

REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE

R.S.N

Edizione 2017

1^ STESURA

INDICE

CAPITOLO I	Principi Generali
CAPITOLO II	Attività Sportiva
CAPITOLO III	Titoli
CAPITOLO IV	Calendario Sportivo Nazionale
CAPITOLO V	Manifestazioni – Permessi di organizzazione
CAPITOLO VI	Manifestazioni – Iscrizioni alle gare
CAPITOLO VII	Manifestazioni – Concorrenti e conduttori
CAPITOLO VIII	Manifestazioni – Partenze
CAPITOLO IX	Manifestazioni – Piste e Percorsi
CAPITOLO X	Manifestazioni – Vetture
CAPITOLO XI	Manifestazioni - Organizzazione servizio sanitario
CAPITOLO XII	Manifestazioni – Svolgimento delle gare
CAPITOLO XIII	Manifestazioni – Procedure obbligatorie in caso di incidente
CAPITOLO XIV	Manifestazioni – Omologazione di una gara
CAPITOLO XV	Tentativi di record
CAPITOLO XVI	Licenze
CAPITOLO XVII	Ufficiali di Gara – norme generali
CAPITOLO XVIII	Ufficiali di gara - decisioni
CAPITOLO XIX	Infrazioni e sanzioni
CAPITOLO XX	Arbitrato Sportivo

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive di ACI, la Giunta Sportiva ha approvato, nella riunione del 18 dicembre 2015, il presente Regolamento Sportivo Nazionale (da ora in poi chiamato RSN).

E' stato separato dall'RSN il Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il presente Regolamento Sportivo Nazionale sostituisce con decorrenza dalla sua pubblicazione quello precedente denominato RNS 2014 di cui resta in vigore solo il capitolo XI (giustizia sportiva) con esclusione delle norme sull'arbitrato (art.157 bis) e ed il capitolo titolo XIV (appelli) sino alla pubblicazione del nuovo regolamento di giustizia che è in fase di completamento ed armonizzazione con quanto formulato in materia dal CONI.

ANNUARIO SPORTIVO ACI

L'Annuario Sportivo, pubblicato in formato digitale ed aggiornato alla data dell'accesso, può essere consultato liberamente dai licenziati ACI direttamente nel sito internet federale.

CAPITOLO I

Principi Generali

ART. 1 - REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DELLO SPORT

La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) rappresenta l'unico potere sportivo internazionale con facoltà di stabilire e fare applicare i regolamenti fondati sui principi fondamentali della sicurezza e della parità sportiva al fine di favorire e regolamentare le gare automobilistiche e di organizzare i Campionati internazionali della FIA. Costituisce, inoltre, il Tribunale Internazionale di ultima istanza incaricato di giudicare ogni controversia che dovesse insorgere in materia di Sport automobilistico internazionale.

ART. 2 - CODICE SPORTIVO INTERNAZIONALE

Per esercitare i poteri suddetti in maniera giusta ed equa, la FIA ha stabilito il Code ed i suoi allegati.

Lo scopo del Code e dei suoi allegati è quello di incoraggiare e facilitare la pratica dello sport automobilistico su scala internazionale. Non sarà mai applicato con lo scopo di impedire od ostacolare una competizione o la partecipazione di un concorrente, a meno che la FIA non lo ritenga necessario per permettere che lo sport automobilistico sia praticato in tutta sicurezza, equità e regolarità.

Ogni Federazione Sportiva Nazionale ha la facoltà di decidere in merito ad ogni questione sollevata sul proprio territorio e relativa all'interpretazione del Code fatto salvo il diritto di appello internazionale, a condizione che tali interpretazioni non siano in contraddizione con l'interpretazione o i chiarimenti già forniti dalla FIA.

ART. 3 – RICONOSCIMENTO DEL POTERE SPORTIVO DA PARTE DELLA FIA

Ciascuna Federazione Sportiva Nazionale (ASN) che faccia parte della FIA deve rispettare il Code. Tenendo conto di questa adesione e di questo obbligo, la FIA riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascun paese quale unico potere sportivo qualificato ad applicare il Code e a regolamentare lo sport automobilistico in tutti i territori posti sotto la sua tutela. Le entità territoriali non autonome di uno Stato sono soggette al potere sportivo esercitato dalla Federazione che rappresenta tale Stato presso la FIA.

Ogni Federazione Sportiva Nazionale può stabilire il proprio Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) che deve essere messo a disposizione della FIA.

ART. 4 - DISCIPLINA DELLO SPORT AUTOMOBILISTICO IN ITALIA ED ESERCIZIO DEL POTERE SPORTIVO

L'ACI è titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla FIA e che gli è riconosciuto dalla legge.

L'ACI è la Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI per lo Sport automobilistico e, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, svolge l'attività di Federazione Sportiva secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento (d.p.r. 8 settembre 1950, n. 881 e successive modificazioni).

L'ACI svolge la sua attività di Federazione Sportiva per lo Sport automobilistico italiano attraverso gli Organi Sportivi, istituiti ai sensi dell'art. 20 e segg. del suo Statuto, quali Organi di vertice del settore, titolari dell'esercizio e della gestione del potere sportivo in piena autonomia normativa, regolamentare e finanziaria secondo le disposizioni del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive di ACI.

La potestà giurisdizionale è devoluta agli Organi di Giustizia Sportiva di cui al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive di ACI ed al Regolamento di Giustizia

Sportiva.

ART. 5 - REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE

L'osservanza del presente Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) è obbligatoria per chiunque svolga attività nell'ambito dell'automobilismo sportivo. Per quanto non espressamente previsto nel presente RSN, si rinvia al Code.

Fanno parte integrante del presente RSN i Regolamenti di Settore (RDS) che l'ACI ha emanato per la regolamentazione delle diverse discipline sportive organizzate sotto l'egida dell'ACI ed ai quali si rimanda anche in assenza di specifico richiamo.

Il RSN e gli RDS hanno lo scopo di stabilire le regole di svolgimento e di controllo dell'attività sportiva automobilistica nazionale e di incoraggiarne e facilitarne la pratica. Il RSN non sarà mai applicato al fine di impedire o ostacolare una competizione o la partecipazione di un concorrente, salvo nei casi in cui la Federazione riterrà che queste misure siano necessarie affinché lo sport automobilistico italiano sia praticato in sicurezza ed equità e nel rispetto delle regole.

La Federazione può apportare in qualsiasi momento modifiche ed aggiornamenti al presente RSN ed ai suoi RDS che avranno effetto a partire dalla data che verrà di volta in volta stabilita dalla Giunta Sportiva ACI.

Ogni questione sull'interpretazione dei regolamenti federali è decisa dalla Giunta Sportiva ACI.

ART. 6 - OBBLIGO DELLA TITOLARITÀ DELLA TESSERA SPORTIVA ACI

Tutti i soggetti che svolgono attività di carattere agonistico, a ridotto contenuto agonistico e pre-agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento sportivo automobilistico, sono tenuti ad essere titolari di tessera sportiva ACI (da qui in avanti indicata come "licenza sportiva" o semplicemente "licenza"). I soggetti, le associazioni, gli organismi e i loro componenti sopraindicati, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento sportivo automobilistico e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento di carattere disciplinare, tecnico ed economico adottato dalla Federazione nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività sportiva automobilistica.

I licenziati con il possesso della licenza rinunciano espressamente, per la tutela dei loro interessi e diritti connessi all'attività sportiva, ad adire in sedi giudiziarie diverse da quelle previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dal presente Regolamento Sportivo Nazionale.

È fatto divieto di far parte dell'ordinamento sportivo a quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo della licenza sportiva, ai provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

I titolari di licenza sportiva sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dei comportamenti posti in essere da qualsiasi soggetto - ancorché non titolare di licenza sportiva - quando questi comportamenti siano volti a sostenere i licenziati stessi nei rapporti relativi all'esercizio della propria attività sportiva automobilistica. I soggetti indicati si presumono altresì responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.

ART. 7 – RISPETTO DEI REGOLAMENTI

I titolari di licenza sono tenuti ad osservare lo Statuto dell'ACI per quanto attiene la materia sportiva, il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive di ACI, il presente Regolamento Sportivo Nazionale e le sue Appendici, i Regolamenti di Settore ed ogni altro regolamento o disposizione emanati dalla Federazione, nonché del Code in caso di manifestazioni internazionali. La loro violazione comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

La non conoscenza dei Regolamenti sopra indicati non può essere invocata a nessun effetto.

Non possono essere organizzate manifestazioni sportive se non in conformità con tutte le

disposizioni normative federali.

ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

L'Automobilismo è una disciplina che potrebbe comportare un rischio sportivo. E' molto importante che i praticanti a tutti i livelli partecipino in conformità alle regole tecniche e sportive emanate dall'ACI, cui la FIA ed il CONI ha conferito l'esclusiva potestà regolamentare (art. 21.2 dello statuto del CONI) e che siano attenti alla loro sicurezza e a quella degli altri. E' responsabilità dei praticanti assicurare di essere preparati fisicamente e tecnicamente in una maniera che li abiliti a partecipare ad una gara, in osservanza delle regole tecniche e sportive emanate dall'ACI ed in coerenza con le pratiche di sicurezza.

I Licenziati sono tenuti a conformarsi in ogni momento ai principi fondamentali di comportamento che ispirano l'attività sportiva.

8.1 - PRINCIPIO DI LEALTÀ

Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

8.2 - DIVIETO DI ALTERAZIONE DEI RISULTATI SPORTIVI

È fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero, di assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle gare stesse. La frode in competizioni sportive è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 401 del 13 dic. 1989.

8.3 - DIVIETO DI DOPING E DI ALTRE FORME DI NOCUMENTO DELLA SALUTE

È fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di tenere comportamenti in violazione o in contrasto con le norme sportive antidoping.

La Federazione promuove la tutela della salute dei conduttori, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni dei conduttori nelle attività agonistiche e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle competizioni, in conformità alle disposizioni di legge ed in linea con le disposizioni in materia adottate dal CONI e dalla FIA.

8.4 - PRINCIPIO DI NON VIOLENZA

Tutti i titolari di tessera sportiva ACI devono astenersi da qualsiasi condotta intenzionalmente diretta a ledere l'integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche.

8.5 - DIVIETO DI DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE

Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

8.6 - DOVERE DI CORRETTEZZA, RISERVATEZZA E PROFESSIONALITÀ

I licenziati che rivestono incarichi federali eletti, nominati o delegati, sono tenuti a operare con la massima correttezza, riservatezza e professionalità. È fatto loro divieto di diffondere le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza in relazione ai loro incarichi e alle loro funzioni. Devono svolgere con tempestività i compiti e le funzioni loro affidati. Devono favorire l'applicazione delle norme federali. Non devono mai interferire nei compiti svolti dagli Ufficiali di gara, durante le manifestazioni sportive. Devono segnalare all'ACI tutte le anomalie che dovessero riscontrare nello

svolgimento dell'attività sportiva in generale.

ART. 9 - SANZIONI

A chiunque violi i principi di cui agli articoli precedenti sono applicate le sanzioni disciplinari previste dai Regolamenti federali.

ART. 10 - PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA FEDERAZIONE

La Federazione porta a conoscenza degli interessati le modifiche e gli aggiornamenti nonché ogni altra decisione adottata dai propri Organi mediante la pubblicazione sul sito internet federale o con altro mezzo idoneo.

CAPITOLO II **Attività Sportiva**

ART. 11 – MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Le manifestazioni sportive nazionali, che non rivestano carattere ludico ricreativo e che si svolgano in Italia, devono essere sotto l'egida dell'ACI e devono essere organizzate conformemente alle norme contenute nel presente Regolamento e negli RDS.

Devono essere approvate dal Presidente dell'ACI o da persona da esso delegata.

Ogni manifestazione deve essere iscritta al Calendario Nazionale ACI ed è disciplinata dal RSN, dagli RDS e dai Regolamenti Particolari di Gara (RPG).

In sede di gara il controllo sulla corretta applicazione dei suddetti regolamenti è sempre demandato ad almeno un Ufficiale di Gara designato dall'ACI.

Le manifestazioni internazionali devono essere iscritte al Calendario Internazionale FIA e sono disciplinate dal Code e dall' RPG approvato dall'ACI.

Le manifestazioni sia nazionali che internazionali devono essere organizzate su piste e percorsi omologati/collaudati rispettivamente dall'ACI e dalla FIA.

ART. 12 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Ogni manifestazione può comprendere una o più gare o competizioni individuali o collettive, con caratteristiche e classifiche distinte.

Le manifestazioni sportive sono eventi ai quali partecipano conduttori e vetture a scopo competitivo.

L'ACI, in applicazione dell'art. 134 dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali emanato dal CONI, raggruppa le discipline sportive praticate in manifestazioni a contenuto agonistico ivi comprese quelle a ridotto contenuto agonistico e pre-agonistiche, e quelle non agonistiche ivi comprese quelle ludico ricreative ed amatoriali.

La distinzione tra attività agonistica e non agonistica non è data dall'esclusione dell'aspetto competitivo da quest'ultima ma dal valore dato alla prestazione, tendente al massimo nella prima e quasi trascurabile nella seconda. Nella fattispecie dell'automobilismo, che presuppone un alto livello di prestazione tecnica, le discipline rientranti nelle attività non agonistiche sono limitate ad alcune specialità la cui prestazione è trascurabile.

L'inserimento delle gare nelle rispettive categorie (agonistiche, a ridotto contenuto agonistico, pre-agonistiche e non agonistiche) è determinato dall'ACI in relazione alle caratteristiche e finalità delle manifestazioni, al livello di idoneità medico - sportiva richiesto, nonché in base alla caratteristica dei percorsi, alla tipologia delle vetture ammesse ed alle modalità di compilazione delle classifiche.

Le manifestazioni si suddividono in:

12.1 - MANIFESTAZIONI AGONISTICHE

Le discipline agonistiche comprendono quelle a contenuto agonistico, a ridotto contenuto agonistico e quelle pre-agonistiche e devono essere iscritte al Calendario Sportivo Nazionale dell'ACI che deve approvare il relativo RPG.

A) A CONTENUTO AGONISTICO (ivi comprese le attività di base).

Le manifestazioni sportive sono a contenuto agonistico quando la prestazione tende al massimo impegno rispetto ai seguenti fattori, singolarmente o combinati tra di loro:

- il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita;
- la distanza coperta in un periodo di tempo determinato;
- il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso;
- l'abilità di guida dei partecipanti;
- l'impegno psico-fisico dei partecipanti;
- la durata dell'impegno;
- la prestazione delle vetture.

Per queste tipologie di gara è richiesto il certificato di idoneità sportiva agonistica.

Rientrano in questa tipologia le manifestazioni dei seguenti settori di attività (o comunque ad essi riconducibili) che sono disciplinati da appositi regolamenti (RDS):

- velocità in circuito;
- velocità in salita;
- rally;
- cross country rally;
- velocità su terra;
- velocità su ghiaccio;
- rallycross;
- formula challenge;
- slalom;
- autostoriche (velocità in circuito, velocità in salita e rally);
- velocità fuoristrada;
- karting;
- regolarità sport per autostoriche;
- tentativi di record;
- atipiche sperimentali;
- accelerazione
- drifting;
- competizioni ad energie rinnovabili ed alternative.

Allenamenti, prove libere e test, effettuati con vetture utilizzate nelle tipologie di gara sopra indicate, sono da considerarsi a tutti gli effetti attività sportiva a contenuto agonistico.

All'interno delle gare a contenuto agonistico si definiscono gare di abilità le tipologie: slalom, formula challenge, velocità su terra, su ghiaccio e in fuoristrada e le gare di regolarità.

B) A RIDOTTO CONTENUTO AGONISTICO

Le manifestazioni sportive sono a ridotto contenuto agonistico se la prestazione determinata dai fattori di cui alla lettera A) è presente in maniera ridotta in ragione delle tipicità delle singole discipline, come specificato nella convenzione quadro con gli Enti di Promozione Sportiva depositata presso l'AGCM ed in linea con la decisione della Commissione FSN/EPS del CONI.

Per queste tipologie di gara è richiesto il certificato di idoneità sportiva non agonistica.

Rientrano in questa tipologia le manifestazioni dei seguenti settori di attività disciplinati da appositi regolamenti (RDS):

- trial;
- gymkane;
- manifestazioni tempo libero karting;
- regolarità turistica, challenge e classica per auto storiche ed auto moderne.

Le suddette attività, assieme alle manifestazioni: minislalom, drifting, accelerazione, velocità su terra, velocità su ghiaccio, formula challenge di cui alla lettera A) purché realizzate con prestazioni a ridotto contenuto agonistico, possono essere organizzate anche dagli Enti di Promozione Sportiva solo previa stipula di una Convenzione preventiva con la Federazione.

C) PRE-AGONISTICHE

Le manifestazioni sportive sono pre agonistiche se educano all'agonismo nell'ambito delle discipline di cui alle lettere A) e B). In tali manifestazioni è di supporto l'attività didattica della Scuola Federale.

Per queste tipologie di gara è richiesto il certificato di idoneità sportiva non agonistica.

12.2 - MANIFESTAZIONI NON AGONISTICHE - LUDICO RICREATIVE ED AMATORIALI

Si considerano attività ludico ricreative ed amatoriali le manifestazioni sportive organizzate da enti o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. Si potranno svolgere anche con modalità competitive e potranno comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche o l'assegnazione di titoli.

Rientrano in questa definizione le manifestazioni che non sono riconducibili alle tipologie ed alle modalità di svolgimento delle competizioni di cui alle lettere A) e B) e che sono disciplinati da appositi regolamenti:

raduni o concentrazioni turistiche;

parate;

dimostrazioni;

prove di consumo;

caccia al tesoro;

ogni altra attività, previa valutazione da parte di ACI del carattere ludico ricreativo e amatoriale.

E' riservato in ogni caso il diritto di ACI di valutare in ogni momento il carattere ludico ricreativo ed amatoriale di una manifestazione.

ART. 13 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA INTERNAZIONALE

Manifestazione aperta a concorrenti e conduttori titolari di una licenza internazionale.

Le gare, esclusi i Tentativi di Record, devono essere iscritte nel Calendario Sportivo Internazionale.

L'iscrizione al Calendario Sportivo Internazionale è a discrezione della FIA e va richiesta dalla Federazione Sportiva Nazionale del paese in cui è organizzata la gara. L' eventuale rifiuto d'iscrizione sarà motivato dalla FIA.

Solo le Gare Internazionali possono fare parte di un Campionato, di una Coppa, di un Trofeo, di un Challenge o di una Serie internazionali. Se la Gara Internazionale è valida per un Campionato, una Coppa, un Trofeo, un Challenge o una Serie internazionali, è posta sotto la supervisione sportiva della FIA.

Per tutte le altre Gare Internazionali le Federazioni Sportive Nazionali devono fare applicare nel loro paese la regolamentazione internazionale stabilita dal Code ed i regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale applicabili alla competizione.

Nessun Conduttore, Concorrente o altro titolare di licenza può partecipare ad una Gara Internazionale o ad Campionato, una Coppa, un Trofeo, un Challenge o una Serie Internazionali che non siano iscritte a Calendario Sportivo Internazionale o che non siano regolamentate dalla FIA

o dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Se una manifestazione che si svolge sul territorio italiano è iscritta a calendario internazionale senza validità per titoli FIA o per Serie Internazionali, sono ammessi a partecipare anche i concorrenti conduttori con licenza nazionale.

ART. 14 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA NAZIONALE

Una manifestazione è nazionale quando è aperta soltanto a concorrenti e a conduttori titolari di una licenza rilasciata dall'ACI ed è iscritta nel Calendario Sportivo Nazionale dell'ACI.

Le gare che fanno parte di Campionati, Trofei, Coppe, Challenge e Serie nazionali non riconosciuti dall'ACI non possono essere iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale.

Le manifestazioni sportive nazionali sono, salvo eccezioni, dilettantistiche.

Per le gare, auto e karting, che si svolgono nei Paesi della UE (o in Paesi assimilati e definiti tali dalla FIA), una manifestazione nazionale può ammettere concorrenti e conduttori titolari di una licenza nazionale rilasciata da una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale straniera solo se la manifestazione stessa è iscritta nel Calendario ACI come manifestazione nazionale a partecipazione straniera autorizzata (ENPEA). I concorrenti ed i conduttori predetti devono essere in possesso di un'autorizzazione a partecipare rilasciata dalla propria Federazione Sportiva Nazionale.

Nel caso in cui la gara fa parte di un campionato o di una serie nazionale, i concorrenti licenziati stranieri non sono ammessi a contabilizzare punti nella classifica finale di detto campionato o serie.

Senza pregiudicare quanto sopra, nelle gare nazionali che si svolgono nei paesi UE ed assimilati, saranno ammessi a partecipare e contabilizzare punti, alle stesse condizioni dei licenziati nazionali di tali paesi, i concorrenti o conduttori professionisti titolari di una licenza rilasciata dai paesi della UE o assimilati. Su questo tipo di licenze figurerà la bandiera dell'UE.

E' comunque consentito agli stranieri prendere punti nei campionati nazionali alle seguenti condizioni:

a).i Campionati Nazionali (Trofei, Coppe, Challenge o Serie) aperti alla partecipazione di stranieri ammessi a prendere punti per la classifica generale (denominati Campionati Nazionali a partecipazione straniera approvati dalla FIA) devono essere approvati ed iscritti dalla FIA e dall'ACI ogni anno.

b).l'ACI deve garantire che:

- tutti i piloti abbiano licenza internazionale valida e del grado richiesto per tale campionato;
- tutti i circuiti o percorsi siano omologati FIA e naturalmente adeguati alle categorie di vetture ammesse o che siano accettati dalla FIA.

c).l'ACI deve fornire dettagli sulle categorie di vetture ammesse e sui regolamenti sportivi e tecnici

ART. 15 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA RISERVATA

Una manifestazione nazionale o internazionale è "riservata" quando, per esservi ammessi, i concorrenti e i conduttori devono soddisfare a requisiti particolari indicati nei RPG. Tali condizioni possono riferirsi a qualità o requisiti dei concorrenti o dei conduttori diversi da quelli previsti agli Artt. 13 e 14 o a caratteristiche particolari delle vetture diverse da quelle disciplinate dai regolamenti tecnici internazionali o nazionali.

Sono riservate anche le manifestazioni ad invito purché siano precisati i criteri dell'invito.

ART. 16 - MANIFESTAZIONE SPORTIVA CHIUSA

Una manifestazione è "chiusa" quando è ammessa la partecipazione soltanto di soci di un Club, titolari di licenze di concorrente o conduttore rilasciate dall'ACI. Per poter essere organizzata, una manifestazione chiusa deve essere autorizzata dall'ACI.

ART 17 - PARATE E DIMOSTRAZIONI

17.1 - PARATA

Una parata consiste nella presentazione di un gruppo di vetture a velocità moderata.

Per l'organizzazione di una parata devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- una vettura dell'Organizzatore apre la parata ed un'altra la chiude;
- queste due vetture devono essere guidate da conduttori esperti agli ordini del Direttore di Gara;
- sono severamente vietati i sorpassi;
- il cronometraggio è vietato;
- le vetture non devono avere alcun numero di gara, a meno che tale numero non sia loro associato storicamente.

Gli organizzatori possono usare altri segni identificativi per le vetture (lettere o numeri sui vetri laterali, etc.), ma questi segni devono essere tolti quando la vettura lascia la località della parata; ogni parata deve essere descritta in un regolamento particolare che deve indicare anche le vetture ammesse.

17.2 - DIMOSTRAZIONI

Una dimostrazione ha lo scopo di far vedere le prestazioni di una vettura.

Per l'organizzazione di una dimostrazione devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- le dimostrazioni con più di 5 vetture devono svolgersi precedute da una vettura di sicurezza guidata da un conduttore esperto agli ordini del Direttore di Gara;
- ogni postazione lungo il percorso deve essere presidiata da Commissari di Percorso;
- i partecipanti devono indossare un abbigliamento di sicurezza adatto (si raccomandano fortemente le tute e i caschi omologati dalla FIA). Gli organizzatori possono stabilire un abbigliamento di sicurezza minimo;
- le vetture devono soddisfare ai requisiti di sicurezza;
- dopo le verifiche tecniche, deve essere pubblicato un elenco dei partecipanti;
- non sono ammessi passeggeri;
- sono severamente vietati i sorpassi, a meno che non siano richiesti dagli Ufficiali di gara con l'esposizione della bandiera blu;
- il cronometraggio è vietato;
- ogni dimostrazione deve essere descritta in un regolamento particolare che deve indicare anche le vetture ammesse;
- le vetture non devono avere alcun numero di gara, a meno che tale numero non sia loro associato storicamente.

Gli organizzatori possono usare altri segni identificativi per le vetture (lettere o numeri sui vetri laterali, etc.), ma questi segni devono essere tolti quando la vettura lascia la località della dimostrazione.

17.3 - Le parate e le dimostrazioni non possono essere organizzate senza l'autorizzazione dell'ACI.

ART. 18 - GARA O COMPETIZIONE

Si intende per gara o competizione un evento unico che, pur se inserito all'interno di una manifestazione, si concluda con risultati propri. Una gara o competizione può comprendere prove libere, prove di qualificazione, manches o batterie, finali e serie, ma deve svolgersi nell'ambito di una stessa manifestazione. Una gara inizia con le verifiche amministrative e tecniche e termina alla scadenza del più tardivo dei seguenti avvenimenti:

- termine di presentazione dei reclami o degli appelli o di qualsiasi riunione del Collegio dei Commissari Sportivi o ultima decisione del Giudice Unico;
- fine delle verifiche post-gara, effettuate conformemente ai regolamenti federali;
- premiazione.

ART. 19 – TEST/PROVE ED ALLENAMENTI FUORI PROGRAMMA DI GARA

Si tratta di una prova autorizzata in cui vengono testati: le vetture da competizione, non idonee alla circolazione su strada aperta al traffico; o gli equipaggiamenti tecnici; o le capacità sportive dei partecipanti. Vigge quanto indicato nell'Art. 12 del presente Regolamento. Durante i test si possono ricreare le condizioni proprie di una gara agonistica. I regolamenti di settore disciplinano le modalità operative ed eventuali specifiche modalità autorizzative.

ART. 20 - SERIE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

20.1 - DEFINIZIONE

Si definiscono Serie un insieme di competizioni scelte tra quelle iscritte al Calendario Sportivo Nazionale, proposte da un unico Promotore ed approvate dalla Federazione.

20.2 - SERIE INTERNAZIONALE

Si definisce Serie Internazionale la serie con più di una gara che si svolge in un paese straniero.

Nessuna Serie internazionale può essere organizzata senza che la Federazione Sportiva Nazionale che la propone abbia ottenuto preliminarmente l'approvazione formale della FIA.

Una Serie è approvata alle seguenti condizioni:

- la FIA deve approvare i regolamenti sportivi e tecnici della Serie, soprattutto in materia di sicurezza, e il calendario delle manifestazioni costituenti la Serie;
- le che organizzano una o più manifestazioni costituenti la Serie devono dare la loro autorizzazione preventiva;
- l'omologazione dei circuiti deve essere internazionale ed adeguata alle categorie di vetture ammesse.

20.3 - SERIE NAZIONALE

Le serie nazionali si svolgono sul territorio italiano garantendo una dislocazione più ampia possibile (centro/nord/sud) e pertanto va escluso il carattere regionale. I regolamenti (sportivo e tecnico) ed i calendari devono essere approvati dall'ACI. I regolamenti della serie, approvati dall'ACI, devono essere allegati al Regolamento Particolare di Gara.

E' consentito lo svolgimento di una gara in un paese straniero confinante alle condizioni di cui all'Art. 23.1.

ART. 21 - TROFEI DI MARCA

Sono Trofei di Marca le Serie nazionali o internazionali a cui partecipano vetture della stessa marca. Necessita l'approvazione delle case costruttrici qualora le vetture partecipanti non siano omologate.

ART. 22 - DENOMINAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

La denominazione delle manifestazioni è soggetta al benessere dell'ACI.

Nessuna manifestazione sportiva può assumere denominazione di altra manifestazione già organizzata negli ultimi 3 anni o tale da generare equivoci con essa, senza il consenso dell'Organizzatore della medesima.

Eventuali controversie potranno essere sollevate, mediante reclamo scritto da inviarsi alla Federazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'inserimento della gara in calendario. Sulle controversie decide inappellabilmente il Presidente della Federazione, sentita la Giunta Sportiva.

La denominazione di Gran Premio può essere autorizzata dall'ACI soltanto per le manifestazioni di rilevante importanza e secondo i criteri seguiti dalla FIA.

La denominazione seguita dall'indicazione "dell'Automobile Club d'Italia" è riservata esclusivamente alle manifestazioni dell'ACI.

La denominazione di “Campionato”, “Trofeo”, “Challenge” o “Coppa” seguita dall’indicazione “Nazionale” o “Italiano” o “Italia” o “ACI” è riservata all’ACI.

CAPITOLO III

Titoli

ART. 23 - CAMPIONATI, TROFEI, COPPE, CHALLENGE

L’ACI indice annualmente Campionati, Trofei, Coppe, Challenge. L’ACI tenendo conto delle richieste presentate dagli Organizzatori e, ove presenti, dai Promotori, individua le manifestazioni sportive tra quelle iscritte nel Calendario Sportivo Nazionale, valide per ciascun di questi titoli.

Un Campionato, un Trofeo, una Coppa o un Challenge possono essere costituiti da una serie di manifestazioni o da una sola manifestazione e possono essere internazionali o nazionali.

Campionati, Coppe, Trofei e Challenge internazionali sono proprietà della FIA, quelli nazionali dell’ACI. Soltanto la FIA può istituire quelli internazionali e soltanto l’ACI quelli nazionali.

Dell’indizione viene data comunicazione annualmente attraverso il sito ufficiale.

La scelta delle gare valide per i titoli ACI è determinata dalla Giunta Sportiva.

Per i Campionati Italiani nei quali è presente il Promotore ACI Sport Spa, la scelta delle gare valide per il titolo e le relative date di svolgimento sono determinate dalla Giunta Sportiva su proposta del suddetto Promotore sentite le Commissioni competenti.

Gli organizzatori che intendono far parte di un Campionato promosso da ACI Sport Spa devono firmare un accordo bilaterale con quest’ultima in cui si impegnano a rispettare il format organizzativo e promozionale preventivamente definito dalla Giunta Sportiva ACI.

I vincitori dei titoli sono proclamati a fine stagione dalla Giunta Sportiva dell’ACI e pubblicati sul sito ufficiale della Federazione.

23.1 - CAMPIONATI, TROFEI, COPPE E CHALLENGE CON PROVA IN UN PAESE STRANIERO

Al di fuori del territorio nazionale può essere organizzata una sola manifestazione di Campionato, Trofeo, Coppa, o Challenge nazionale, alle seguenti condizioni:

- che si svolga in un Paese che abbia una frontiera in comune con il Paese che organizza il Campionato nazionale (nel caso di una frontiera marittima, la FIA può dichiarare frontalieri i due Paesi se ritiene adeguato il loro collegamento geografico);
- che i regolamenti sportivi e tecnici del Campionato nazionale siano stati approvati dalla FIA;
- che il percorso sul quale si svolge la gara sia stato approvato dalla FIA;
- che i regolamenti di sicurezza e di controllo sanitario siano rispettati.

Solo per i Campionati Nazionali Karting, o per altre tipologie di manifestazioni che si svolgono in circuito e che sono state individuate dalla FIA, la ASN che può dimostrare alla FIA stessa di non avere nel suo territorio Piste sufficienti per organizzare delle gare nazionali può essere autorizzata ad appoggiarsi alle Gare del Campionato Nazionale di uno o più paesi frontalieri (a condizione che nel caso di una frontiera marittima, la FIA ritenga che il legame geografico sia adeguato) per organizzare il proprio Campionato Nazionale, con l’accordo preliminare della/delle ASN interessate.

ART. 24 - RICONOSCIMENTI

L’ACI assegna, inoltre, anche i seguenti tre riconoscimenti speciali ai piloti italiani che si sono particolarmente distinti a livello internazionale e nazionale:

Volante d’Oro;

Volante d’Argento;

Volante di Bronzo.

ART. 25 - NORME GENERALI APPLICABILI A TUTTI I CAMPIONATI, TROFEI, COPPE E CHALLENGE ACI

La regolamentazione dei Campionati, dei Trofei, delle Coppe e dei Challenge ACI e quella delle gare o prove vavevoli per gli stessi è disciplinata da appositi regolamenti (RDS) pubblicati sul sito federale.

Le norme di cui agli articoli seguenti sono comuni a tutti i Campionati, Trofei, Coppe e Challenge in quanto applicabili, salvo diverse prescrizioni dettate dai regolamenti degli stessi.

Non si possono rendere pubblici i risultati di un Campionato, di un Trofeo, di una Coppa, di un Challenge, di una Serie FIA o ACI prima della fine dell'ultima gara senza la menzione: "Con riserva della pubblicazione ufficiale dei risultati da parte della FIA o dell'ACI".

ART. 26 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTI

I regolamenti dei singoli Campionati, Trofei, Coppe e Challenge stabiliscono a quanti Conduuttori classificati saranno attribuiti i punti e quale sia la scala dei punteggi, nell'ambito di ciascuna suddivisione (gruppo, classe, formula).

ART. 27 - PRESTAZIONI MINIME

Le prestazioni minime per l'attribuzione dei punteggi di gara sono indicate nei rispettivi RDS.

ART. 28 - PUNTEGGI VALIDI PER L'AGGIUDICAZIONE DEI TITOLI

L'ACI valuterà la regolarità della competizione e quindi dei risultati ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

Al termine della stagione sportiva l'ACI compilerà, nell'ambito di ciascuna suddivisione (gruppo, classe, formula), una classifica finale sommando i risultati conseguiti da ciascun avente diritto al titolo nelle gare valide organizzate nel corso dell'anno.

Il titolo sarà aggiudicato secondo quanto previsto dai regolamenti dei singoli titoli.

I titoli assegnati non sono tra loro cumulabili.

ART. 29 - DOPPIA GUIDA – PUNTEGGIO

Qualora il regolamento particolare di una gara ammetta o imponga la partecipazione di due o più Conduuttori sullo stesso veicolo oppure presciva la presenza contemporanea a bordo del veicolo di un equipaggio composto da due Conduuttori, i criteri per l'assegnazione del punteggio dei Campionati, Trofei, Coppe e Challenge ad ogni Conduuttore dovranno essere precisati nel Regolamento specifico.

ART. 30 - PARTECIPAZIONE STRANIERA

In caso di partecipazione di Conduuttori con licenza straniera, salvo i casi espressamente previsti, il punteggio sarà attribuito limitatamente ai Conduuttori titolari di licenza ACI.

Nel caso di doppia guida, di cui all'art. precedente se uno dei Conduuttori è titolare di licenza di Conduuttore non italiana, il punteggio sarà attribuito, nei modi ivi previsti, al solo Conduuttore titolare di licenza ACI.

ART. 31 - PARTECIPAZIONE A GARE ALL'ESTERO

I Conduuttori che partecipano alle gare estere vavevoli anche per Campionati, Trofei, Coppe Italiane e Challenge ACI, sono tenuti a comunicare all'ACI (Segreteria delle Commissioni competenti) entro 15 giorni da ciascuna partecipazione, i risultati conseguiti. La mancata comunicazione di quanto sopra comporta il decadimento del diritto al punteggio previsto.

ART. 32 - EX AEQUO NELL'AGGIUDICAZIONE DEI TITOLI

Nella classifica di ogni gara se, applicata la discriminante stabilita dal RPG, permane l'ex-aequo, il punteggio da attribuire a ciascuno dei Conduuttori classificati ex-aequo sarà uguale alla somma dei punti a disposizione dei posti da essi occupati diviso il loro numero.

Nella classifica finale, la posizione di classifica da assegnare a ciascun Conduuttore in ex-aequo sarà determinata in base al maggior numero di primi posti e successivamente di secondi, terzi, quarti, quinti, sest, ecc.

In caso di ulteriore ex-aequo potrà essere presa in considerazione una prova valida in soprannumero rispetto a quelle previste per l'aggiudicazione e, se necessario, prove successive.

Nel caso in cui la discriminante fosse il numero delle gare valide per il titolo effettuate o la partecipazione alle stesse; per "effettuazione" o "partecipazione" si intende che il pilota debba comparire nella classifica finale.

ART. 33 - ESCLUSIONE DALL'AGGIUDICAZIONE DEI TITOLI

Alle penalità superiori all'ammenda, la Giunta Sportiva dell'ACI potrà aggiungere, in relazione alla gravità dei fatti, l'esclusione dalla classifica (e quindi dall'aggiudicazione del titolo) dei Campionati, Trofei, Coppe e Challenge comunicando la decisione agli interessati e pubblicandola sul sito internet federale.

L'eventuale punteggio acquisito dai Conduuttori di cui sopra, prima della esclusione, perderà di conseguenza ogni valore pur senza che ciò alteri il punteggio dei rimanenti conduuttori.

ART. 34 - MANCATA AGGIUDICAZIONE DEI TITOLI

I Campionati, Trofei, Coppe e Challenge non saranno aggiudicati se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- il numero delle gare vevoli per il titolo, regolarmente disputate, è inferiore a tre;
- il numero dei conduuttori che hanno concorso all'aggiudicazione del titolo è inferiore a 5 nelle gare di Campionato Italiano o a 3 negli altri titoli.

Qualora il conduuttore classificato con il punteggio più alto non abbia partecipato ad almeno tre gare vevoli per il titolo, per l'aggiudicazione del titolo sarà preso in considerazione il pilota che ha partecipato ad almeno 3 gare.

ART. 35 - PREMI D'ONORE

Saranno assegnati premi d'onore e attestati ai vincitori di ogni Campionato, Trofeo, Challenge e Coppa.

ART. 36 - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

L'assegnazione della validità ad una gara, ai fini dell'assegnazione dei punteggi per i Campionati, Trofei, Coppe e Challenge nazionali, è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di sicurezza emanate o recepite dall'ACI .

ART. 37 - ELENCO DELLE GARE

L'elenco ufficiale delle gare vevoli per i Campionati, i Trofei, le Coppe ed i Challenge di cui all'Art. 23 è pubblicato sul sito internet ufficiale della Federazione.

L'ACI si riserva di aggiungere nuove gare all'elenco di cui al comma precedente, dandone comunicazione attraverso il proprio sito ufficiale almeno 45 giorni prima della data di effettuazione di ogni gara.

Il termine potrà essere ridotto esclusivamente nei seguenti casi:

- spostamento di data di una gara compresa nell'elenco;
- sostituzione di una gara annullata.

In caso di spostamento di data di una gara compresa nell'elenco ufficiale di cui sopra, il termine di 45 giorni è ordinario.

L'annullamento di una gara valida per un Campionato Italiano, che non sia dettato da cause di forza maggiore, è considerato illecito sportivo per l'organizzatore che ne è stato causa.

ART. 38 - DIRITTO D'IMMAGINE

L'ACI, quale titolare del potere sportivo in Italia, è titolare esclusivo dei titoli nazionali (Campionati, Trofei, Coppe e Challenge) messi in palio, ivi compresi i diritto al titolo ed il copyright sulle norme e regolamenti che sovrintendono allo svolgimento ed all'organizzazione delle prove.

Gli organizzatori di manifestazioni valide per i titoli ACI possono cedere in esclusiva a quest'ultima i diritti di riproduzione dell'immagine animata (ivi compresi, senza che ciò sia limitativo, i diritti per film, video e/o televisione) e/o i diritti di emissione delle stazioni commerciali della radio (cioè le stazioni radio dove è venduta la pubblicità), relativi alle singole manifestazioni, nonché ad ogni altra manifestazione motoristica organizzata in occasione delle stesse e che si svolga durante le medesime, ovvero immediatamente prima o dopo di esse.

I termini e le condizioni della cessione dei menzionati diritti sono disciplinati da una convenzione quadro, il cui testo è reso pubblico a cura dell'ACI.

Gli organizzatori di manifestazioni valide per i titoli ACI, che non intendano cedere a quest'ultima i diritti di riproduzione dell'immagine animata e/o i diritti di emissione radio, sono in ogni caso obbligati a garantire una copertura mediatica dell'evento imparziale e adeguata alla rilevanza del titolo ACI per cui la singola manifestazione è valida e, comunque, conforme a quanto stabilito dalla convenzione quadro e dalle appendici alla stessa che sono parte integrante della presente norma e che sono pubblicate sul sito federale.

ART. 39 - PUBBLICITÀ

L'ACI si riserva di stipulare contratti di sponsorizzazione per i propri titoli: Campionati, Trofei, Coppe e Challenge.

I regolamenti dei singoli Campionati, Trofei, Coppe e Challenge possono disciplinare più analiticamente la materia.

ART. 40 – PUBBLICITA' MENZOGNERA

Senza un preliminare accordo scritto della FIA per le gare valedole per Campionati, Trofei, Coppe e Challenge internazionali o della ACI per Campionati, Trofei, Coppe e Challenge nazionali, nessun Organizzatore o gruppo di Organizzatori può indicare o indurre a credere che tali Campionati, Trofei, Coppe e Challenge siano sovvenzionati o sostenuti finanziariamente, sia direttamente che indirettamente, da un'impresa o da una organizzazione commerciale.

ART. 41 – MARCHI COMMERCIALI

Il diritto di associare il nome di un'impresa, di una organizzazione o di un marchio commerciale ad un Campionato, Trofeo, Coppa o Challenge della FIA e della ACI è riservato, rispettivamente, alla FIA e all'ACI.

CAPITOLO IV

Calendario Sportivo Nazionale

ART. 42 - CALENDARIO SPORTIVO NAZIONALE

Il Calendario Sportivo Nazionale è il calendario delle manifestazioni sportive organizzate in Italia nel corso dell'anno. Per ciascuna manifestazione, il Calendario Sportivo indica le caratteristiche di svolgimento.

Gli Enti o le Associazioni che indicano una manifestazione sportiva e che intendono iscriverla nel Calendario sportivo devono inoltrare la richiesta all'ACI secondo le modalità operative di iscrizione che vengono annualmente comunicate tramite la pubblicazione di un'apposita circolare sul sito della Federazione e provvedere al versamento delle tasse ACI e/o FIA.

L'ACI stabilisce il Calendario tenendo conto delle richieste pervenute e del Calendario internazionale della FIA.

Non possono essere organizzate, in concomitanza di data, manifestazioni sportive aventi le stesse caratteristiche quando le rispettive sedi di svolgimento non sono opportunamente distanziate.

In caso di richieste concomitanti, l'ACI decide insindacabilmente dando la precedenza, nell'ordine, a parità di altre condizioni, alle manifestazioni valevoli per un titolo FIA, a quelle valevoli per i Campionati, Trofei nazionali o Coppe, a quelle internazionali non valevoli per un titolo FIA, a quelle nazionali e a quelle riservate.

La redazione del Calendario Sportivo Nazionale avviene anche con il contributo degli Organizzatori appositamente riuniti. L'approvazione definitiva è di competenza della Giunta Sportiva.

ART. 43 - CALENDARIO INTERNAZIONALE

Ogni manifestazione internazionale deve essere iscritta nel Calendario Internazionale della FIA.

Le procedure di iscrizione delle manifestazioni nel calendario internazionale della FIA e di designazione delle stesse per i Campionati, Coppe, Trofei e Challenge FIA sono stabilite dalla FIA. Le modalità operative di iscrizione vengono annualmente comunicate tramite la pubblicazione sul sito sportivo di ACI

L'ACI, vagliate le richieste eventualmente pervenute ed eliminate preliminarmente, a suo giudizio, le eventuali concomitanze di data con altre manifestazioni italiane, ne propone alla FIA l'iscrizione nel Calendario Internazionale.

In caso di richieste concomitanti con quelle di altre nazioni, la FIA deciderà insindacabilmente rispettando le priorità da essa stabilite e in particolare quelle relative alle prove titolate.

L'iscrizione di una manifestazione italiana nel Calendario Internazionale comporta automaticamente la sua iscrizione nel Calendario Nazionale.

In linea di massima, non possono essere organizzate, in concomitanza di data, manifestazioni sportive aventi le stesse caratteristiche quando le rispettive sedi di svolgimento non sono opportunamente distanziate.

ART. 44 - ISCRIZIONE A CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Possono iscrivere manifestazioni sportive automobilistiche a calendario i soggetti in possesso di licenza ACI di Organizzatore in corso di validità o di Certificato di organizzazione in corso di validità:

L'Automobile Club d'Italia, in quanto Federazione Sportiva Nazionale, può organizzare unicamente manifestazioni iscritte a calendario internazionale FIA.

ART. 45 - CAMBIAMENTI DI DATA E NUOVE ISCRIZIONI

Approvato il Calendario Nazionale, l'ACI può accettare, in relazione alla disponibilità delle date e nel rispetto delle procedure stabilite dalla circolare emanata, l'iscrizione a Calendario di altre manifestazioni.

Approvato il Calendario saranno autorizzati spostamenti di data soltanto in presenza di calamità naturali, di elezioni politiche e/o amministrative o di una motivata decisione dell'ACI, sentito il parere della Commissione competente.

Se l'eventuale autorizzazione allo spostamento di data interessa una manifestazione titolata, l'ACI deciderà anche sul mantenimento o meno della validità. L'inserimento di una gara titolata in una data successiva a quella dell'ultima gara titolata del settore non è di norma consentita salvo l'eventuale deroga concessa dall'ACI. Parimenti non saranno autorizzate iscrizioni di nuove

manifestazioni nel corso dell'anno, salvo casi particolari valutati e decisi, volta per volta, dall'ACI, consultate le Commissioni e le Delegazioni Regionali competenti. La Delegazione Regionale dovrà evitare concomitanze tra gare anche di settori di attività diversi che si svolgono nella stessa provincia o province limitrofe.

I cambiamenti di percorso e/o di Organizzatore dovranno essere autorizzati dall'ACI e, se del caso, dalle competenti Autorità Amministrative. L'ACI valuterà se tali cambiamenti possono comportare la perdita della titolazione acquisita.

In relazione alle procedure da adottare per le gare che necessitano del Nulla Osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si rimanda alle disposizioni dell'art. 9 del Codice della Strada e delle Circolari Ministeriali in merito.

CAPITOLO V

Manifestazioni – Permessi di organizzazione

ART. 46 - ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

In Italia una manifestazione sportiva automobilistica può essere organizzata da tutti i soggetti in possesso di licenza sportiva di Organizzatore in corso di validità che abbiano iscritto la manifestazione nel Calendario Sportivo Nazionale e ottenuto dall'ACI il regolare permesso di organizzazione (RPG).

La figura giuridica e le funzioni dell'Ente o dell'Associazione che indice una manifestazione sportiva e che ha, quindi titolo a iscriverla nel Calendario sportivo detenendone i diritti di marchio e di denominazione, possono essere separate dalla figura giuridica e dalle funzioni di chi l'organizza dal punto di vista tecnico e sportivo.

Sia chi indice ed iscrive una manifestazione nel Calendario Sportivo sia chi ne ha la responsabilità organizzativa devono essere titolari di licenza di organizzatore.

Il soggetto che provvede all'iscrizione resta responsabile nei confronti della Federazione dell'adempimento di tutte le prescrizioni normative sportive, quali l'iscrizione a calendario, il versamento della tassa corrispettiva, il pagamento degli Ufficiali di Gara. Il co-organizzatore, che si assume l'onere organizzativo, sarà responsabile civilmente, amministrativamente e nei limiti previsti dal diritto penale, di ciò che succede sui campi di gara. La separazione delle due funzioni, qualora prevista, deve essere ben specificata nel RPG.

L'ACI può richiedere agli organizzatori il versamento di un deposito cauzionale a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'organizzazione di una manifestazione.

Salvo decisione del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico per ragioni di sicurezza o per il verificarsi di condizioni previste dal regolamento particolare, una manifestazione che abbia già avuto inizio non può essere rinviata o soppressa.

ART. 47 - DOCUMENTI UFFICIALI

Per ogni manifestazione devono essere compilati un regolamento particolare di gara (RPG) e un programma.

Qualsiasi disposizione contenuta nel RPG o nel programma, contraria alle norme federali, deve essere considerata nulla.

Su tutti gli RPG, i programmi e i moduli di iscrizione deve essere indicato chiaramente che la manifestazione è "organizzata conformemente ai Regolamenti Federali" se la gara è nazionale, "organizzata conformemente Codice Sportivo Internazionale" se la gara è internazionale.

ART. 48 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE VIETATE

Qualsiasi manifestazione che non sia stata organizzata in conformità con le disposizioni del Code e del presente RSN deve essere vietata.

Se una manifestazione vietata è compresa in una manifestazione per la quale è stato rilasciato il permesso di organizzazione, tale permesso deve essere considerato nullo.

ART. 49 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE RINVIATE O SOPPRESSE

Una manifestazione, o una competizione compresa nel programma di una manifestazione, può essere rinviata o annullata soltanto se le clausole di rinvio o di annullamento sono previste nel RPG o se i Commissari Sportivi o il Giudice Unico lo decidono per ragioni di forza maggiore o di sicurezza.

In caso di annullamento o di rinvio oltre le 24 ore, le tasse di iscrizione devono essere rimborsate ai partecipanti entro 10 giorni dalla data della mancata gara.

ART. 50 - PROGRAMMA

Il programma è il documento ufficiale predisposto dall'organizzatore dopo l'approvazione del RPG per informare il pubblico sullo svolgimento della manifestazione. Nel caso in cui tali informazioni figurino anche nel RPG, quest'ultimo può valere anche come programma.

ART. 51 - INDICAZIONI PRINCIPALI CHE DEVONO FIGURARE NEL PROGRAMMA

Nel programma devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

- la menzione specifica che la manifestazione è soggetta al code ed alle norme federali;
- la data e la località di svolgimento e il percorso di gara;
- una breve descrizione delle competizioni programmate e loro orario;
- l'elenco dei concorrenti e dei conduttori iscritti con l'indicazione delle vetture e dei loro numeri di gara;
- gli handicap, se previsti;
- l'elenco dettagliato dei premi previsti per ciascuna competizione;
- i nominativi del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico, dei Commissari Tecnici e del Direttore di Gara.

ART. 52 - REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA (RPG)

Il RPG è il documento ufficiale, propedeutico e non definitivo, obbligatorio che sancisce la rispondenza delle modalità di svolgimento della manifestazione alle norme tecnico sportive emanate dalla Federazione.

Il RPG deve essere predisposto dall'organizzatore secondo le norme federali e della FIA in caso di gara internazionale, utilizzando, ove previsti, i regolamenti tipo stabiliti dall'ACI o dalla FIA. Per le manifestazioni che comprendono più competizioni, il RPG può essere unico per le norme comuni a ciascuna di esse, mentre per quelle particolari relative a ciascuna competizione deve essere redatto un capitolo distinto.

ART. 53 - INDICAZIONI PRINCIPALI CHE DEVONO FIGURARE NEL REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA

Il RPG di ogni manifestazione sportiva, firmato dal legale rappresentante dell'Organizzatore, deve comprendere le seguenti indicazioni principali:

- l'Ente o l'Associazione che indice la manifestazione, l'Ente o Associazione che la organizza e le loro sedi (co-organizzatore ed aspirante organizzatore)
- la classificazione e la denominazione della manifestazione ed eventuali validità per Campionati, Trofei, Coppe, Challenge ecc, per ogni singola gara in programma;
- la dichiarazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme federali e al Code per le gare internazionali;
- la data e la località di svolgimento;
- il percorso (descrizione, lunghezza, senso di marcia);

- la distanza o la durata;
- i concorrenti e conduttori ammessi e le relative licenze sportive richieste;
- le caratteristiche e classificazione delle autovetture ammesse;
- le tasse, termini e le modalità di iscrizione;
- l'ubicazione della Direzione di Gara ed in particolare dell'Albo Ufficiale di gara sul quale devono essere pubblicate le comunicazioni ufficiali di interesse per i concorrenti (elenco partenti, classifiche, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- le disposizioni concernenti:
 - i controlli preliminari, le verifiche ed i numeri di gara;
 - le prove ufficiali, le eventuali prove libere, le ricognizioni;
 - la partenza ed il numero massimo eventuale dei partenti;
 - lo svolgimento delle singole gare;
 - i box di pista, le riparazioni, i rifornimenti;
 - l'arrivo;
 - il parco chiuso e le verifiche post-gara;
 - le classifiche: criteri di compilazione, ora e luogo di pubblicazione;
 - i reclami e gli appelli;
 - i premi: natura, ammontare, suddivisione e distribuzione.
- richiami regolamentari concernenti:
 - il carburante ammesso;
 - la sorveglianza del percorso e le segnalazioni;
 - i dispositivi di sicurezza, i caschi, l'abbigliamento e le cinture di sicurezza;
 - la pubblicità sulle vetture;
 - i numeri di gara, le targhe, gli altri contrassegni;
 - la cauzione per verifiche a seguito di reclamo.
- la precisazione che la manifestazione può essere rinviata o annullata nei soli casi di forza maggiore riconosciuta dall'ACI o in seguito a una decisione dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico per ragioni di sicurezza;
- i nominativi degli Ufficiali di Gara previsti e del Medico responsabile del servizio sanitario di gara, ecc.

ART. 54 - RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE E DEL REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA

Il permesso di organizzazione, che costituisce l'autorizzazione della Federazione ad organizzare la manifestazione, come appreso specificato nell'art. 56, deve essere richiesto all'ACI dall'Organizzatore attraverso l'invio della bozza del RPG entro i seguenti termini:

- a) manifestazioni internazionali titolate FIA: almeno 70 giorni prima della data di effettuazione;
- b) manifestazioni titolate ACI: almeno 60 giorni prima dell'effettuazione della gara;
- c) tutte le altre manifestazioni: almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.

Se entro i termini indicati l'Organizzatore non invierà il RPG, o comunque non manifesterà la volontà di espletare la gara, questa verrà ritenuta annullata, salvo giustificati motivi riconosciuti dall'ACI.

Il RPG può essere inviato all'ACI anche tramite copia informatizzata in PDF di cui venga attestata la conformità dal legale rappresentate dell'Organizzatore rispetto alla copia cartacea nelle sue mani, che dovrà comunque essere esibita in qualsiasi momento a richiesta della Federazione.

Il RPG deve riportare il nominativo dell'Organizzatore ed il relativo numero di licenza, e ove previsto del co-organizzatore, nonché se presente dell'affiancatore. Il RPG deve rispettare quanto stabilito nel precedente Art. 53 e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso.

Deve, inoltre, essere vistato dalla Delegazione Regionale ACI competente per territorio;

l'inosservanza di tale obbligo comporterà il mancato rilascio del permesso di organizzazione. Si precisa che il visto della Delegazione Regionale può essere inviato anche via e-mail direttamente alla Commissione competente.

La richiesta del permesso di organizzazione presuppone, in particolare, che l'Organizzatore s'impegna a:

- munirsi delle necessarie autorizzazioni delle Autorità Amministrative;
- rinunciare a qualsiasi ricorso ad Autorità o giurisdizioni diverse da quelle previste dalle norme federali e FIA;
- osservare il Code, le norme federali ed ogni altra disposizione emanata dalla FIA e dall'ACI;
- adempiere agli obblighi assicurativi richiesti dalla legge (Art. 124 del Decreto Legislativo n. 209 del 7.9.2005).

ART. 55 - RILASCIO DEL REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA

L'ACI, riscontrata l'iscrizione nel Calendario Nazionale ed il pagamento dei relativi diritti ACI e FIA, ove previsto, apportate le eventuali modifiche alla bozza del RPG, restituirà una copia dello stesso firmata per certificazione di conformità alla regolamentazione sportiva e tecnica federale, di norma entro 15 giorni dalla data della sua ricezione.

Nel caso di trasmissione per e-mail della richiesta di visto del RPG, l'ACI, potrà restituire sempre via e-mail, copia del Regolamento Particolare di Gara firmato alle seguenti condizioni:

- che la richiesta sia pervenuta per e-mail dall'Organizzatore o dalla Delegazione Regionale ACI competente per territorio;
- che l'indirizzo e-mail da cui il RPG vistato viene trasmesso è quello della Segreteria della Commissione competente ovvero quello della Segreteria della Direzione Sport di ACI;
- che nell'e-mail di cui sopra si faccia riferimento a tutti gli estremi della gara;
- che essa contenga l'annotazione di tutte le modifiche effettuate in sede di correzione del RPG;
- che l'e-mail contenga in allegato il foglio firme completo e correttamente compilato;
- che l'e-mail contenga il numero di approvazione ACI.

Il RPG delle gare per le quali è richiesto l'ottenimento del nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pur se approvato dall'ACI, sarà condizionato ai fini della sua validità all'ottenimento del nulla-osta stesso.

ART. 56 – RILASCIO DEL PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE

Il permesso di organizzazione è il documento con il quale la Federazione autorizza lo svolgimento di una manifestazione sportiva.

Nessuna competizione sportiva automobilistica può essere organizzata in Italia senza il permesso di organizzazione rilasciato dall'ACI e senza il controllo tecnico e sportivo dell'ACI stesso.

E' dovuto all'ACI il pagamento di un diritto per il rilascio del permesso di organizzazione. L'entità di detto diritto di organizzazione è stabilita dalla tabella di cui all'Appendice 9 art. 1.3. e comprende: analisi e controllo dell'RPG; verifica di conformità ai regolamenti tecnico-sportivi federali; controllo su posizione contabile dell'organizzatore; controllo della regolarità delle licenze di tutti i soggetti sportivi inseriti nell'RPG; controllo dell'omologazione piste e collaudo percorsi; controllo dell'esistenza del piano di emergenza sanitaria; copertura polizza assicurativa RCT e RCA e servizi connessi all'eventuale denuncia di sinistro; conferimento incarico agli Ufficiali di Gara delegati dalla Federazione; assegnazione numero progressivo, che ne è atto conclusivo.

Il permesso di organizzazione è subordinato all'iscrizione al Calendario Nazionale e all'approvazione del RPG; viene rilasciato da ACI contestualmente all'accertamento del pagamento del relativo diritto.

Nel caso di accertate inadempienze formali, sostanziali ed economiche nei confronti dell'ACI e di mancato pagamento da parte degli Organizzatori dei servizi già prestati dagli Ufficiali di Gara e da altri titolari di licenza sportiva, il permesso di organizzazione non verrà rilasciato.

ART. 57 - CIRCOLARI INFORMATIVE

Sono comunicazioni ufficiali scritte, facenti parte integrante del Regolamento Particolare di Gara, finalizzate alla sua modifica, interpretazione e/o integrazione. Le circolari sono emesse:

- dagli Organizzatori prima dell'apertura delle iscrizioni. In questo caso esse saranno sottoposte all'approvazione di ACI Sport (o della FIA in caso di gare vevoli o candidate FIA);
- dagli Organizzatori dopo l'apertura delle iscrizioni e fino all'inizio delle verifiche ante gara. In questo caso esse saranno sottoposte all'approvazione del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico, tranne i casi di variazione dei termini contrattuali e del percorso che devono essere sottoposti all'approvazione rispettivamente di ACI Sport e del Direttore di Gara. In caso di gara vevole o candidata FIA, le circolari informative devono essere sottoposte all'approvazione della FIA;
- dai Commissari Sportivi o dal Giudice Unico durante la manifestazione, con eccezione delle modifiche di percorso, per le quali le circolari informative devono essere emesse dal Direttore di Gara.

Le circolari informative devono essere datate, numerate, pubblicate sull'Albo Ufficiale di Gara e comunicate ai Concorrenti i quali le firmeranno per presa visione.

ART. 58 - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Una manifestazione sportiva può essere organizzata sia su strada che su pista o su entrambi i tipi di percorso.

Gli organizzatori con la richiesta del permesso di organizzazione si impegnano a munirsi delle prescritte autorizzazioni amministrative, comprese quelle relative all'approvazione del percorso, e ad ottemperare a tutte le disposizioni impartite dall'autorità governativa e di pubblica sicurezza.

Le manifestazioni sportive organizzate su strade aperte al traffico devono svolgersi conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada. Le infrazioni devono essere sanzionate dai Commissari Sportivi o dal Giudice Unico.

Le manifestazioni sportive organizzate in autodromo sono soggette a tutte le prescrizioni del Code, del presente RSN e degli RDS, ma possono essere soggette anche a disposizioni particolari, appositamente definite, che disciplinano la guida delle vetture da competizione in un autodromo.

ART. 59 - NULLA OSTA MINISTERIALI

Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo Codice della Strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche di competenza delle Regioni o degli Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

Rientrano in tale fattispecie le manifestazioni di Velocità in Salita, i Rally, i Cross Country Rally, gli Slalom (con percorso a partire dai 3 km. o comunque che non abbiano una velocità di percorrenza ridotta) e tutte le altre tipologie di gara (es: Regolarità e Formula Challenge) che prevedono la chiusura al traffico dei percorsi di gara e che non abbiano una velocità di percorrenza ridotta.

Si precisa che non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo Codice della Strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane e similari purché con velocità di percorrenza ridotta.

Per velocità di percorrenza ridotta, per tutte le competizioni sopra richiamate, si intende una

velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Sempre ai fini dello snellimento delle procedure, il nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km./h e le manifestazioni di abilità di guida (slalom e formula challenge) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km.), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo e velocità libera di lunghezza non superiore a 200 m. ed a 150 m. rispettivamente), con velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 Km/h, purché non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico ed al traffico ordinario.

È necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dall'ACI, in qualità di Federazione Sportiva Automobilistica, e ciò anche per verificare il "carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ed anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Tale parere preventivo non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo Codice della Strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della Federazione.

Fanno comunque fede le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanata annualmente dallo stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 60 - PUBBLICAZIONE DEI REGOLAMENTI PARTICOLARI

L'organizzatore deve curare la massima e tempestiva diffusione del RPG. Un RPG non può essere oggetto di pubblicazione, totale o parziale, prima di aver ricevuto l'approvazione dell'ACI, pena l'applicazione per i trasgressori di una delle penalità previste dal presente Regolamento.

ART. 61 - MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PARTICOLARI

Le modifiche apportate al RPG dopo la sua approvazione devono essere contenute in apposite circolari informative di cui al precedente Art. 57.

All'ACI, in ogni caso, è riservata la facoltà di modificare gli RPG già approvati.

CAPITOLO VI

Manifestazioni - Iscrizioni alle gare

ART. 62 - ISCRIZIONI

Con l'iscrizione si conclude un contratto fra il concorrente e l'organizzatore che può essere firmato congiuntamente o risultare da uno scambio di corrispondenza. Il contratto obbliga il concorrente a prendere parte alla competizione, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati. Obbliga l'organizzatore a rispettarlo nei limiti di quanto previsto dall' RPG a condizione che il concorrente abbia fatto tutto il possibile per partecipare lealmente alla competizione.

ART. 63 – LIMITAZIONE ALL'ISCRIZIONE AD UNA GARA

Il legale rappresentante di un organizzatore non può partecipare quale concorrente/o conduttore alla manifestazione da lui organizzata.

Fa eccezione il caso in cui la gara in questione appartenga ad un Campionato, Trofeo, Coppa o Serie di cui il legale rappresentante dell'organizzatore non sia promotore ed a cui dimostri di

partecipare.

ART. 64 - APERTURA DELLE ISCRIZIONI

L'organizzatore può aprire le iscrizioni soltanto dopo il rilascio, da parte dell'ACI, dell'RPG.

Le domande di iscrizione devono essere redatte sugli appositi moduli forniti dall'organizzatore.

Devono indicare cognome, nome, indirizzo, categoria e numero di licenza sportiva dei concorrenti e dei conduttori, numero di patente dei conduttori, ove richiesta; modello, gruppo/formula e classe delle vetture con il relativo numero di passaporto tecnico/HTP, l'eventuale scuderia di appartenenza e l'eventuale preparatore/noleggiatore; firma del concorrente ed altre eventuali indicazioni richieste dall'Organizzatore.

Le domande d'iscrizione devono essere inviate all'organizzatore entro i termini previsti dal presente Regolamento e dagli RPG.

Gli RPG possono prevedere una proroga per la designazione dei conduttori.

Se il RPG prevede una tassa d'iscrizione, le domande d'iscrizione devono essere perfezionate, sotto pena di nullità, con il pagamento della tassa.

I concorrenti e i conduttori con licenza ACI che desiderano partecipare ad una competizione internazionale all'estero devono ottenere l'autorizzazione preliminare della Federazione.

Parimenti, i concorrenti e i conduttori con licenza straniera che desiderano partecipare ad una competizione internazionale in Italia devono ottenere l'autorizzazione preliminare della Federazione Sportiva Nazionale di provenienza. L'autorizzazione può avere la forma che l'ACI o la Federazione Sportiva Nazionale interessata ritengono più conveniente: apposizione di un visto sul modulo d'iscrizione, rilascio di un'autorizzazione per una o più gare, rilascio di un'autorizzazione di carattere generale (per uno o più Paesi, per un periodo determinato o per tutta la durata della validità della licenza).

L'accettazione, da parte di un organizzatore, dell'iscrizione di concorrenti e di conduttori stranieri senza l'autorizzazione della Federazione Sportiva Nazionale che ha rilasciato la licenza, costituisce un'infrazione che, se portata a conoscenza della FIA, può essere sanzionata con una ammenda il cui importo è stabilito discrezionalmente dalla FIA.

ART. 65 - CONDIZIONI E MODALITÀ DELLE ISCRIZIONI

Le domande d'iscrizione devono essere firmate dal concorrente titolare della relativa licenza, ed essere inviate all'organizzatore unitamente alla tassa d'iscrizione prevista dal RPG nei limiti di quanto dispone la normativa federale di settore, salvo eventuale diversa procedura prevista dai regolamenti dei singoli Campionati.

Il RPG può stabilire che la tassa di iscrizione venga rimborsata, in tutto o in parte, ai concorrenti che abbiano soddisfatto le condizioni previste. La tassa deve essere, comunque, rimborsata ai concorrenti la cui iscrizione non sia accettata e nel caso in cui la gara non abbia luogo.

In casi particolari, con l'approvazione dell'ACI, gli organizzatori possono richiedere, ed il RPG può stabilire, che ogni concorrente versi, a garanzia della propria partecipazione, una cauzione da rimborsarsi se lo stesso avrà regolarmente preso la partenza.

Le domande di iscrizione prive di una delle indicazioni riportate al precedente Art. 64 e non regolarizzate entro il termine di chiusura delle iscrizioni sono nulle a tutti gli effetti.

Indipendentemente da quanto previsto nel comma precedente, sono parimenti nulle le domande di iscrizione non perfezionate dal pagamento della tassa di iscrizione.

È fatto obbligo al concorrente che abbia inviato regolare domanda di iscrizione, di preavvisare l'organizzatore, prima della chiusura delle verifiche ante gara, della eventuale impossibilità a partecipare alla manifestazione. Il mancato preavviso comporta il deferimento agli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione.

ART. 66 - CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI

La data e l'ora di chiusura delle iscrizioni devono essere indicate obbligatoriamente nel RPG.

Le iscrizioni alle manifestazioni internazionali devono chiudersi almeno 7 giorni prima della data di inizio della gara.

Le iscrizioni a tutte le altre manifestazioni devono chiudersi almeno il lunedì precedente la data di inizio della gara.

Per data di inizio delle manifestazioni si intende quella di inizio delle verifiche sportive ante gara.

In caso di motivata richiesta da parte dell'organizzatore, l'ACI può ridurre i termini di cui sopra per le gare nazionali.

ART. 67 - SPEDIZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni possono essere contratte tramite qualsiasi mezzo di comunicazione anche elettronica a condizione che siano inviate prima dell'ultima ora fissata per la chiusura delle iscrizioni e che siano accompagnate dal giustificativo di pagamento della tassa d'iscrizione, se prevista. Farà fede l'ora di spedizione indicata sulla comunicazione inviata.

ART. 68 - NULLITÀ DI UNA ISCRIZIONE

Sono considerate nulle, comunque inefficaci ai fini sportivi, le iscrizioni:

- spedite dopo la scadenza del termine di chiusura;
- prive della tassa d'iscrizione;
- prive delle indicazioni di cui al presente Regolamento;
- contenenti una falsa dichiarazione. In questo caso l'organizzatore deve segnalare il concorrente all'ACI per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari ed incamerare la tassa d'iscrizione.

ART. 69 - RIFIUTO DI UNA ISCRIZIONE

L'organizzatore può rifiutare l'iscrizione di un concorrente e di un conduttore motivandone il rifiuto.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere notificato all'interessato (nel caso di rifiuto del conduttore la notifica deve essere fatta anche al concorrente) nei seguenti termini:

- per le gare internazionali, entro 2 giorni dalla data di ricezione dell'iscrizione e al più tardi 5 giorni prima dell'inizio della gara;
- per tutte le altre gare, al più tardi il giorno successivo a quello della chiusura delle iscrizioni.

L'organizzatore deve comunicare, negli stessi termini, il rifiuto dell'iscrizione e i motivi anche alla Federazione.

Sulle controversie decide il Presidente dell'ACI.

ART. 70 - ISCRIZIONI CONDIZIONATE

Salvo quanto altrimenti previsto, il RPG può prevedere che alcune iscrizioni siano accettate con riserva al verificarsi di determinate condizioni (ad esempio quando il numero degli ammessi è limitato e si libera un posto per la rinuncia di un concorrente già iscritto).

Una iscrizione condizionata deve essere notificata all'interessato al più tardi il giorno successivo a quello della chiusura delle iscrizioni. Il concorrente iscritto sotto condizione non è soggetto alle prescrizioni dell'Art. 76.

ART. 71 - CONSERVAZIONE DELLE SCHEDE D'ISCRIZIONE

L'organizzatore è obbligato a conservare le schede d'iscrizione per un periodo di due anni a partire dalla data di effettuazione della gara. Le schede dovranno essere messe a disposizione per ogni eventuale richiesta della Federazione.

ART. 72 - DESIGNAZIONE DEGLI AMMESSI

Il RPG deve indicare il criterio di designazione degli ammessi alla manifestazione (in ordine di ricevimento delle iscrizioni, per estrazione a sorte, ecc.) nel caso in cui il numero delle iscrizioni ricevute superi il numero massimo dei concorrenti fissato dalle norme di riferimento.

ART. 73 - SOSTITUZIONE DEI CONDUTTORI

La sostituzione dei conduttori già iscritti può essere autorizzata dai Commissari Sportivi solo se prevista dal RPG di una competizione che ne deve precisare i casi ed il termine ultimo.

ART. 74 - NOMINA DEI SUPPLEMENTI

I concorrenti e i conduttori esclusi in base alle disposizioni dell'Art. 72 (perché in soprannumero) possono essere ammessi come supplenti, previo accordo con l'Organizzatore.

ART. 75 - ISCRIZIONE DI UNA VETTURA

Una vettura non può essere iscritta più di una volta in una stessa competizione.

In circostanze eccezionali, l'ACI può derogare al comma precedente autorizzando la stessa vettura ad essere iscritta due volte nella stessa competizione a condizione che sia guidata soltanto una volta dallo stesso conduttore.

ART. 76 - DIVIETO DI SOSTITUZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE CON UN'ALTRA

Costituisce violazione delle norme federali il comportamento di un concorrente che, essendosi iscritto, o di conduttore che, avendo accettato di condurre in una manifestazione, non vi prenda parte e partecipi ad un'altra manifestazione organizzata lo stesso giorno in un altro luogo.

Se le due manifestazioni si svolgono in Paesi differenti, l'ACI e l'altra Federazione Sportiva Nazionale interessata devono accordarsi sulla sanzione da adottare. Se le due Federazioni Sportive Nazionali non raggiungono un accordo, la questione è sottoposta alla FIA che decide inappellabilmente.

ART. 77 - CAMBIO DI CONDUTTORE

Il cambio di conduttore è permesso solo prima della chiusura delle iscrizioni, a condizione che non sia vietato negli RPG. Il cambio di conduttore è permesso dopo la chiusura delle iscrizioni solo se ciò non implichi un cambiamento di concorrente.

Dopo la pubblicazione dell'elenco degli iscritti, il cambio, se previsto dal RPG, deve essere autorizzato dal Collegio dei Commissari Sportivi o dal Giudice Unico.

ART. 78 - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI NON DISTANZIATE

E' vietato ad un conduttore prendere parte a più manifestazioni se le stesse non sono distanziate fra di loro almeno 24 ore effettive, calcolate dall'ora di termine di una competizione, all'ora di inizio delle prove ufficiali della successiva.

In casi speciali, in relazione alle caratteristiche ed al luogo di svolgimento delle singole manifestazioni, l'ACI ha la facoltà di concedere eventuali deroghe, su richiesta degli Organizzatori o dei concorrenti da presentarsi prima della chiusura delle iscrizioni.

ART. 79 - DURATA MASSIMA DI GUIDA

Un conduttore non può guidare in competizione per più di 4 ore consecutive; il successivo periodo di riposo deve essere di almeno un'ora.

Tale limite non si applica nei Rally e nelle gare di Regolarità.

ART. 80 - DESIGNAZIONI MULTIPLE

Nessun conduttore può essere designato più di una volta nella stessa competizione.

L'ACI può, su richiesta, concedere una deroga a condizione che il conduttore guidi ogni volta una vettura diversa.

La possibilità di ammettere, in deroga, designazioni multiple deve figurare sul RPG.

Nel settore karting, nelle gare non titolate ed in quelle valide per i Campionati Regionali, è autorizzata la partecipazione dei conduttori ad un massimo di due classi nell'ambito della stessa manifestazione.

ART. 81 - ELENCO UFFICIALE DEI CONCORRENTI E DEI CONDUTTORI

L'organizzatore deve inserire l'elenco degli iscritti nella procedura informatizzata ACI e mettere a disposizione di ogni concorrente, almeno 24 ore prima dell'inizio di una competizione, l'elenco ufficiale dei concorrenti e dei conduttori che prendono parte alla competizione stessa. L'elenco deve contenere le seguenti informazioni:

- organizzatore;
- data, luogo e denominazione della manifestazione;
- nominativo dei concorrenti e dei conduttori e numeri delle loro licenze;
- marca, tipo, cilindrata delle vetture e, quando è il caso, categoria, gruppo e classe di appartenenza.

L'organizzatore deve inviare all'ACI anche l'elenco delle eventuali iscrizioni nulle (con l'indicazione delle ragioni di nullità) e delle iscrizioni rifiutate.

ART. 82 - PUBBLICAZIONE DELLE ISCRIZIONI

È vietato rendere pubblici i nomi dei concorrenti e dei conduttori non regolarmente iscritti.

È, altresì, vietato dare pubblica notizia delle iscrizioni prima del termine di chiusura stesse.

I concorrenti iscritti con riserva devono essere designati tali all'atto della pubblicazione delle iscrizioni.

L'organizzatore che non rispetta le presenti disposizioni è soggetto alle sanzioni previste dalle norme federali.

ART. 83 - ISCRIZIONI ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

I concorrenti licenziati ACI che si iscrivono ad una manifestazione non riconosciuta ufficialmente dalla FIA o dall'ACI sono soggetti alle sanzioni previste dal Codice Internazionale e dalla norme federali.

I conduttori per essere iscritti alle gare internazionali devono essere in possesso di una licenza internazionale.

CAPITOLO VII

Manifestazioni - Concorrenti e Conduttori

ART. 84 - DEFINIZIONE DI CONCORRENTE

Il concorrente è una persona fisica o giuridica che iscrive ad una manifestazione sportiva una

autovettura nonché il o i relativi conduttori. Il concorrente deve essere munito della licenza di concorrente rilasciata dall' ACI.

ART. 85 – DEFINIZIONE DI CONDUTTORE

Il conduttore è chiunque conduca una vettura in una manifestazione sportiva. Il conduttore deve essere munito di una licenza di conduttore rilasciata dall' ACI.

Il conduttore può essere anche concorrente, ed in questo caso deve essere munito della licenza di concorrente/conduttore.

ART. 86 – DEFINIZIONE DI CONCORRENTE/CONDUTTORE PROFESSIONISTA

Si intende per concorrente o conduttore professionista colui che dichiara alle autorità fiscali competenti le entrate percepite sotto forma di salario o sponsorizzazione partecipando a gare sportive. Al fine di ottenere una licenza di concorrente/conduttore professionista l'interessato deve fornire una dichiarazione presso l'ACI o la FIA che giustifichi il suo stato professionale.

ART. 87 - LICENZA DI CONCORRENTE E DI CONDUTTORE

Le licenze di concorrente e di conduttore sono certificati di avvenuta registrazione nel data base ACI rilasciati alle persone fisiche o giuridiche che ne fanno richiesta e intendono partecipare come concorrenti e/o conduttori a una competizione.

L'ACI è autorizzata dalla FIA al rilascio delle licenze internazionali di concorrente e di conduttore, secondo le norme da essa stabilite.

L'ACI rilascia le licenze nazionali secondo un modello di sua scelta.

Ad una stessa persona fisica possono essere rilasciate una sola licenza di concorrente ed una sola licenza di conduttore.

La licenza di concorrente - persona fisica - non consente l'iscrizione contemporanea di più autovetture e conduttori alla stessa competizione e/o a competizioni diverse.

Le licenze di concorrente "Persona Giuridica" sono rilasciate agli Enti riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, alle Ditte individuali, nonché a tutte le forme di società di persone e di capitali previste dal Codice Civile.

Per quanto riguarda le società estere, queste debbono avere una stabile organizzazione in Italia, nonché una forma societaria assimilabile a quelle previste nel territorio italiano.

La licenza di concorrente persona giuridica consente l'iscrizione contemporanea di più autovetture e conduttori alla stessa competizione e/o a competizioni diverse.

I conduttori in possesso di licenza ACI sono suddivisi in qualifiche, ai fini della partecipazione alle diverse tipologie di gara con i vari tipi di vettura.

ART. 88 - ESIBIZIONE DELLA LICENZA

I concorrenti e i conduttori iscritti ad una gara devono esibire le licenze quando queste sono richieste da un Ufficiale di Gara.

I conduttori sono anche tenuti ad esibire, quando richiesto, la patente di abilitazione alla guida.

Il rifiuto di esibizione delle licenze e della patente di guida comporta l'immediata esclusione dalla competizione, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni disciplinari da parte dei competenti Organi di Giustizia dell'ACI ai quali il trasgressore deve essere deferito.

ART. 89 - OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONDUTTORI

Le presenti disposizioni valgono, in quanto applicabili, per tutti i tipi di competizioni e di percorso.

Nelle competizioni, oltre ad attenersi alle prescrizioni previste dal RPG, anche in relazione alle caratteristiche del percorso, i conduttori devono:

- a) presentarsi alla partenza in buone condizioni fisiche e psichiche;
- b) attenersi alle segnalazioni degli Ufficiali di gara;

- c) indossare il prescritto vestiario di gara ed in particolare il casco protettivo.
- d) non compiere, per nessun motivo, anche per breve tratto, il percorso in senso opposto a quello di corsa, sia durante la gara, sia durante le prove ufficiali, e non procedere in retromarcia fuori dello spazio antistante ai box;
- e) mantenere di norma la propria traiettoria, evitando manovre scorrette.
- f) agevolare, per quanto possibile, i sorpassi, tenendo conto che gli stessi possono avvenire da entrambi i lati. I conduttori doppiati o che stanno per essere doppiati, devono immediatamente cedere il passo al conduttore doppiante, eventualmente anche rallentando l'andatura;
- g) mantenere la propria traiettoria, dopo aver superato un'altra vettura, per un tratto sufficiente a non interferire con la marcia del veicolo superato;
- h) transitare al largo davanti ai box, salvo il caso di fermata agli stessi;
- i) entrare ai box curando di non intralciare le vetture in corsa e tenendo una velocità ridotta per non creare pericolo alle persone presenti nella zona box;
- j) effettuare i rifornimenti e le altre operazioni ai box secondo le prescrizioni federali e del regolamento particolare della competizione;
- k) assicurarsi, nel lasciare il proprio box, di non intralciare le altre vetture ed immettersi in pista o sul percorso di gara solo dietro autorizzazione dell'ufficiale di gara addetto;
- l) non effettuare, in genere, manovre che per la loro natura o per le circostanze in cui avvengono possano risultare pericolose. Una condotta di gara pericolosa comporta l'esclusione dalla competizione anche se non intenzionale o se imputabile a imperizia o deficienza umana o meccanica, quale quella risultante da ripetuti testa coda o uscite di strada. In tali casi i provvedimenti non hanno carattere disciplinare;
- m) non attraversare per alcun motivo la pista a piedi se non previa autorizzazione e sotto la sorveglianza di un ufficiale di gara;
- n) spostare subito la vettura, nel caso di arresto lungo il percorso, fuori dalla pista o, in assenza di banchina, quanto più possibile sul margine della pista stessa, collocandola lontano dalle curve ed in modo visibile per gli altri conduttori, e chiedendo comunque l'intervento degli ufficiali di gara;
- o) non spingere o fare spingere la vettura sia per riprendere la gara dopo un arresto lungo il percorso, sia dopo essersi fermati ai box, tranne quando autorizzato dalle RDS ai RPG;
- p) non effettuare ricognizioni del percorso di gara al di fuori dei periodi in cui le stesse sono autorizzate.

ART. 90 – RESPONSABILITA' DEL CONCORRENTE

Il concorrente è responsabile delle azioni e delle omissioni di chiunque partecipi ad una competizione e di chiunque fornisca per suo conto una prestazione collegata alla competizione; in particolare rientrano in tale ambito i suoi dipendenti diretti o indiretti, i suoi conduttori, i suoi meccanici, preparatori/noleggiatori, consulenti, fornitori, passeggeri e chiunque sia autorizzato dal concorrente ad accedere agli spazi riservati. Inoltre ciascuno di questi è ugualmente responsabile di ogni infrazione al Code, al RSN e agli RDS. Il concorrente deve fornire all'organizzatore, e all'ACI su richiesta, la lista completa delle persone, laddove licenziate, che partecipano o forniscono per suo conto una prestazione collegata alla competizione.

ART. 91 - RAPPRESENTANZA, IN SEDE DI GARA, DEI CONCORRENTI PERSONA GIURIDICA

In sede di gara, il concorrente persona giuridica è rappresentato, a tutti gli effetti, dal proprio legale rappresentante.

Può essere rappresentato anche da persona munita di delega scritta oppure dal conduttore che lo stesso concorrente PG ha iscritto alla gara. In questo caso la persona delegata e il conduttore sono

legittimati a presentare reclami; a rappresentare il concorrente nei confronti degli Ufficiali di Gara competenti e a preavvisare ricorso in appello, fermo restando che, nelle fasi successive, il ricorso deve essere presentato direttamente dal concorrente PG nei modi e nei termini previsti dal RSN o nel Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il potere di delega del conduttore è limitato ai fatti e agli avvenimenti della manifestazione alla quale il conduttore è stato iscritto che riguardano in prima persona esso stesso conduttore e/o altro conduttore componente l'equipaggio, non estendendosi la delega ad altri conduttori e/o equipaggi iscritti dal medesimo concorrente PG.

Il legale rappresentante di un concorrente PG, indipendentemente dal fatto di essere presente o meno alla manifestazione, può sostituire o affiancare la persona alla quale ha rilasciato delega e/o il conduttore interessato.

ART. 92 - RITIRO DELLA LICENZA DEL CONCORRENTE E DEL CONDUTTORE

L'ACI ha in ogni momento il potere di controllare la regolarità degli attestati e/o delle licenze emesse e di procedere, se necessario, al loro ritiro amministrativo.

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico o gli A.C. che constatino l'alterazione o la contraffazione della licenza trattengono la card plastificata che trasmettono all'ACI per il relativo ritiro amministrativo.

ART. 93 – EQUIPAGGIAMENTI DI SICUREZZA

Gli equipaggiamenti di sicurezza dei conduttori (abbigliamento ignifugo, casco, dispositivo di ritenuta della testa, ecc) sono indicati negli RDS.

CAPITOLO VIII

Manifestazioni - Partenze

ART. 94 - PARTENZA

La partenza è l'istante in cui viene dato il segnale di partenza ad una o più vetture a seconda se prendano il via singolarmente o insieme. Le partenze, siano esse isolate (vettura singola o coppia di vetture) che in gruppo (più vetture) si distinguono in due tipi:

- partenza lanciata;
- partenza da fermo.

I concorrenti sono considerati come partiti nel momento in cui è dato loro il segnale di partenza, quale che sia il tipo di partenza. In nessun caso tale segnale può essere ripetuto.

In tutte le competizioni diverse dai tentativi di record, gli RDS e gli RPG devono indicare le caratteristiche della partenza. In casi di cronometraggio, questo comincia alla partenza.

ART. 95 - LINEA DI PARTENZA

Per tutte le competizioni che comportano una partenza lanciata, la linea di partenza è la linea al passaggio della quale ha inizio il cronometraggio della/delle vetture.

Per le competizioni che comportano una partenza da fermo, la linea di partenza è la linea rispetto alla quale è determinata la posizione che ogni vettura deve occupare prima della partenza (griglia o schieramento di partenza).

Gli RDS e gli RPG devono indicare i criteri con cui sono stabiliti gli schieramenti di partenza.

ART. 96 - PARTENZA LANCIATA

Una partenza è detta lanciata se le vetture sono già in movimento quando inizia il cronometraggio.

Nelle partenze lanciate i concorrenti possono essere preceduti da uno starter a bordo di una vettura staffetta finché non viene dato il segnale di partenza. In questo caso la partenza avviene nel momento in cui la prima vettura, diversa dalla staffetta, taglia la linea di partenza.

ART. 97 - PARTENZA DA FERMO

Una partenza è detta da fermo se le vetture sono immobili nel momento in cui viene dato l'ordine di partenza.

Nei tentativi di record con partenza da fermo, la vettura deve essere posizionata in modo tale che la parte della vettura destinata a far scattare il cronometro, al passaggio sulla linea di partenza, si trovi al massimo a 10 cm dietro questa linea. Il motore deve essere messo in moto prima della partenza.

Nelle le altre competizioni con partenza da fermo, gli RPG devono indicare se, prima del segnale di partenza, il motore della vettura deve essere in moto o spento.

Nelle competizioni dove le vetture partono isolatamente o schierate su una sola fila:

- se i tempi sono presi automaticamente, la o le vetture devono essere posizionate prima della partenza come indicato per i tentativi di record con partenza da fermo;
- se i tempi sono presi manualmente, la o le vetture devono essere posizionate prima della partenza, in modo tale che la sezione delle ruote anteriori a contatto con il suolo si trovi sulla linea di partenza.

Qualunque sia la posizione assegnata alle vetture in rapporto alla linea di partenza, i tempi devono essere presi a partire dal momento in cui è dato il segnale di partenza.

Dopo la partenza, in caso di competizione in circuito chiuso, ogni vettura deve essere cronometrata al suo passaggio sulla linea di partenza posta davanti alla postazione di cronometraggio, a meno che non sia indicato diversamente nel RPG.

Dopo la pubblicazione dello schieramento di partenza, la posizione del conduttore che non può partire deve essere lasciata vacante e gli altri conduttori devono mantenere la loro posizione iniziale sullo schieramento.

ART. 98 - PARTENZE IN SERIE - MANCHE

Una competizione può prevedere delle partenze in serie la cui composizione deve essere stabilita dall'organizzatore e indicata nel RPG. La composizione delle serie può essere modificata, se necessario, soltanto dal Collegio dei Commissari Sportivi o dal Giudice Unico.

ART. 99 - INTERVALLO TRA LE PARTENZE

L'intervallo tra i partenti viene previsto nei singoli RDS.

ART. 100 - ORDINI DELLO STARTER

I conduttori, con le rispettive vetture, sono da considerare agli ordini dello starter dal momento in cui si sono posti nello schieramento di partenza e fino al momento in cui viene dato il segnale di partenza.

Nelle competizioni organizzate in Italia, lo starter deve essere obbligatoriamente il Direttore di Gara o il Direttore di Prova, a meno che l'uno o l'altro designi un altro Ufficiale per tale incarico.

ART. 101 - PARTENTI E PARTITI

Sono "partenti" i conduttori che, superate le operazioni di verifica ante gara, vengono compresi nell'elenco dei verificati e quindi ammessi alla partenza.

Sono "partiti" i conduttori che hanno preso la partenza.

ART. 102 - SEGNALE DI PARTENZA

Il segnale di partenza può essere dato o per mezzo di un semaforo o per mezzo della bandiera di partenza.

ART. 103 - PENALITÀ PER FALSA PARTENZA

E' considerata falsa partenza quando un conduttore:

- non si trova nella corretta posizione di partenza (prevista dagli RDS o dagli RPG)
- lascia la posizione che gli è stata assegnata prima che venga dato il segnale di partenza
- si trova in movimento quando viene dato il segnale di partenza, in caso di partenza da fermo
- accelera anzitempo o irregolarmente in caso di partenza lanciata o non tiene la formazione prescritta (tali casi devono essere prescritti dal RDS o dal RPG o essere specificati dal direttore di Gara o dal Direttore di prova)

Qualsiasi falsa partenza costituisce infrazione ai regolamenti.

Se il RPG lo prevede, il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico possono aumentare le penalità di cui ai commi precedenti (ad es. stop and go, passaggio per la corsia dei box, ecc.) nei limiti previsti dal regolamento e tenendo conto dell'indebito vantaggio derivato al conduttore dalla falsa partenza.

ART. 104 - ADDETTI ALLA PARTENZA

In una competizione possono essere designati uno o più ufficiali di gara addetti a controllare le partenze. Gli addetti alla partenza devono segnalare immediatamente al Direttore di Gara le false partenze che hanno rilevato.

CAPITOLO IX

Manifestazioni – Impianti e Percorsi

ART. 105 - DEFINIZIONI E GENERALITÀ

Percorso: una strada o circuito, e le inerenti installazioni, utilizzate per le competizioni automobilistiche. Un percorso può essere non-permanente, semi-permanente o permanente a seconda del carattere delle sue installazioni e la sua disponibilità per le competizioni.

Circuito: un percorso chiuso, permanente o non permanente, che inizia e termina nello stesso punto, costruito o adattato appositamente per le corse automobilistiche.

Pista: una strada costruita appositamente o adattata per essere utilizzata per competizioni in circuito. Una Pista è definita dai bordi esterni della superficie da corsa.

Autodromo: circuito permanente dotato di installazioni complete e di pista appositamente costruita per le competizioni (eventualmente con speciali caratteristiche quali, ad esempio, le curve sopraelevate).

Minimpianto: circuito permanente dotato di pista appositamente costruita per le competizioni di lunghezza minima 1000 massima 1600 mt.

Nuovo Circuito: il termine “nuovo circuito” indica un circuito che non è stato usato per una gara nazionale/internazionale. Un circuito, permanente o non permanente, non è più considerato nuovo una volta che è stato utilizzato per una gara nazionale/internazionale, ma tutte le eventuali modifiche apportate successivamente possono essere considerate come nuovi elementi che lo riclassificano come “nuovo circuito”.

Kartodromo: percorso chiuso, permanente o temporaneo, che inizia e finisce nello stesso punto, costruito specificatamente o adattato per le competizioni Karting.

Impianto permanente: si considerano impianti permanenti gli autodromi, i minimpianti ed i kartodromi ed altre tipologie identificate dalla Federazione (es. Rallycross e Autocross) che devono avere l'omologazione come circuiti o altra tipologia definita dall'ACI.

Ispezione: una visita da parte di delegati (in possesso di licenza di “Ispettore”) dell'ACI (o della

FIA) al fine di fornire delle indicazioni in conformità con la regolamentazione nazionale/internazionale applicabile; di verificare o approvare i lavori realizzati sulla base di tali raccomandazioni; di verificare tutte le condizioni ed i servizi richiesti per lo svolgimento di una gara nazionale/internazionale o di verificare annualmente il buono stato di conservazione dell'impianto (o del percorso) al fine di rinnovare l'omologazione nazionale e quindi la licenza di esercizio (o l'approvazione del percorso di gara).

Ispettore: la licenza di Ispettore è rilasciata con decisione della Giunta Sportiva ACI su proposta del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi e abilita ad effettuare le ispezioni disposte da ACI.

Gli Ispettori incaricati dall'ACI di effettuare un'ispezione, ove prevista (impianti permanenti, gare di velocità in salita, slalom, formula challenge, rally, ecc.) dovranno utilizzare i moduli appositamente predisposti. I moduli previsti sono:

- a) "Rapporto d'Ispezione" per gli Impianti permanenti, ad eccezione dei Kartodromi
- b) "Fiche d'omologazione" per i Kartodromi
- c) "Rapporto d'Ispezione" per tutte le altre tipologie di gara
- d) "Relazione Riservata" per tutte le altre tipologie di gara

I moduli dovranno essere compilati in ogni loro parte, corredati tassativamente dai disegni e dai documenti relativi al percorso di gara o impianto, ed inviati alla Commissione competente e, solo via e-mail, alla segreteria del Gruppo di Lavoro Permanente Piste & Percorsi ACI.

Durata Omologazione: (dalla data dell'ispezione): triennale per i Kartodromi; biennale per i Minimpianti; triennale per le omologazioni FIA dei Circuiti/Piste; triennale per le omologazioni ACI dei Circuiti/Piste con l'obbligo di ispezione annuale. L'ACI si riserva la facoltà di ridurre i suddetti termini in relazione alle specificità di ogni singolo caso.

Miglio, Chilometro: Per tutte le conversioni da misure inglesi a misure metriche, o viceversa, il miglio è considerato di 1.609,344 metri ed il chilometro di 0,62137 miglia

ART. 106 - PERCORSO

Il percorso è il tragitto che una vettura deve percorrere in gara dal traguardo di partenza a quello di arrivo.

Il percorso può essere temporaneo, semipermanente o permanente, in relazione all'esistenza di installazioni fisse e alla continuità della sua disponibilità ai fini delle manifestazioni sportive. I percorsi a seconda delle loro caratteristiche devono soddisfare le disposizioni delle specifiche norme di sicurezze di cui ai regolamenti federali.

Nessuna manifestazione sportiva può utilizzare l'identico percorso di altra manifestazione già organizzata in passato, senza il consenso dell'organizzatore della medesima. Tale consenso non è necessario nel caso in cui si tratta di manifestazione di diversa tipologia di gara oppure siano trascorsi più di tre anni dall'ultima edizione svolta.

Due percorsi di gara si intendono identici nel caso in cui coincida almeno il 70% del tracciato, anche se utilizzato in senso inverso.

In caso di controversia decide il Presidente dell'ACI, sentita la Giunta Sportiva.

ART. 107 - PERCORSI INTERNAZIONALI

È internazionale il percorso che attraversa il territorio di più nazioni.

Se una manifestazione sportiva attraversa, lungo il suo percorso, il territorio di più Paesi, gli organizzatori devono ottenere, tramite l'ACI, la preventiva autorizzazione della Federazione Sportiva Nazionale di ogni Paese attraversato.

Alle Federazioni Sportive Nazionali dei Paesi attraversati spetta il controllo sportivo su tutta la parte del percorso che rientra nei limiti del proprio territorio, restando inteso che la competenza per l'omologazione dei risultati spetta alla Federazione Sportiva Nazionale da cui dipendono gli organizzatori.

ART. 108 - APPROVAZIONE DEI PERCORSI

Il percorso di ogni manifestazione sportiva deve essere approvato dall'ACI e, limitatamente ai circuiti permanenti che ospitano competizioni internazionali, dalla FIA.

L'approvazione sportiva da parte dell'ACI o della FIA deve precedere la richiesta delle approvazioni delle autorità amministrative.

Ai fini della sua approvazione sportiva, il percorso deve rispondere alle prescrizioni regolamentari internazionali e nazionali relative alle sue caratteristiche in relazione alle competizioni per cui viene utilizzato e alle disposizioni particolari delle norme di settore.

La FIA e l'ACI possono subordinare l'approvazione di un percorso all'esecuzione di opere e di apprestamenti.

Qualora esse decidano di effettuare ispezioni del percorso, le spese relative sono a carico degli organizzatori o dei gestori della pista, a seconda dei casi.

ART. 109 - OMOLOGAZIONE DI UN IMPIANTO PERMANENTE

L'omologazione, la cui validità massima è inserita nel certificato di omologazione, sarà rilasciata, secondo le disposizioni federali, in relazione alle caratteristiche dell'impianto.

Tuttavia, essa non costituisce certificazione assoluta di sicurezza delle competizioni che con essa vengono autorizzate, stante la intrinseca pericolosità degli sport motoristici e l'impossibilità di escludere il determinarsi di eventi imprevedibili.

Essa dunque non potrà implicare alcuna responsabilità di ACI, della FIA e del CONI, né degli incaricati delle ispezioni, né dei dirigenti o funzionari, in caso di incidenti durante lo svolgimento delle competizioni e/o di qualunque altra attività svolgentesi sull'impianto.

ART. 110 - CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DI UN IMPIANTO PERMANENTE

E' il documento che attesta l'avvenuta omologazione di un impianto permanente.

Nel documento deve essere indicato almeno il nome dell'impianto, la durata dell'omologazione, la lunghezza del tracciato, il senso di marcia, la capienza, le classi ammesse (ove fissate). Esso recherà inoltre la seguente dicitura:

“Il presente certificato viene rilasciato a seguito della omologazione dell'impianto, effettuata sulla base del progetto presentato all'ACI e verificato, nella sua realizzazione e nel rispetto della normativa prevista, dagli incaricati all'ispezione dell'ACI.

L'omologazione dell'impianto e la relativa licenza vengono rilasciate dall'ACI esclusivamente per l'organizzazione delle competizioni sportive iscritte al Calendario Nazionale dell'ACI e/o al Calendario Internazionale della FIA, qualora l'impianto abbia ottenuto l'omologazione internazionale.

L'ACI si riserva il diritto di sospendere o di revocare, in qualsiasi momento, l'omologa dell'impianto e la relativa licenza qualora lo stesso subisca modifiche alla sua configurazione e /o alle misure di sicurezza attive e passive giudicate dall'ACI stessa significative.

L'ACI si riserva inoltre il diritto di sospendere o di revocare, in qualsiasi momento, l'omologazione dell'impianto e la relativa licenza nei casi in cui lo stesso impianto venga utilizzato, direttamente o indirettamente da altro Organizzatore anche non tesserato, per lo svolgimento di manifestazioni sportive non autorizzate e/o svoltesi in contrasto con la vigente normativa Nazionale ed Internazionale”.

ART. 111 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE

a) L'omologazione è rilasciata secondo i più recenti criteri di sicurezza stabiliti dall'ACI, dalla F.I.A., dal GDL Piste & Percorsi e dal C.O.N.I. in relazione alla concezione dei circuiti, alle loro caratteristiche strutturali, ai loro allestimenti e ai loro impianti, come previsti nell'allegato “O” al

Code; tuttavia essa non può garantire in maniera assoluta la sicurezza delle competizioni che con essa vengono autorizzate su un autodromo stante la intrinseca pericolosità degli sport motoristici, né può implicare alcuna responsabilità della F.I.A., del C.O.N.I., del GDL Piste & Percorsi o dell'ACI, né dei loro dirigenti o funzionari o Componenti delle Commissioni, Gruppi di Lavoro o Ispettori, nel caso di incidenti che possano verificarsi durante lo svolgimento delle gare o delle prove o di qualsiasi altra attività sportiva.

b) L'omologazione di Autodromo/Pista/Minimpianto/Kartodromo/ecc. è condizione necessaria ed indispensabile per poter richiedere l'autorizzazione ad organizzare manifestazioni per le categorie previste da quel tipo di omologazione, ma non è sufficiente a garantire l'iscrizione di una di queste gare al calendario nazionale o, eventualmente, internazionale.

Un Autodromo/Pista/Minimpianto/Kartodromo/ecc. omologato ha l'obbligo di richiedere le relative Licenze di esercizio di cui alla Appendice 1 al RSN per poter esercitare le attività previste.

c) Il rilascio dell'omologazione di Autodromo/Pista/Minimpianto/Kartodromo/ecc. attesta esclusivamente che, al momento dell'ispezione, esso rispondeva alle condizioni ed alle vigenti norme di sicurezza stabilite dalla FIA e/o dall'ACI per lo svolgimento delle gare previste dai regolamenti in vigore e per le categorie di vetture in essi specificati. Il rilascio dell'omologazione e delle Licenze di esercizio non dispensa il proprietario e/o gestore dell'Impianto e/o gli Organizzatori delle gare dal rispetto delle disposizioni eventualmente impartite dalle competenti Autorità amministrative. Il proprietario e/o gestore del circuito ha l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dall'Ispettore ACI e FIA e di mantenere l'impianto, le sue strutture e le misure di sicurezza nelle stesse condizioni esistenti al momento dell'ispezione finale che ha consentito il rilascio della omologazione.

d) Qualunque modifica da apportare all'impianto per il quale l'omologazione è stata rilasciata, dovrà essere segnalata all'ACI per la preventiva approvazione, pena la eventuale sospensione e/o revoca della validità della stessa e delle Licenze di esercizio.

e) L'omologazione non sarà rilasciata fino a quando la FIA e/o l'ACI non avranno controllato la corretta esecuzione dei lavori prescritti in sede di ispezione.

f) L'ACI potrà, oltre alle normali ispezioni annuali, da effettuarsi entro il mese di Marzo, salvo casi particolari autorizzati dall'ACI (es.: concomitanza con ispezioni FIA) disporre ulteriori verifiche o modifiche all'impianto, ai suoi sistemi e dispositivi di sicurezza. In caso di Impianti/Minimpianti/Piste/Kartodromi/ecc. che ospitano gare in notturna le ispezioni annuali devono essere effettuate anche con la verifica dell'impianto di illuminazione. La normativa di riferimento da applicare è quella prevista dalla FIA.

g) L'omologazione di un Autodromo/Pista/Minimpianto/Kartodromo/ecc. scade alla data indicata sul modulo di "omologazione" o nel momento in cui ciò sia stato deciso dall'ACI e/o dalla FIA per modifiche/trasformazioni di qualunque entità non autorizzate, ad esclusione degli interventi di manutenzione.

h) Le responsabilità derivanti dall'organizzazione di una manifestazione sportiva incombono esclusivamente sui proprietari e/o gestori dell'impianto sportivo e/o sugli Organizzatori della manifestazione che utilizzano l'impianto stesso. Non potranno mai essere considerati responsabili, neppure in via indiretta l'ACI, le sue Commissioni, i Gruppi di Lavoro e i suoi Ispettori.

i) Le Licenze di esercizio non dispensano il proprietario dell'Autodromo/Pista/Minimpianto/Kartodromo/ecc. e/o gli Organizzatori di gare dalla richiesta dei necessari permessi di organizzazione alle Autorità sportive e/o amministrative competenti.

j) L'Ente e/o Società proprietaria e/o gestore dell'impianto, è obbligata a conoscere le norme vigenti che s' impegna ad osservare e a far rispettare da eventuali altri utilizzatori dell'impianto stesso così come ogni altra prescrizione e/o disposizione emessa dalla FIA e/o ACI.

m) L'attività di test, collaudo, prove libere (anche con vetture da competizione), scuole di pilotaggio ed altre similari necessita, per essere svolta, di specifica omologazione sportiva dell'impianto.

ART. 112 - PERCORSI DI GARA

Si considerano percorsi di gara tutti i percorsi aperti le cui caratteristiche non rientrano fra quelle indicate nei precedenti articoli .

Per i percorsi speciali si applicano le norme inserite nei singoli RDS e nell'appendice 4 all'RSN.

ART. 113 - MISURA DELLE DISTANZE

Per le competizioni che non siano tentativi di record, le distanze fino a 10 km devono essere misurate, seguendo la linea mediana, da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra).

Le distanze superiori a 10 km devono essere misurate sulla base delle pietre chilometriche oppure mediante una carta ufficiale con scala di almeno 1:250.000

ART. 114 - LICENZA INTERNAZIONALE PER I CIRCUITI O PERCORSI

La licenza internazionale per un circuito permanente, semipermanente o temporaneo è rilasciata dalla FIA su proposta dell'ACI.

La FIA può rilasciare una licenza di circuito per gare automobilistiche o una licenza di percorso per i tentativi di record e nominerà un ispettore per garantire che il circuito o il percorso sia conforme ai requisiti.

La FIA, sentita l'ACI, può rifiutare il rilascio di una licenza o ritirarla, motivandone la decisione con le modalità ed i termini previsti dal Code.

ART. 115 - LICENZA NAZIONALE DI ESERCIZIO PER I CIRCUITI

La licenza nazionale per un circuito permanente, semipermanente o temporaneo è rilasciata, a richiesta, dall'ACI sulla base dell'omologazione concessa sempre da ACI ed è obbligatoria per poter svolgere attività sportiva automobilistica.

La licenza ha validità per un periodo determinato non eccedente il 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata e limitatamente alle competizioni o tipi di competizioni in essa indicati. Per organizzare le gare è inoltre necessaria la licenza di Organizzatore.

In caso nell'impianto si svolgano gare non autorizzate dall'ACI le licenze di esercizio, così come le omologazioni rilasciate all'impianto, saranno sospese o revocate venendo meno le condizioni, in tutto od in parte, che ne hanno consentito il rilascio.

Anche nell'eventualità di locazione dell'Impianto a terzi il titolare dell'Impianto e delle relative Licenze di esercizio sarà considerato responsabile in caso il locatario organizzi gare non autorizzate, incorrendo nella sospensione e/o revoca delle Licenze di esercizio ACI.

ART. 116 - AFFISSIONE DELLA LICENZA PER CIRCUITO

La licenza/certificato di omologazione rilasciato ad ogni impianto permanente deve essere affisso, finché è in corso di validità, in un punto bene in vista dell'impianto.

ART. 117 – DELEGATO ALL'ALLESTIMENTO DEL PERCORSO

Il Delegato all'Allestimento del Percorso (DAP) nelle gare in salita e nei rally ha il compito di effettuare il sopralluogo del percorso per controllare che prima dell'inizio e al termine di ogni gara o prova, nell'ambito della stessa manifestazione, tutti gli apprestamenti siano in perfetta efficienza e che siano conformi alle eventuali prescrizioni date dagli Ispettori incaricati dall'ACI. Altro compito del DAP è la verifica della funzionalità di tutti i mezzi di servizio e la loro opportuna dislocazione.

I DAP devono essere stati abilitati per questo incarico mediante un corso indetto dal GUG.

La funzione può essere svolta dal Direttore di Gara o da persona da lui delegata, che abbia effettuato il corso di cui sopra; in questo secondo caso il DAP deve lavorare in stretta collaborazione con il Direttore di Gara e non ricoprire incarichi che ne vincolino l'operatività.

Il DAP deve essere indicato nel Regolamento Particolare di Gara.

CAPITOLO X

Manifestazioni - Vetture

ART. 118 – DEFINIZIONE DI AUTOMOBILE

Per Automobile si intende è un veicolo terrestre ad almeno quattro ruote non allineate sempre in contatto con il suolo (o ghiaccio), di cui almeno due assicurano la direzione ed almeno due la propulsione e la cui propulsione e direzione siano costantemente ed interamente controllate da un pilota a bordo. A seconda del tipo di competizione è possibile utilizzare altri nomi invece che “automobile”, quali “vettura”, “camion” e “kart”.

Un’Automobile Speciale è un veicolo ad almeno quattro ruote, la cui propulsione non è assicurata dalle ruote.

Le vetture che partecipano ad una qualsiasi gara, nazionale o internazionale, aperta a formule, categorie o gruppi internazionali oppure a formule, categorie o gruppi nazionali, devono essere conformi, rispettivamente, ai regolamenti tecnici della FIA ed ai regolamenti tecnici nazionali emanati dalla’ACI. Le loro caratteristiche tecniche devono essere richiamate nel passaporto Tecnico di ogni singola vettura.

ART. 119 – COSTRUTTORE DI UN VEICOLO

Sotto la denominazione di costruttore si comprende sia chi ha costruito la vettura in ogni sua parte, sia chi l’ha realizzata nella forma e con le caratteristiche con le quali intende omologarla e richiederne il certificato d’origine utilizzando in varia misura parti provenienti da diversi fornitori.

La nazionalità di un’autovettura è quella del costruttore riconosciuto tale dalla propria Federazione Sportiva Nazionale.

ART. 120 - CILINDRATA

Volume generato nel o nei cilindri dei motori dallo spostamento ascendente o discendente del o dei pistoni nei motori alternativi o dallo spostamento angolare del rotore nei motori rotativi. Questo volume è espresso in centimetri cubi e per tutti i calcoli sulla cilindrata dei motori, il numero P greco è considerato convenzionalmente uguale a 3,1416.

ART. 121 - CLASSE

Raggruppamento di veicoli secondo la cilindrata-motore o secondo altri criteri di distinzione (v. All. B e/o J del Codice Internazionale).

ART. 122 - CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

In tutte le manifestazioni sportive le vetture possono essere classificate, secondo il tipo e/o in funzione della potenza della loro motorizzazione e delle loro caratteristiche, in categorie, gruppi, formule e classi di cilindrata.

Per i tentativi di record i veicoli sono distinti secondo l’Allegato D al CODE.

Salvo contrarie disposizioni del CODE, del presente RSN o del RPG, nessuna vettura può partecipare ad una manifestazione sportiva in una categoria, gruppo, classe o formula diversa da quella nella quale essa è classificata.

ART. 123 - DIFETTI DI PRODUZIONE (VETTURE PERICOLOSE)

Indipendentemente dalla conformità alle norme tecniche relative a categorie, gruppi, classi o formule di appartenenza, le vetture che per costruzione o per stato di manutenzione presentano elementi di pericolosità devono essere escluse dalla competizione.

ART. 124 - PROTEZIONE ANTI-INCENDIO

In tutte le vetture che partecipano ad una manifestazione sportiva, è obbligatorio il montaggio di un efficace schermo protettivo efficace fra il motore e l'abitacolo del veicolo pilota per evitare la proiezione diretta delle fiamme sul/i conduttore/i in caso d'incendio.

ART. 125 - EQUIPAGGIAMENTI DI SICUREZZA

Gli equipaggiamenti di sicurezza delle vetture da utilizzare nel corso delle gare sono indicati nei rispettivi RDS.

ART. 126 – CAMERA CAR

L'utilizzo di telecamere a bordo di autovetture deve essere autorizzato in sede di verifiche tecniche ante gara dai Commissari Tecnici, che ne verificheranno il posizionamento, la struttura di sostegno ed il fissaggio al fine di evitare che tali apparecchiature possano costituire pericolo per il pilota e per il pubblico.

ART. 127 - SOSPENSIONE O SQUALIFICA DELLE VETTURE

A) SOSPENSIONE O SQUALIFICA DI UNA DETERMINATA VETTURA:

L'ACI o la FIA possono sospendere, escludere o squalificare da una o più competizioni una determinata vettura in seguito a violazione del CODE o del presente RSN o RDS da parte del concorrente o del conduttore o del costruttore o dei loro legali rappresentanti.

L'ACI deve portare a conoscenza della FIA la sanzione adottata se di tipo internazionale. La FIA provvederà ad informarne tutte le altre Federazioni Sportive Nazionali. Queste ultime devono rifiutare l'ammissione di quella determinata vettura alle manifestazioni da loro controllate per il periodo di validità del provvedimento.

Nel caso di un provvedimento adottato da ACI contro una vettura sulla quale ha competenza un'altra Federazione Sportiva Nazionale, la sentenza può essere impugnata in appello davanti alla FIA che giudicherà in ultima istanza.

B) SOSPENSIONE O SQUALIFICA DI UNA CASA AUTOMOBILISTICA:

L'ACI può sospendere sul proprio territorio una marca di automobili in seguito a violazione del Codice Internazionale o del presente RSN da parte del costruttore o del suo legale rappresentante.

Se l'ACI intende estendere a livello internazionale l'applicazione della sanzione o se intende squalificare la marca in questione, deve farne richiesta al Presidente della FIA che presenterà la questione al Tribunale Internazionale.

Se la Federazione Sportiva Nazionale da cui dipende la casa automobilistica è la stessa che ha richiesto l'estensione internazionale della sanzione, tale Federazione Sportiva Nazionale non può rifiutare di trasmettere alla FIA l'appello della casa automobilistica.

ART. 128 - RISPETTO DEI REGOLAMENTI TECNICI

Se una vettura è dichiarata non conforme, non può essere considerato un elemento di difesa il fatto che non sia stato ottenuto un vantaggio nella prestazione.

La sanzione dovrà essere applicata nel rispetto dei principi di indirizzo stabiliti dalla Giunta Sportiva, su proposta del GUG.

Per quanto riguarda i Costruttori, il mancato rispetto del Code e del presente RSN e sue Appendici, può comportare la loro esclusione temporanea o definitiva dai Campionati internazionali o da quelli nazionali con decisione motivata, rispettivamente, della FIA o della ACI.

ART. 129 - PUBBLICITÀ SULLE VETTURE

La pubblicità sulle vetture in gara è consentita nei limiti e con le speciali norme emanate dall'ACI.

Tali condizioni devono essere specificate nel RPG che dovrà contenere anche altre eventuali prescrizioni legali o amministrative in vigore nel paese ove si svolge la gara.

ART. 130 – CONTESTAZIONI SUL NOME DI UNA VETTURA

Le contestazioni sul nome da attribuire a una vettura che monta componenti fornite da costruttori diversi, devono essere sottoposte ad una giuria nominata dalla Federazione Sportiva Nazionale, se tutti i costruttori risiedono sul territorio della Federazione Sportiva Nazionale o dalla FIA se appartengono a Paesi diversi.

In quest'ultimo caso, la giuria deve essere composta da un rappresentante per ognuno dei paesi interessati e da altrettanti membri non appartenenti ai Paesi in causa.

ART. 131 - NUMERI DI GARA

Ad ogni vettura iscritta verrà assegnato dall'Organizzatore un numero di gara.

Nell'assegnarlo, l'Organizzatore escluderà i numeri con lo zero nelle decine intere (es.: 10, 20, 30, 40, ecc.) ed i numeri compresi nella decina del 60 (61, 62, 63, ecc.) o in quella del 70 (71, 72, 73, ecc.).

Il numero di gara verrà consegnato ai concorrenti, a titolo gratuito, in triplice serie, all'atto delle verifiche sportive preliminari.

Il numero di gara dovrà essere applicato, anteriormente sulla carrozzeria e su entrambi i lati della stessa, prima delle verifiche tecniche preliminari.

L'Organizzatore darà le opportune disposizioni riguardo all'applicazione dei numeri stessi, applicazione che verrà comunque fatta sempre nello stesso punto o negli stessi punti della carrozzeria. È vietata l'applicazione nella parte interna dei vetri delle vetture.

Salvo diverse disposizioni contenute negli RDS, ogni cifra componente il numero, dovrà essere di colore nero su fondo bianco ed avere una larghezza d'asta di cm. 5 per un'altezza di cm. 30.

ART. 132 - NUMERI DISTINTIVI

Nel corso di una competizione, ogni vettura deve recare, in modo chiaramente visibile, uno o più numeri di gara e/o targhe ufficiali conformi alle disposizioni in materia e/o alle prescrizioni del RPG.

ART. 133 – DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLE VERIFICHE PRE GARA

I documenti tecnici della vettura che un pilota deve presentare al momento delle verifiche tecniche durante una gara sono:

- a) la fiche di omologazione della vettura, compresi tutti gli eventuali fogli aggiuntivi;
- b) il passaporto tecnico, nel caso di vetture moderne;
- c) HTP nazionale o internazionale, nel caso di vetture storiche;
- d) fiche di regolarità, nel caso di vetture partecipanti a gare di regolarità per auto storiche

ART. 134 - FICHES DI OMOLOGAZIONE

La Fiche è un documento ufficiale che certifica l'omologazione da parte degli enti preposti della autovettura.

Tutte le vetture che partecipano ad una gara devono possedere il documento denominato "Fiche di omologazione".

Detto documento è rilasciato dalla FIA per le omologazioni in campo internazionale e dalla ACI per quelle in campo nazionale.

Con l'omologazione nazionale le vetture possono partecipare solo alle gare non titolate FIA che si svolgono in Italia.

ART. 135 - RILASCIO DELLA OMOLOGAZIONE NAZIONALE

Le procedure per il rilascio sono indicate nell'Appendice 3 al RSN.

ART. 136 - PASSAPORTI TECNICI

Il passaporto tecnico è un documento di identificazione rilasciato tramite procedura informatizzata dove sono riportati i dati tecnici fondamentali della vettura ed annotati i rilievi nei casi di non conformità rilevati in sede di verifica.

Il passaporto tecnico è obbligatorio per tutte le vetture partecipanti alle competizioni che si svolgono sul territorio Nazionale iscritte da un Concorrente con licenza ACI.

Sono accettati i passaporti tecnici rilasciati dall'ACI, da una A.S.N. e dalla FIA.

Il passaporto tecnico (che non sostituisce la scheda o fiche di omologazione) va richiesto all'ACI, da un titolare delle seguenti licenze:

- Conduttore
- Concorrente Conduttore
- Concorrente Persona Fisica o Persona Giuridica
- Noleggiatore/ Preparatore
- Scuderia

Il passaporto deve essere vidimato esclusivamente da un Commissario Tecnico Nazionale.

Le procedure per il rilascio e la validazione sono contenute nell'Appendice 6 al RSN.

ART. 137 - HISTORIC TECHNICAL PASSAPORT (HTP)

L'HTP è un documento di identificazione dove sono riportati i dati tecnici fondamentali delle vetture storiche.

Tale documento consente di creare un archivio che incentivi la conservazione ed il restauro delle vetture da corsa e che tramandi la loro storia sportiva.

Ogni auto storica che partecipi ad una gara nazionale o internazionale deve possedere un HTP ACI o FIA.

Le vetture storiche in ogni momento della gara devono essere conformi all'HTP, sia per quanto riguarda le foto sia per quanto riguarda la descrizione di particolari meccanici.

ART. 138 - FICHES DI REGOLARITA' AUTO STORICHE

La fiche di identità ACI per regolarità auto storiche è un documento tecnico delle vetture storiche che partecipano alle gare di Regolarità sul territorio nazionale. Tale documento consente di inserire la vettura, in fase di iscrizione ad una gara, nella corretta divisione o raggruppamento e successivamente, in sede di verifica ante-gara, di effettuare il suo riconoscimento e controllo. Consente anche creare un archivio che incentivi la conservazione ed il restauro delle vetture da corsa e che tramandi la loro storia sportiva.

CAPITOLO XI

Manifestazioni - Organizzazione del servizio medico nel corso delle gare e delle relative prove ufficiali

L'organizzazione del servizio medico nelle gare è regolamentata dall'Appendice 8 al RSN.

CAPITOLO XII

Manifestazioni - Svolgimento delle competizioni

ART. 139 - VERIFICHE

Le verifiche sono operazioni di controllo effettuate nei confronti di concorrenti, conduttori e vetture iscritti ad una competizione.

Le verifiche si distinguono in sportive e tecniche.

Le verifiche sportive consistono nel controllo dei documenti, delle licenze, del certificato medico di idoneità all'attività sportiva e di quanto altro richiesto dal RPG per l'ammissione a partecipare alla stessa.

Le verifiche tecniche consistono nell'accertamento della rispondenza delle caratteristiche delle vetture alle schede di omologazione o ad altra documentazione richiesta dagli specifici regolamenti tecnici e si suddividono in verifiche ante-gara e post-gara.

Le verifiche, sia sportive che tecniche, devono essere effettuate secondo le procedure e le disposizioni previste dall'Appendice n. 5 al presente RSN.

ART. 140 - BREAFIG

Il briefing è un incontro che avviene, ove previsto dalla specialità, prima dell'inizio della gara tra il Direttore di Gara e i concorrenti/conduttori che prendono parte alla stessa. I concorrenti ed i conduttori sono obbligati a parteciparvi e la mancata partecipazione comporta l'applicazione di una sanzione, come previsto dagli RDS.

ART. 141 - PROVE UFFICIALI

Per consentire ai partecipanti di conoscere il percorso ed eventualmente per selezionare i partenti secondo i criteri previsti dal RPG, ogni competizione deve essere preceduta, ove previsto, da prove da effettuarsi nelle medesime condizioni di svolgimento della competizione stessa.

Il numero, la durata e le modalità delle prove ufficiali sono stabiliti dal RPG in base alle prescrizioni delle norme federali e dei regolamenti generali eventualmente emanati dalla FIA.

ART. 142 - ARTICOLAZIONE DELLA COMPETIZIONE (BATTERIE - FINALE - SERIE - ALTRE TIPOLOGIE)

Il RPG deve definire le caratteristiche di svolgimento della competizione.

1) competizioni di velocità

In caso di batterie e finali, il RPG deve indicare i criteri di ammissione alle batterie (sorteggio, tempi di prova od altro) e di ammissione alla finale;

in caso di serie, partecipando a ciascuna di esse tutti i concorrenti ammessi, il RPG deve indicare i criteri di formazione della classifica finale (per somma dei tempi o altro).

2) competizioni con caratteristiche di svolgimento diverse.

In particolari tipi di competizioni (ad es. nei Rally) possono essere previsti controlli intermedi lungo il percorso. Il RPG deve precisare le modalità di transito ai controlli, nonché il sistema di rilevamento dei tempi, se previsto. I controlli devono essere opportunamente segnalati ed affidati alla responsabilità di Ufficiali di gara.

ART. 143 - SEGNALAZIONI

Sono quelle previste dall'Allegato H del Codice Internazionale.

Le bandiere di segnalazione possono essere integrate o sostituite con segnalazioni luminose, aventi lo stesso significato. La sostituzione o integrazione è obbligatoria nel caso di competizioni in notturna.

ART. 144 - GARE IN NOTTURNA

Le normative da applicare per il caso di gare in notturna sono:

a) il cap. VI "races run entirely or partly at night" delle "internal Guidelines for motor Racing

Course Construction and safety” (il documento può essere richiesto all’ACI);

b) appendice “H” del Codice Internazionale.

Tutto il personale autorizzato ad intervenire deve portare degli indumenti che siano, interamente o parzialmente, di un colore riflettente vivo.

ART. 145 - CRONOMETRAGGIO

Il cronometraggio ha inizio all’istante in cui viene dato il segnale di partenza.

Il servizio di cronometraggio deve essere previsto nelle manifestazioni di cui all’Art. 12.1 e deve essere effettuato dalla FICr o da una società o gruppo privato che sia fornito di apposita licenza ACI.

Le modalità di cronometraggio devono essere indicate negli RDS o nell’RPG.

ART. 146 - ARRIVO - TERMINE DELLA COMPETIZIONE - INTERRUZIONE

La competizione ha termine per ciascun concorrente con il passaggio della linea o traguardo di arrivo, al segnale di arresto dato dal Direttore di gara o da altro ufficiale da lui a ciò delegato, mediante la bandiera a scacchi (Allegato H al Codice Internazionale).

La linea d’arrivo, intesa come linea di controllo finale con o senza cronometraggio, deve essere idoneamente segnalata e posizionata di fronte al posto di cronometraggio, se previsto.

Le modalità di arrivo e di termine della competizione devono essere precisate nel RPG in relazione alle caratteristiche di svolgimento della stessa.

In particolare, le competizioni di distanza hanno termine con l’arrivo del primo conduttore che ha percorso l’intera distanza di gara. Le competizioni di durata (in circuito) con l’arrivo, al completamento del giro in corso, del primo dei conduttori che ha compiuto il maggior numero di giri allo scadere del tempo di durata della gara.

Dopo l’arrivo del primo, tutti gli altri conduttori devono essere fermati al loro passaggio sulla linea di arrivo.

In ogni caso il RPG deve prescrivere un tempo massimo (o una distanza minima) per il termine della competizione ai fini della classifica.

La competizione può essere interrotta in caso di maltempo, incidenti ed altri casi di pericolosità, con decisione del Collegio dei Commissari Sportivi (a maggioranza) o del Giudice Unico, secondo le disposizioni delle norme federali.

ART. 147 - PARCO CHIUSO

Il parco chiuso è il luogo in cui il concorrente/conduttore è obbligato a portare la vettura come previsto dal RPG.

All’interno del parco chiuso l’accesso è autorizzato soltanto agli Ufficiali di gara addetti al suo controllo ed è vietata qualsiasi operazione di preparazione o riparazione, a meno che non venga autorizzata dai suddetti ufficiali. In ogni caso è severamente vietato entrare in parco chiuso, anche su autorizzazione, a persone prive di licenza sportiva.

L’istituzione del parco chiuso è obbligatorio in tutte le gare in cui sono previste verifiche tecniche.

Il RPG deve indicare il luogo in cui il o i parchi sono allestiti. Il parco chiuso deve essere situato in prossimità della linea d’arrivo. La zona compresa fra la linea d’arrivo e l’entrata del parco chiuso è sottoposta al regime di parco chiuso.

Il parco chiuso deve essere di dimensioni adeguate e ben recintato e protetto per evitare l’ingresso di estranei quando al suo interno sono parcheggiate vetture che hanno partecipato alla gara. Il controllo deve essere effettuato da Ufficiali di gara designati dall’organizzatore; essi sono responsabili del funzionamento del parco chiuso ed i soli a poter dare disposizioni ai concorrenti e ai conduttori.

Le zone di controllo dei Rally sono considerate “parco chiuso”. Nelle zone di controllo non può svolgersi alcun intervento di riparazione o assistenza.

ART. 148 - CLASSIFICHE

Le classifiche riportano i risultati sportivi conseguiti dai conduttori nella competizione. Per risultato sportivo s'intende l'aver portato a conclusione la gara, salvo le peculiarità di singole specialità indicate nei rispettivi RDS.

La procedura per la loro compilazione, esposizione ed eventuale modifica è la seguente:

A) Compilazione

Le classifiche devono essere compilate a cura del Direttore di Gara o, se indicato nel RPG, dal compilatore delle classifiche, sulla base dei dati ufficiali comunicati dal capo servizio cronometraggio, rilevati dal servizio stesso o forniti dagli ufficiali di gara preposti e secondo le prescrizioni del RPG.

L'RDS o l'RPG deve prevedere il sistema di classifica e le modalità per lo spareggio degli ex-aequo ai fini dell'assegnazione dei premi.

Devono essere inseriti in classifica esclusivamente i conduttori che hanno compiuto l'intero percorso o una parte di esso, conformemente alle disposizioni degli RDS.

B) Esposizione

Le classifiche ufficiali, sottoscritte dal Direttore di Gara, devono essere esposte nell'Albo ufficiale di gara la cui ubicazione deve essere indicata nel RPG.

Se la compilazione delle classifiche si prolunga oltre l'orario previsto, nel luogo ed entro l'ora anzidetti deve essere affisso un avviso con l'indicazione della presumibile nuova ora e dell'eventuale nuova località di esposizione.

Se le classifiche sono esposte prima dell'ora stabilita dal RPG, i termini di reclamo decorrono dall'ora indicata nel RPG stesso.

I termini per l'accettazione degli eventuali reclami decorrono dal momento dell'esposizione delle classifiche nell'Albo ufficiale di gara.

In via eccezionale possono essere esposte classifiche provvisorie. In questo caso le classifiche devono indicare chiaramente le ragioni ed i limiti della loro provvisorietà. Sulle classifiche provvisorie non è necessaria la firma del Direttore di Gara.

C) Modifica delle classifiche

Le classifiche compilate ed esposte secondo quanto precede possono subire modifiche a seguito di decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico relative a verifiche, reclami e rapporti di altri Ufficiali di Gara.

In caso di esclusione, il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico devono inoltre decidere se il concorrente successivo a quello escluso deve prendere il suo posto.

Le classifiche ufficiali modificate dal Collegio dei Commissari Sportivi o dal Giudice Unico e sottoscritte dal Direttore di Gara, divenute inappellabili per scadenza dei termini di appello o per rinuncia scritta del concorrente devono essere esposte, secondo quanto prescritto dalla precedente lettera B), nella stesura definitiva. I termini di reclamo, se scaduti, non possono essere riaperti.

D) Classifiche definitive

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico per dichiarare le classifiche ufficiali definitive devono preventivamente accertare:

- la scadenza dei termini per la presentazione di reclami e l'avvenuta decisione relativa a quelli presentati;
- il completamento delle verifiche tecniche ed eventuali decisioni conseguenti;
- l'assenza di preavvisi di appello.

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico esauriscono il loro mandato relativo alle classifiche dal momento in cui le stesse diventano definitive.

I provvedimenti successivi, anche in caso di errori materiali, sono di competenza dell'ACI in sede di omologazione dei risultati.

ART. 149 - EX AEQUO - PREMI

In caso di ex aequo nella classifica di una competizione, i premi previsti per le posizioni di classifica in ex-aequo devono essere divisi in parti uguali tra i concorrenti interessati.

In alternativa, se tutti i concorrenti interessati sono d'accordo, il Collegio Commissari Sportivi o il Giudice Unico possono autorizzare lo svolgimento di una nuova competizione fra i soli conduttori in ex-aequo, stabilendone le condizioni di svolgimento. In nessun caso, tuttavia, l'intera competizione può essere ripetuta.

ART. 150 - PREMI

I premi previsti per ogni competizione possono essere in denaro, in oggetti o d'onore e devono essere indicati dettagliatamente nel RPG.

L'ACI riconosce i soli premi previsti dal RPG e dai propri regolamenti e tutela al riguardo gli aventi diritto.

In caso di appello, il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico possono autorizzare la distribuzione dei premi per la parte della classifica che non è interessata dall'appello preavvisato dal concorrente interessato.

ART. 151 – PREMIAZIONE

Ogni gara deve prevedere una premiazione che deve essere effettuata su un podio da allestirsi nel luogo previsto dall'RPG.

La premiazione può avere inizio dopo che le classifiche sono state dichiarate definitive e con il nulla osta del Collegio Commissari Sportivi o del Giudice Unico.

CAP. XIII

Manifestazioni - procedure obbligatorie in caso di incidenti a persone

ART. 152 - SEGNALAZIONE INCIDENTI

Ogni incidente che avvenga in sede di gara che comporta lesioni fisiche (senza distinzioni di prognosi) dovrà essere segnalato al GDL Medico entro le 48 successive alla conclusione della gara utilizzando l'apposita modulistica redatta e sottoscritta a cura del Medico di gara. La comunicazione andrà anticipata per via informatica alla Segreteria del GDL ed inserita in originale all'interno dell'incartamento di chiusura.

ART. 153 - INCIDENTI GRAVI

Sono da considerarsi incidenti gravi quelli con una prognosi superiore a 20 giorni o mortali.

ART. 154 – RAPPORTO SUGLI INCIDENTI GRAVI

Ogni incidente che comporti lesioni gravi o mortali dovrà essere oggetto di un rapporto da inviare al GDL Sicurezza ed alla Direzione per lo Sport Automobilistico, che, per le gare internazionali, ne curerà la trasmissione alla FIA.

Il rapporto deve essere redatto da un Comitato, all'uopo immediatamente insediato, composto dal Commissario Sportivo delegato, dal Commissario Tecnico delegato, dal Delegato all'allestimento del percorso (se presente), dal Medico di gara e dal Direttore di gara. Per la redazione di tale rapporto andrà utilizzato l'apposito modulo (rapporto d'incidente) pubblicato sul sito federale.

Per le gare FIA dovranno essere seguite le procedure stabilite dalla normativa internazionale vigente ed andrà compilato, in lingua inglese, il modulo FIA "Accident Report" (anch'esso pubblicato sul sito federale) oltre i relativi allegati. Questo rapporto unitamente alla

documentazione predetta dovrà pervenire alla Direzione per lo Sport Automobilistico entro le 48 ore che seguono la conclusione della gara.

ART. 155 - INCIDENTI IN GARE INTERNAZIONALI O IN GARE NAZIONALI A PARTECIPAZIONE STRANIERA AUTORIZZATA

Le istruzioni che la FIA ha emanato in caso di un incidente in gara sono riportate all'Art. 2.2 - Cap. II - Annesso L - Annuario FIA.

ART. 156 - RAPPORTO INCIDENTI – WADB FIA INSTITUTE

La FIA Institute ha attivato una procedura on line per la gestione dei dati relativi ad incidenti sui campi di gara. Il rapporto incidente deve essere compilato a cura del Presidente del Collegio o dal Direttore di gara.

Al momento dell'iscrizione ad una gara il pilota deve presentare scheda con i dati tecnici sull'equipaggiamento e la vettura.

All'atto della licenza il conduttore deve firmare liberatoria con autorizzazione al trattamento dei dati personali e dati medici da parte del responsabile ACI e responsabile FIA Institute, sia nella versione italiana sia in quella inglese.

ART 157 - PROCEDURE OBBLIGATORIE RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE IN CASO DI INCIDENTE GRAVE IN GARA

A) GESTIONE NEL PRIMO GIORNO DI CRISI

Direttore di Gara e/o del Capo Ufficio Stampa della gara dovranno dare immediata comunicazione, mantenendo la riservatezza rispetto ai terzi, della presenza di una situazione di crisi al Direttore Generale ed al Capo Ufficio Stampa della Direzione per lo Sport Automobilistico ACI (DSA) e successivamente predisporre una descrizione più ampia di quanto accaduto.

Il Medico di Gara seguirà costantemente l'andamento della situazione riportando le notizie al Direttore di Gara e cercando di ottenere le prima possibile notizie certe circa la prognosi.

Ricevuta l'informazione sulla prognosi, deve essere immediatamente convocata una conferenza stampa alla quale prenderanno parte l'organizzatore, assistito dal Direttore di Gara e dal Medico di Gara.

Nella conferenza stampa l'organizzatore parlerà di come si è svolto l'evento, il Direttore di gara della tempistica dei soccorsi, il Medico di gara delle condizioni della/e persona/e rimaste coinvolte.

Immediatamente dopo la conferenza stampa dovrà essere inviato un comunicato ai media approvato dal Capo Ufficio Stampa della DSA, riportante le dichiarazioni di cui sopra.

Tra i compiti del Capo Ufficio Stampa della Gara, ove presente, o comunque dall'Organizzatore c'è quello di cercare e recuperare eventuali immagini video e fotografiche dell'incidente, da mettere a disposizione del Direttore di gara.

B) GESTIONE NEI GIORNI SUCCESSIVI

Sarà cura del Capo Ufficio Stampa della Federazione monitorare le uscite sui media a livello nazionale. A livello locale il monitoraggio sarà curato dal Capo Ufficio Stampa della gara.

Verranno predisposti eventuali comunicati stampa al fine di correggere distorsioni relative alla notizia dell'incidente.

C) NEL CASO DI GARE CON PROMOZIONE ACISPORT SPA

Nel caso la gara rientri tra quelle promosse da Acisport SpA, oltre al mantenimento delle procedure precedenti, deve assumere un ruolo di fulcro di tutto il meccanismo l'Addetto Stampa Acisport SpA che diverrà la persona di riferimento sia per l'Organizzatore che per il Capo Ufficio Stampa della Federazione

L'Addetto stampa AciSport SpA affiancherà il Capo Ufficio Stampa della Gara e coordineranno in collaborazione lo sviluppo della procedure.

Ogni comunicato del Capo Ufficio Stampa della Gara, con oggetto l'evento di crisi, dovrà essere visto ed autorizzato dall'Addetto Stampa AciSport SpA che a sua volta si relazionerà con il Capo Ufficio Stampa della Federazione.

L'Addetto Stampa AciSport SpA dovrà immediatamente mettere le immagini dell'incidente eventualmente riprese dai cameramen della società e /o eventuali camera car, di cui sia in possesso a disposizione del Direttore di Gara e dell'Organizzatore, che ne dovranno fare un uso appropriato alla situazione.

Gli Organizzatori ed i Direttori di Gara sono obbligati a consegnare tutte le immagini realizzate dai camera car, anche quelle realizzate in forma privata, su richiesta della Federazione e/o di AciSport SpA.

CAPITOLO XIV

Manifestazioni - Omologazione di una competizione

ART. 158 - INCARTAMENTO DI CHIUSURA

Entro dieci giorni dal termine della manifestazione, l'organizzatore deve inviare all'ACI, per l'omologazione, un incartamento di chiusura possibilmente in formato digitale (CD o Pen Drive) accompagnato da una lettera di trasmissione e contenente:

- il RPG ed il programma ufficiale;
- l'elenco degli iscritti con l'indicazione di: partenti, nominativo e numero di licenza dei concorrenti e dei conduttori, tipo, marca, gruppo e classe delle vetture, numeri di gara assegnati; motivi per i quali alcuni concorrenti e/o conduttori non si siano presentati alle verifiche preliminari o non abbiano preso la partenza;
- la relazione dettagliata del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico sullo svolgimento della competizione con l'indicazione dei fatti salienti verificatisi nella stessa, le eventuali decisioni prese e penalità comminate, i provvedimenti proposti all'ACI ed il parere sulla omologazione dei risultati;
- la relazione del Direttore di Gara su tutti i fatti verificatisi nel corso della competizione;
- la relazione dei Commissari Tecnici sulle verifiche tecniche ante e post-gara;
- le relazioni degli altri ufficiali di gara (Commissari di Percorso, ai box, etc.), se le loro segnalazioni hanno influito sulla compilazione della classifica o sui provvedimenti disciplinari adottati o da proporre;
- le classifiche con i verbali dei cronometristi in originale;
- l'elenco di eventuali reclami con il relativo testo;
- il verbale di assegnazione e distribuzione dei premi;
- i comunicati, le circolari ed i provvedimenti emanati per la competizione;
- copia della polizza assicurativa;
- relazione sugli incidenti redatta dal Medico di Gara;
- relazione sugli incidenti a cose redatta dal direttore di Gara.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo è perentorio pena l'applicazione per i trasgressori di una delle penalità previste dalla normativa federale. L'organizzatore, il Direttore di Gara ed il segretario di manifestazione sono responsabili dell'osservanza del termine.

L'incartamento di chiusura originale in forma cartacea deve essere conservato dall'Organizzatore per 5 anni e reso disponibile su richiesta della Federazione.

La prova della trasmissione tempestiva dell'incartamento è data dal timbro postale o dal timbro

dell'ACI nel caso di recapito a mano.

Qualora, per il differimento di verifiche post-gara o altre circostanze, l'incartamento risultasse incompleto, esso deve, comunque, essere inviato nei termini, con riserva di invio successivo della documentazione mancante.

ART. 159 - RELAZIONE RISERVATA

Entro il termine perentorio di tre giorni dal momento di chiusura della competizione i Commissari Sportivi ed i Commissari Tecnici Nazionali, delegati dall'ACI, devono inviare alla stessa, utilizzando i moduli appositamente predisposti, una relazione riservata sullo svolgimento della competizione.

I Commissari Tecnici, in particolare, devono relazionare in merito alla modalità delle verifiche ed alle eventuali irregolarità riscontrate.

ART. 160 - OMOLOGAZIONE DEI RISULTATI DELLE COMPETIZIONI

L'omologazione di una competizione rappresenta il riconoscimento ufficiale dei risultati conseguiti e la conferma della regolarità degli stessi.

L'omologazione è pronunciata, sulla base dell'incartamento di chiusura, dall'ACI tramite le Commissioni oppure dalla Giunta Sportiva ACI nei casi in cui la stessa riterrà di avocare a sé l'esercizio del potere di omologazione.

Indipendentemente dall'esistenza di contestazioni, l'ACI procede d'ufficio ad un controllo sostanziale e formale dell'incartamento di chiusura per accertare la legittimità dei risultati – cioè la conformità ai regolamenti - anche se gli stessi, consacrati nelle classifiche, sono stati resi definitivi con una decisione, non appellata, del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico.

Qualora pendano appelli contro le decisioni del Collegio o del Giudice, l'omologazione relativa ai risultati impugnati è sospesa sino a che non diventi definitiva la decisione del TNA. Non appena depositata la sentenza del TNA, l'ACI provvede ad autorizzare l'organizzatore ad emanare la classifica definitiva ed a notificarla agli interessati, nonché ad omologare i risultati della competizione.

In sede di omologazione l'ACI - su segnalazione o d'ufficio - decide sul rinvio agli Organi di Giustizia per gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di concorrenti, conduttori, ufficiali di gara, organizzatori o altri soggetti titolari di licenza sportiva.

Quando sussistono particolari e gravi motivi, l'ACI può rifiutare l'omologazione di una competizione o dei risultati di singoli concorrenti eliminando i suddetti dalla classifica senza che questo incida sui risultati degli altri partecipanti; indicando nel contempo se tali risultati restino o meno acquisiti ai fini della distribuzione dei premi o se questi ultimi, se in denaro, debbano essere suddivisi in parti uguali fra i partecipanti alla competizione o debbano essere destinati altrimenti.

CAPITOLO XV

Tentativi di record

ART. 161 - RECORD

Il massimo risultato ottenuto da una vettura in condizioni speciali previste dall' all. D al Code.

In Italia, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive di ACI, il Presidente omologa il tentativo di record nazionale e propone alla FIA quello internazionale.

ART. 162 - RECORD LOCALE

Un record stabilito o battuto su una pista permanente o temporanea, approvata da ACI, quale che sia

la nazionalità del concorrente

ART. 163 - RECORD NAZIONALE

Un record stabilito o battuto secondo le regole stabilite da ACI nel proprio territorio, o nel territorio di un'altra Federazione Sportiva Nazionale con l'approvazione preliminare di quest'ultima. Un record nazionale può essere "di classe" se rappresenta la migliore prestazione realizzata in una delle classi nelle quali sono suddivisi i tipi di vetture ammesse per il tentativo, oppure "assoluto" se rappresenta la prestazione migliore senza tener conto della classe.

ART. 164 - RECORD INTERNAZIONALE

Per record internazionale si intende la miglior prestazione realizzata in una classe o gruppo determinato di veicoli.

ART. 165 - RECORD DEL MONDO

Un record riconosciuto dalla FIA come la prestazione migliore realizzata da un'automobile senza tener conto della categoria, classe, gruppo o altro criterio di suddivisione.

ART. 166 - TITOLARE DEL RECORD

Se il record è stato stabilito o battuto nel corso di un tentativo individuale, ne è detentore il concorrente cui è stato rilasciato il permesso e che ha firmato la richiesta di autorizzazione. Se il record è stato stabilito o battuto nel corso di una competizione, ne è detentore il concorrente a nome del quale è stata iscritta la vettura con la quale è stata realizzata la prestazione.

ART. 167 - GIURISDIZIONE

L'ACI decide sulle richieste di omologazione di record compiuti sul proprio territorio. La FIA decide sulle richieste di omologazione di record del mondo che gli siano state presentate per il tramite delle Federazioni Sportive Nazionali interessate.

ART. 168 - VEICOLI QUALIFICATI PER STABILIRE RECORD

I record internazionale possono essere stabiliti soltanto con un veicolo terrestre.

ART. 169 - RECORD RICONOSCIUTI

Gli unici record riconosciuti sono quelli locali, nazionali, internazionali per classe, mondiali ed il record mondiale assoluto di velocità.

Lo stesso record può essere riconosciuto a livello locale, nazionale, internazionale e mondiale. Non esiste distinzione fra i record stabiliti su circuito o su strada.

ART. 170 - RECORD DI CLASSE

Un veicolo che abbia stabilito o battuto un record nella sua classe, può battere il record mondiale corrispondente, ma non può battere lo stesso record nella o nelle classi superiori.

ART. 171 - TEMPO E DISTANZA RICONOSCIUTI

Per i record nazionali e mondiali sono riconosciuti soltanto i tempi e le distanze elencati nell'Allegato D del Codice Internazionale.

L'ACI è libera di riconoscere tutti i tipi di record locali.

È vietato organizzare, con la denominazione di "Prova di velocità a chilometro", "Prova di velocità a miglio" o similari, una competizione a cronometro che non osservi le prescrizioni del Codice Internazionale e del presente RSN sui record relativi a tali distanze.

ART. 172 - RECORD STABILITI DURANTE UNA COMPETIZIONE

Nessun record stabilito durante una gara può essere omologato.

ART. 173 - TENTATIVI DI RECORD

L'allegato D indica dettagliatamente le condizioni richieste per stabilire un record.

ART. 174- CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE DEI RECORD DEL MONDO

Un record del mondo può essere omologato soltanto se il tentativo si svolge in un Paese rappresentato presso la FIA (o, eccezionalmente, in un paese che abbia un permesso di organizzazione rilasciato dalla FIA). In tutti i casi un record del mondo potrà essere omologato solo se il tentativo si è svolto su un percorso approvato dalla FIA.

ART. 175 - REGISTRAZIONE DEI RECORD

L'ACI conserva un registro dei record stabiliti o battuti nel suo paese e può rilasciare, su richiesta, dei certificati di record nazionali o locali.

La FIA conserva un registro dei record del mondo e può rilasciare, su richiesta, dei certificati di record.

L'ACI e la FIA, per la propria competenza, possono stabilire dei diritti per la supervisione e l'amministrazione dei tentativi di record. L'importo è fissato ogni anno dalla Federazione ACI o FIA a cui è dovuto.

ART. 176 - PUBBLICAZIONE DEI RECORD

In attesa di ottenere l'omologazione, gli interessati non possono fare pubblicità commerciale del record senza la menzione "Con riserva di omologazione" scritta in caratteri facilmente leggibili. La mancata osservanza di questa disposizione comporta automaticamente il rifiuto dell'omologazione ed eventuali che ACI potrà adottare.

CAPITOLO XVI

Licenze Sportive - norme generali

ART. 177 - LICENZE SPORTIVE

Chiunque partecipa direttamente o indirettamente all'attività sportiva automobilistica e kartistica è tenuto ad essere titolare di una tessera sportiva rilasciata dall'ACI, d'ora in avanti denominata "licenza".

La licenza è un certificato di registrazione rilasciato a una persona giuridica o fisica (conduttore, concorrente, costruttore, scuderia, ufficiale di gara, organizzatore, circuito, etc.) che intende partecipare a qualsiasi titolo a delle manifestazioni sportive o ai tentativi di record regolati dal Code, dal presente RSN, dagli RDS e dagli RPG. I titolari di una qualsiasi delle licenze previste devono conoscere e rispettare le disposizioni del Code, del presente RSN, degli RDS e degli RPG.

Solo i titolari di una licenza ACI possono essere menzionati nei documenti ufficiali di gara.

In applicazione del Codice Internazionale e del RSN, l'ACI rilascia, a chi ne fa richiesta ed a coloro i quali abbiano i requisiti previsti dal presente RSN, una o più licenze delle seguenti categorie auto e karting:

- licenze di concorrente
- licenze di conduttore
- licenze speciali

Salvo eccezioni le licenze sportive dell'ACI sono rilasciate ai titolari di tessere associative ACI. Le licenze sono numerate in ordine progressivo e sono registrate in appositi archivi informatici ACI. Le licenze ACI sono abbinate a forme assicurative di cui all'Appendice 1 del presente RSN. La licenza non è necessaria per lo svolgimento di attività di natura ludico/ricreativa, come definite all'Art. 12.2 del presente RSN.

I titolari di licenza ACI hanno facoltà di tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni e di partecipare alle manifestazioni da questi indette per lo svolgimento delle attività sportive automobilistiche di natura ludica/ricreativa.

Per lo svolgimento di manifestazioni sportive oggetto di convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva possono essere previste regole e licenze speciali.

L'associazione ACI costituisce titolo a partecipare, a condizione che il titolare sia in possesso di patente di guida, alle seguenti manifestazioni non agonistiche o ludico/ricreative organizzate sotto l'ègida ACI: raduni, gimkane, cacce al tesoro, prove di consumo, parate, dimostrazioni, attività episodiche di promozione, fieristiche e/o benefiche con tipologia regularistica. L'associazione all'ACI non è legata ad alcuna copertura assicurativa.

I dati personali contenuti nella richiesta di licenza saranno registrati in una banca dati informatizzata centrale, costituita e gestita dall'ACI. I dati saranno utilizzati per il perseguimento degli scopi individuati nei regolamenti dell'ACI e nelle norme sportive antidoping emanate dal CONI e recepite dall'ACI. Per le predette finalità, particolari informazioni relative alla validità delle licenze e all'esercizio delle attività sportive automobilistiche potranno essere comunicate ad enti pubblici e a soggetti privati interessati.

L'ACI detiene il registro delle persone fisiche e giuridiche a cui ha rilasciato una licenza sportiva. Ad ogni licenza è attribuito da ACI un numero identificativo. L'elenco dei titolari delle licenze può essere diffuso da parte dell'ACI con ogni mezzo di comunicazione.

ART. 178 – STATUS DI LICENZIATO

Lo status di licenziato sportivo, ancorché la licenza non venga rinnovata alla scadenza dell'annualità, permane fino a quando la licenza non venga rinnovata o fino alla rinuncia espressa dell'interessato al rinnovo o fino alla radiazione e comunque si perde trascorsi 5 anni di mancato rinnovo.

Il provvedimento disciplinare della sospensione delle licenze sospende tutti i diritti inerenti allo status di licenziato sportivo per il periodo comminato.

Il soggetto che ha rinunciato espressamente alla licenza non potrà riprendere una licenza ACI per 10 anni, al termine dei quali comunque la sua richiesta dovrà essere valutata dall'ACI al fine di accertare eventuali pendenze amministrative e giuridiche.

ART. 179 - DIRITTO DI RILASCIARE LICENZE

Le licenze devono essere richieste alla ACI (Ufficio Licenze con sede a Roma) o agli Automobile Club Provinciali.

La ACI, in conformità ai Regolamenti Internazionali e Nazionali, rilascia le proprie licenze a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di paesi rappresentati presso la FIA, fatte salve eventuali restrizioni di legge e a condizione che:
 - la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza dia alla ACI l'autorizzazione al rilascio. L'autorizzazione può essere data una volta l'anno ed in casi particolari;
 - gli interessati siano in grado di fornire alla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza (ASN del Paese di cui hanno il passaporto) una prova di residenza stabile in Italia (i minori di anni 18 al giorno della domanda di licenza ACI dovranno anche produrre un'attestazione di frequenza scolastica permanente in Italia);
 - gli interessati restituiscano alla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza la licenza da

questa eventualmente rilasciata.

I titolari di licenza ACI non possono essere contemporaneamente titolari di una analoga licenza rilasciata da un'altra ASN.

Se, per ragioni particolari, un licenziato desidera cambiare la nazionalità della propria licenza, durante l'anno, può farlo soltanto previa autorizzazione della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza e soltanto quando la licenza originaria sia stata ritirata da quest'ultima.

L'ACI può rilasciare licenze ad uno straniero, cittadino di un Paese non rappresentato presso la FIA, a condizione di informare preliminarmente la FIA per riceverne l'autorizzazione; l'elenco di tali licenze è conservato presso la FIA.

Il possesso della patente di guida è obbligatorio per tutti i conduttori che richiedono il rilascio/rinnovo di una licenza (con esclusione dei minorenni o dei navigatori partecipanti a gare di regolarità), deve essere esibita agli Uffici preposti al rilascio/rinnovo della licenza. La titolarità della patente può decorrere dalla data di superamento degli esami di guida a condizione che l'interessato presenti un documento ufficiale, rilasciato dai competenti organi, da cui sia rilevabile la data dell'esame stesso.

Il primo rilascio di una licenza auto e karting di Concorrente Persona Giuridica, di Organizzatore, di Costruttore, di Scuderia, di Dirigente e di Referente Karting, di Promoter, di Autodromo, di Pista Karting e di Istruttore è di esclusiva competenza dell'Ufficio Licenze dell'ACI, così come le richieste di cittadini stranieri.

Per il rilascio della licenza di Ufficiali di gara, l'abilitazione alle varie qualifiche della categoria previste nel presente RSN e sua Appendice n. 2 deve essere accertata, la prima volta, mediante una dichiarazione scritta del Gruppo Ufficiali di Gara. Analogamente qualsiasi passaggio e/o integrazione di qualifica deve essere effettuato dagli AA.CC. previa obbligatoria autorizzazione scritta da parte del G.U.G..

ART. 180 - NAZIONALITÀ DEI CONCORRENTI E DEI CONDUTTORI

Per quanto riguarda l'applicazione del Codice internazionale e del presente RSN, i concorrenti e i conduttori prendono la nazionalità della Federazione Sportiva Nazionale che ha rilasciato loro la licenza, per la durata di validità della licenza stessa, con la sola eccezione dei concorrenti e dei conduttori che, a prescindere dalla nazionalità della licenza, partecipano ad una qualsiasi gara di Campionato del Mondo della FIA; costoro mantengono la nazionalità del proprio passaporto in tutti i documenti ufficiali ed in tutte le manifestazioni, comunicazioni e cerimonie collegate alla premiazione.

ART. 181 - RILASCIO DELLA LICENZA A CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

I cittadini italiani residenti all'estero possono chiedere all'ACI l'autorizzazione per ottenere la licenza di una Federazione Sportiva Nazionale estera.

L'ACI può concedere l'autorizzazione dopo aver accertato la residenza nel paese presso il quale richiede la licenza e, nel caso di minori di anni 18, al giorno della richiesta, aver accettato la frequenza scolastica permanente in tale paese. Qualora il richiedente sia già titolare di licenza ACI valida per l'anno in corso, deve restituire la sua licenza italiana prima di acquisirne una estera.

ART. 182 - RILASCIO LICENZE ITALIANE A CITTADINI STRANIERI

Fatto salvo quanto riportato all'Art. 179, i cittadini stranieri interessati al rilascio di una licenza italiana devono produrre all'Ufficio Licenze ACI la seguente documentazione:

- certificato medico di idoneità agonistica rilasciato da una struttura sanitaria autorizzata in Italia;
- autorizzazione al rilascio della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza (ovvero quella del paese che ha rilasciato il passaporto) cui spetta l'onere della verifica della residenza stabile

in Italia e, per i minori di anni 18 al giorno della domanda di licenza, della frequenza scolastica permanente in Italia.

ART. 183 - CLASSIFICAZIONE DELLE LICENZE

Le licenze possono essere:

- a) concorrente internazionale: persone fisiche o persone giuridiche
- b) concorrente nazionale: persone fisiche o persone giuridiche
- c) conduttore internazionale
- d) conduttore nazionale
- e) conduttore con abilità speciali
- f) speciali: autodromo, costruttore, direttore sportivo e tecnico di scuderia, istruttore, dirigente, noleggiatore/preparatore, scuderia, organizzatore, ispettore, ufficiale di gara, associazione ufficiali di gara, promoter, team ed addetto alla decarcerazione, team ed addetto alla estricazione, team ed addetto al cronometraggio, assistente meccanico.

Si rimanda per le specifiche all'Appendice 1 del presente RSN.

ART. 184 - LICENZE INTERNAZIONALI

Tutte le licenze internazionali rilasciate da una Federazione Sportiva Nazionale sono valide per partecipare a una manifestazione sportiva internazionale, a seconda del grado della licenza e a condizione che la manifestazione sia iscritta nel Calendario Sportivo Internazionale.

La FIA ha autorizzato l'ACI a rilasciare le licenze internazionali.

La ACI può rilasciare una licenza internazionale ad uno straniero appartenente ad un Paese non ancora rappresentato presso la FIA con l'approvazione preliminare della FIA. L'elenco delle licenze rilasciate a queste condizioni è conservato presso la Segreteria della FIA. Le Federazioni Sportive Nazionali membri della FIA, all'atto della loro ammissione, devono impegnarsi a riconoscere e registrare le licenze rilasciate in questo modo.

La Super-licenza internazionale è istituita e rilasciata dalla FIA al conduttore, già titolare di una licenza rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale, che ne faccia richiesta. È obbligatoria per alcuni Campionati internazionali della FIA alle condizioni stabilite nel regolamento dei Campionati stessi. A tale scopo, i candidati alla Super-licenza FIA devono presentarne la richiesta utilizzando gli appositi moduli e rinnovarla ogni anno. La FIA si riserva il diritto di rifiutare il rilascio di una Super-licenza, motivandone il rifiuto. La Super-licenza è un documento di proprietà della FIA che la consegna a ciascun titolare. La sospensione della licenza conseguente ad una sanzione esclude il suo titolare dai Campionati della FIA per la durata della sospensione.

ART. 185 - LICENZE NAZIONALI

Le licenze nazionali rilasciate dall'ACI sono valide per partecipare alle manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio nazionale, salvo quanto previsto nel successivo Art. 191.

ART. 186 - RIFIUTO O REVOCA DELLA LICENZA

La ACI o la FIA possono rifiutare il rilascio di una licenza in mancanza dei requisiti richiesti dal Codice Internazionale e dal presente RSN. I motivi del rifiuto devono essere resi noti.

La ACI o la FIA possono revocare una licenza quando venga meno uno dei requisiti richiesti dal Codice Internazionale e dal presente RSN. I motivi della revoca devono essere resi noti.

ART. 187 – RITIRO DELLA LICENZA

L'ACI ha in ogni momento il potere di controllare la regolarità degli attestati e/o delle licenze emesse e di procedere, se necessario, al loro ritiro amministrativo.

I Commissari Sportivi o il Giudice Unico o gli Automobile Club Provinciali che constatino l'alterazione o la contraffazione della licenza trattengono la card plastificata che trasmettono

all'ACI per il relativo ritiro amministrativo.

ART. 188 – SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza può essere sospesa a seguito di provvedimento disciplinare, così come normato dal Regolamento di Giustizia Sportiva. Qualsiasi soggetto incorra nella sospensione della licenza è temporaneamente escluso dalle attività della Federazione.

In caso di morosità nel pagamento di diritti, tasse, ammende e depositi cauzionali comunque dovuti all'ACI, o delle competenze dovute agli Ufficiali di Gara o ad altri titolari di licenza sportiva da parte degli Organizzatori, le licenze sportive sono automaticamente sospese fino alla soluzione della situazione debitoria.

L'avvenuta sospensione verrà comunicata all'interessato agli indirizzi fax/e-mail indicati al momento della richiesta di licenza. In mancanza la comunicazione avverrà mediante pubblicazione sul sito ufficiale della Federazione.

ART. 189 - DURATA DELLA VALIDITÀ DELLE LICENZE

Tutte le licenze sono valide dalla data di richiesta fino al 31 dicembre successivo.

ART. 190 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI CON LICENZA ESTERA ALLE GARE CHE SI SVOLGONO IN ITALIA

Un cittadino italiano titolare di licenza rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale estera può partecipare, con tale licenza, a tutte le manifestazioni sportive nazionali che si svolgono in Italia.

ART. 191 - PARTECIPAZIONE GARE ALL'ESTERO

I concorrenti e i conduttori titolari di licenza nazionale non possono partecipare alle gare che si svolgono all'estero.

I concorrenti e i conduttori italiani titolari di licenza internazionale possono partecipare a una gara all'estero soltanto se questa è iscritta nel calendario sportivo internazionale della FIA e a condizione di aver ricevuto l'autorizzazione dell'ACI. L'autorizzazione della ACI è stampata sulla plastica della licenza internazionale.

La FIA tuttavia autorizza i conduttori titolari di una licenza nazionale o internazionale a partecipare alle gare nazionali (a condizione che a dette gare siano ammessi anche conduttori stranieri) che si svolgono nei Paesi rappresentati presso la FIA, vedi Art. 14 .

Nell'ambito di specifici accordi con altre Federazioni Sportive Nazionali è previsto il libero scambio dei piloti nelle manifestazioni organizzate dalle parti interessate alle convenzioni stipulate.

ART. 192 – PSEUDONIMO

Le licenze - persona fisica e giuridica - possono essere rilasciate con uno pseudonimo che può essere richiesto anche successivamente all'ottenimento della licenza cui si riferisce. In questo caso la licenza già rilasciata con il vero nome deve essere restituita.

Lo pseudonimo, che deve essere oggetto di espressa richiesta, ha la stessa durata di validità della licenza. I richiedenti devono dichiarare di assumersi la responsabilità in ogni sede relativa all'utilizzo dello pseudonimo.

L'ACI decide discrezionalmente sull'opportunità di concedere o meno l'uso dello pseudonimo. In caso affermativo, le licenze sono compilate indicando lo pseudonimo autorizzato.

Non può essere autorizzato l'uso di pseudonimi già concessi in passato negli ultimi 10 anni ad altre persone senza il consenso di queste, né di pseudonimi che possano trarre in inganno (ad es. un nome e cognome immaginari) o che siano disdicevoli per la serietà dell'attività sportiva, né di più pseudonimi in capo alla stessa persona.

Chi è contemporaneamente titolare di una licenza di concorrente (persona fisica) e di una licenza di

conduttore non può ottenere il rilascio dello pseudonimo riferito ad una sola delle due licenze. Il cambiamento dello pseudonimo può essere richiesto nel corso dell'anno con le stesse modalità stabilite per il rilascio del primo pseudonimo.

Chi è stato autorizzato a fare uso di pseudonimo non può riprendere il proprio nome senza autorizzazione dell'ACI che provvede in tal caso a rilasciare una nuova licenza.

Chi ha ottenuto l'uso di uno pseudonimo non può iscriversi o essere designato in alcuna competizione con il suo vero nome. Il nome della persona che si cela sotto lo pseudonimo non può essere rivelato senza l'esplicito consenso di questa, salvo casi di giustizia e disciplina. In tutti i documenti e le pubblicazioni relativi alle gare, il titolare di uno pseudonimo deve essere indicato esclusivamente con lo pseudonimo stesso citato tra virgolette.

ART. 193 - DUPLICATO

In caso di smarrimento o furto di una licenza, è possibile ottenerne il duplicato presentando richiesta presso l'ufficio dove è stata rilasciata la licenza. Alla richiesta di duplicato devono essere allegate la copia della denuncia di smarrimento o furto presentata ai Carabinieri o alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 194 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali contenuti nella richiesta di licenza saranno registrati in una banca dati informatizzata centrale, costituita e gestita dall'ACI. I dati saranno utilizzati per il perseguimento degli scopi individuati nei regolamenti dell'ACI e nelle norme sportive antidoping emanate dal CONI e recepite dall'ACI. Per le predette finalità, particolari informazioni relative alla validità delle licenze e all'esercizio delle attività sportive automobilistiche potranno essere comunicate ad enti pubblici e a soggetti privati interessati.

L'elenco dei titolari delle licenze può essere diffuso da parte dell'ACI con ogni mezzo di comunicazione.

All'atto della richiesta di rilascio/rinnovo della licenza il titolare ha l'obbligo di indicare una propria e-mail o un proprio numero di Fax presso i quali accetta che vengano indirizzate, occorrendo, tutte le comunicazioni della Federazione e notificazioni relative alle decisioni adottate dagli Organi giurisdizionali dell'ACI.

Il titolare ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche e variazioni intervenute successivamente.

La Federazione prenderà tutti i provvedimenti del caso, sia in sede amministrativa che disciplinare, su chiunque dichiari dati falsi.

ART. 195 - DISPOSIZIONI SULLE MODALITA' DEL TESSERAMENTO SPORTIVO

Nel dettaglio, le disposizioni relative al tesseramento sportivo ACI sono contenute in una normativa specifica ed una apposita circolare informativa emanata da ACI – Direzione per lo Sport Automobilistico ogni anno, alle quali si rinvia.

ART. 196 - TASSE DI LICENZA

Le licenze sono rilasciate dietro versamento di una tassa, con le modalità stabilite annualmente dall'ACI mediante apposita circolare pubblicata sul sito federale.

ART. 197 – CONTROLLO MEDICO

In conformità con la legge sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva, i conduttori che desiderano praticare lo sport automobilistico devono sottoporsi, ai fini del tesseramento sportivo, a visita medica di idoneità psico-fisica secondo le disposizioni di cui all'Appendice 8 al RSN. Il controllo medico può essere anche disposto sul campo di gara, sia in seguito a infortunio. Anche questo controllo deve essere effettuato secondo quanto disposto nell'Appendice 8 del RSN.

ART. 198 - COPERTURE ASSICURATIVE

Le coperture assicurative legate al possesso della licenza sono riportate nell'Appendice 1 al RSN.

CAPITOLO XVII

Ufficiali di Gara

ART. 199 - CLASSIFICAZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive è affidato agli Ufficiali di Gara che sono organizzati, nel rispetto del presente Regolamento e del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI, nel Gruppo Ufficiali di Gara (GUG) che provvede al loro reclutamento, alla loro formazione ed abilitazione nonché al loro inquadramento. Gli Ufficiali di Gara si dividono in:

- provinciali
- regionali
- nazionali

Sono Ufficiali di Gara provinciali i:

- a) Segretari di Manifestazione
- b) Verificatori Sportivi e Tecnici
- c) Capi Posto
- d) Commissari di Percorso.

Sono Ufficiali di Gara regionali i:

- e) Commissari Sportivi Regionali
- f) Commissari Tecnici regionali

Sono Ufficiali di Gara nazionali i:

- g) Direttori di prova
- h) Direttori di Gara
- i) Commissari Tecnici nazionali
- l) Commissari Sportivi nazionali

Gli Ufficiali di Gara possono essere coadiuvati da assistenti che agiscono sotto il loro controllo e responsabilità.

I Commissari sono suddivisi, in relazione alle loro attribuzioni e funzioni, in albi e ruoli (Appendice 2 al RSN).

Tutti i provvedimenti adottati da qualsiasi Ufficiale di Gara, nelle funzioni specificatamente attribuite, sono vincolanti ed immediatamente esecutivi e devono essere osservati da tutti i partecipanti alle manifestazioni.

ART. 200 - UFFICIALI DI GARA CON SPECIFICI COMPITI

200.1 - I nominativi degli Ufficiali con specifici compiti devono essere affissi nell'Albo Ufficiale di gara.

Al termine della gara, ogni addetto deve consegnare al Direttore di Gara un verbale delle proprie decisioni.

A) ADDETTI ALLA PARTENZA

In una competizione possono essere designati uno o più addetti per controllare le partenze; questi devono segnalare immediatamente al Direttore di Gara le false partenze che hanno rilevato.

B) ADDETTI ALL'ARRIVO

hanno il compito di decidere l'ordine secondo con il quale i conduttori superano la linea di arrivo.

C) ADDETTI AL MERITO

hanno il compito di decidere se un conduttore ha disatteso a precise prescrizioni regolamentari (ad esempio, se ha fatto assistenza in zone dove ciò non è permesso, se ha toccato o meno oppure ha superato o meno una linea). Gli RPG devono indicare i fatti suscettibili di giudizio da parte degli addetti al merito.

D) ADDETTI ALL'HANDICAP

hanno il compito, dopo la chiusura delle iscrizioni, di stabilire gli handicap, se previsti, secondo le disposizioni del RPG.

E) ASSISTENTI

Ogni Ufficiale di Gara può essere coadiuvato da un assistente con funzioni di supporto o di sostituzione; in caso di disaccordo fra i due, la decisione finale spetta all'Ufficiale di Gara titolare.

F) COMMISSARI AI BOX

I Commissari ai box sono Commissari di Percorso incaricati di sorvegliare le operazioni di rifornimento e le altre operazioni compiute sulle vetture ai box durante la manifestazione e di far rispettare le prescrizioni presenti nell'RDS e nell'RPG.

Essi sono agli ordini del Direttore di Gara al quale devono segnalare immediatamente qualsiasi infrazione commessa da un concorrente o da un conduttore. Alla fine di ogni manifestazione essi devono rendere conto del loro operato al Direttore di Gara, verbalmente o per iscritto, secondo le istruzioni che avranno ricevuto.

G) ADDETTI AL CRONOMETRAGGIO

sono gli unici Ufficiali di Gara competenti per il rilevamento dei tempi e per la compilazione delle classifiche nelle manifestazioni, secondo le indicazioni del RPG e del Direttore di Gara.

I cronometristi devono:

- a) all'inizio di una manifestazione, mettersi a disposizione del direttore di gara che darà loro, se è il caso, le istruzioni necessarie;
- b) dare il via alla gara, se ricevono l'ordine di farlo dal Direttore di Gara;
- c) usare, per il cronometraggio, solo le apparecchiature autorizzate dall'ACI o dalla FIA (se si tratta di record da cronometrare al 1/100 di secondo);
- d) redigere e firmare, sotto la propria responsabilità, i verbali di cronometraggio e consegnarli, accompagnati da tutti i documenti relativi, al Direttore di Gara se si tratta di una gara, o all'ACI se si tratta di un record;
- e) consegnare, su richiesta, ai Commissari Sportivi o all'ACI i documenti originali di cronometraggio;
- f) non comunicare o consegnare i tempi o i risultati ad altri se non ai Commissari Sportivi o al Direttore di Gara, salvo istruzioni contrarie diverse da parte di questi Ufficiali di Gara;
- g) rispettare ed applicare, nel corso della manifestazione, le decisioni dei Commissari Sportivi, che potranno disporre l'immediata sostituzione del cronometrista che non si dimostri edotto dei propri compiti o faccia sorgere dubbi sull'accuratezza dei rilievi.

H) DIRETTORE DI PROVA

L'ACI si riserva il diritto di designare, con i compiti di cui all'ultimo comma del presente articolo, un Direttore di Prova nei Campionati, Trofei, Coppe e Serie di gare approvate dall'ACI stessa che si svolgono in circuito.

Il Direttore di Prova esercita le proprie funzioni in coordinamento con il Direttore di Gara nominato dall'Organizzatore e in stretta collaborazione con il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico.

Il Direttore di Prova:

- ha competenza e autonomia nella gestione e attuazione delle procedure di partenza;
- controlla, insieme al Direttore di Gara, lo svolgimento della manifestazione e i comportamenti dei conduttori;
- sottopone al Collegio dei Commissari Sportivi o al Giudice Unico, d'intesa con il Direttore di

- Gara e nel modo più tempestivo, questioni inerenti lo svolgimento della manifestazione;
- . può richiedere al Collegio dei Commissari Sportivi o al Giudice Unico l'adozione delle sanzioni di loro competenza;
 - ha la funzione di ispezionare, prima dello svolgimento della manifestazione, gli allestimenti logistici e tecnico/sportivi predisposti dall'Organizzatore, con potere di intervento in caso di anomalie, riferendo alla Commissione Velocità.

200.2 - Per una manifestazione sportiva che comprenda più di una gara, possono essere nominati Ufficiali di Gara diversi per ogni gara.

Gli Ufficiali di Gara per esercitare le loro funzioni presso manifestazioni estere, devono richiedere ed ottenere il preventivo nulla-osta dell'ACI.

ART. 201 - REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Ufficiali di Gara devono essere scelti fra persone qualificate per tali funzioni, in possesso dei requisiti generali e particolari stabiliti dall'Appendice 2 al RSN

Gli Ufficiali di Gara, che sono compresi in albi aggiornati ogni anno dall'ACI, non devono avere collegamenti con aziende, enti, organismi o industrie che possano avere vantaggi sia diretti che indiretti con i risultati di una manifestazione sportiva.

I Direttori di Gara, i Commissari Sportivi e i Commissari Tecnici sono incompatibili con la qualifica di concorrente/conducente.

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico non devono avere alcuna responsabilità e alcuna funzione esecutiva nell'organizzazione di una manifestazione sportiva, né avere alcun rapporto gerarchico con l'organizzatore.

Ai Commissari Nazionali e/o Regionali che dovessero decidere in un anno di seguire, su richiesta delle case costruttrici o di organismi equivalenti, trofei di marca o gare assimilabili, potranno essere assegnati di volta in volta incarichi, limitatamente a gare ove non ci sia, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo - CD, conflitto di interessi. A carico di coloro che non dovessero comunicare formalmente al GUG tale loro impegno, saranno adottati provvedimenti disciplinari su proposta del CD del GUG.

ART. 202 - ABILITAZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA

L'abilitazione degli Ufficiali di Gara, salvo che per i cronometristi, è concessa dall'ACI in base alle procedure indicate nell'Appendice 2 al RSN.

La stessa persona può essere abilitata ad esercitare più funzioni ed essere quindi inclusa in più di un albo.

L'abilitazione cessa per decadenza, in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la sua concessione, o per revoca da parte dell'ACI per indegnità o per altro grave motivo.

ART. 203 - DESIGNAZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Nelle manifestazioni internazionali e nazionali almeno uno dei Commissari Sportivi e dei Commissari Tecnici deve essere dell'albo Nazionale.

I Commissari Nazionali sono designati dal Presidente dell'ACI su proposta del CD del GUG.

Gli altri Ufficiali di Gara, ai sensi dell'Appendice 2 al RSN, sono così designati e la designazione deve essere convalidata dall'ACI in sede di approvazione del RPG:

- Regionali, dal GUG su proposta della Delegazione Regionale;
- Direttori di Gara e Provinciali, dall'Organizzatore;
- I Cronometristi su richiesta dell'Organizzatore.

La designazione degli Ufficiali di Gara Provinciali spetta agli Organizzatori che devono provvedere a richiederli per iscritto all'Automobile Club di competenza territoriale. La scelta, adottando una opportuna turnazione, deve essere fatta in base agli elenchi provinciali della Regione o alle

associazioni riconosciute nel cui ambito territoriale si svolge la competizione oppure in base agli elenchi delle province di altre regioni confinanti con quella/e nei cui ambito territoriale si svolge la competizione e ciò solo in caso di indisponibilità nella regione e previo autorizzazione del GUG. Per le competizioni internazionali valide per un titolo FIA la scelta è libera. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dal GUG.

La rinuncia ad una designazione non comunicata almeno tre giorni prima dell'inizio delle verifiche, e non giustificata da comprovati motivi di forza maggiore, comporta il deferimento al CD del GUG. Eventuali ricusazioni dei Commissari designati devono essere avanzate dagli organizzatori, entro e non oltre il termini perentorio di 30 giorni antecedenti la data della gara, per iscritto e devono essere motivate. Saranno esaminate e decise esclusivamente ed insindacabilmente dal Presidente dell'ACI che, solo ricorrendo gravi ed accertati motivi, potrà provvedere alle relative sostituzioni. In casi di urgenza o suo impedimento o assenza il Presidente dell'ACI può delegare tale incombenza al CD del GUG.

Gli Organizzatori devono predisporre la lista nominativa degli Ufficiali di Gara provinciali con l'indicazione del ruolo svolto nella gara ed i numeri di licenza, che devono consegnare al Commissario Sportivo Delegato, prima delle operazioni di verifica.

ART. 204 - FUNZIONI E DESIGNAZIONI VIETATE

Gli Ufficiali di Gara di una manifestazione sportiva possono svolgere soltanto le funzioni che sono loro proprie e le funzioni per le quali sono stati designati.

Oltre a quanto previsto nel precedente Art. 203, gli Ufficiali di Gara non possono essere designati in una manifestazione:

- se hanno una relazione di parentela in linea retta o collaterale di 2° grado con concorrenti/conduttori iscritti alla competizione;
- se hanno rapporti di dipendenza con ditte operanti nel settore e, comunque, partecipanti alla competizione;
- se fanno parte dell'organizzazione della manifestazione, ad eccezione del Direttore di Gara, del Segretario di Manifestazione e di DAP.

Gli Ufficiali di Gara esauriscono le loro funzioni al termine della competizione per la quale sono stati designati.

ART. 205 - CUMULO DELLE FUNZIONI

Il Direttore di Gara può cumulare, nella stessa gara, soltanto le funzioni di Segretario di Manifestazione.

ART. 206 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Ufficiali di Gara sono soggetti, per le infrazioni al presente Regolamento e al Regolamento dell'ACI alle norme federali, alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva dell'ACI, compreso il procedimento arbitrale, con l'eccezione delle infrazioni di cui all'Appendice 2 al RSN per le quali sono invece soggetti alla giurisdizione del GUG.

ART. 207 - UFFICIALI DI GARA INDISPENSABILI

Per ogni manifestazione sportiva devono essere designati: un Direttore di Gara, un Collegio dei Commissari Sportivi o un Giudice Unico, un Segretario di Manifestazione ed un Verificatore Sportivo, un numero di Capiposto e di Commissari di Percorso sufficiente ad assicurare il controllo del percorso e, se sono previste verifiche tecniche, almeno un Commissario Tecnico.

Devono, altresì, comprendere uno o più Cronometristi quando elemento di classifica è il tempo.

ART. 208 - RIMBORSO SPESE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Ufficiali di Gara hanno diritto, da parte dell'Organizzatore, al rimborso delle spese sostenute per svolgere gli incarichi a loro assegnati. Il mancato rimborso da parte dell'Organizzatore, entro 15 giorni dalla richiesta per iscritto, costituisce illecito disciplinare a carico di quest'ultimo.

ART. 209 - UFFICIALI DI GARA PROVINCIALI

209.1 SEGRETARI DI MANIFESTAZIONE

I Segretari di Manifestazione sono responsabili competenti dell'organizzazione della manifestazione sotto l'aspetto pratico e procedurale; devono quindi essere esperti di nozioni sull'ordinamento sportivo e sulle norme amministrative e assicurative correlate alle competizioni motoristiche in genere.

Sono inoltre responsabili di tutte le comunicazioni e i documenti inerenti la manifestazione e devono coadiuvare il Direttore di Gara nei suoi compiti ed in particolare nella preparazione dell'incartamento di chiusura.

I Segretari di Manifestazione sono abilitati anche a svolgere la funzione di Verificatore Sportivo.

209.2 VERIFICATORI

I Verificatori devono essere esperti di nozioni generali dell'ordinamento sportivo automobilistico e specializzati nell'applicazione delle procedure relative alle verifiche ante gara; hanno il compito di effettuare i controlli:

a) sportivi (licenze, patenti di guida, assicurazioni, certificati medici, ecc.) in collaborazione e sotto la supervisione del Direttore di gara e del Segretario di Manifestazione, devono accedere all'area riservata del sito web (tramite la password dell'Organizzatore) onde poter visionare la banca dati dei licenziati e l'elenco della licenze sospese, per i conduttori disabili devono controllare, inoltre, la certificazione FISAP relativa all'uscita rapida dalla propria autovettura;

b) tecnici di carattere generale, in collaborazione e sotto il controllo dei Commissari Tecnici.

I Verificatori sono tenuti a redigere un verbale del loro operato trasmettendolo, secondo la competenza, al Direttore di Gara (o al Segretario di Manifestazione) oppure ai Commissari Tecnici. Possono comunicare i risultati delle loro operazioni anche all'ACI in persona di licenziato appositamente delegato, ai Commissari Sportivi ed all'Organizzatore, con esclusione di qualsiasi altro soggetto.

209.3 CAPI POSTO

I Capi Posto devono essere esperti di nozioni generali dell'ordinamento sportivo, conoscere perfettamente le norme ed i compiti operativi dei principali posti di sorveglianza del percorso (pista o strada) secondo le prescrizioni dell'allegato H del Codice.

Nel settore rally devono essere impiegati in tutti i posti di controllo: inizio e fine prova speciale, intermedi, controlli orari, ecc.. Nel settore velocità devono coordinare il lavoro dei Commissari di Percorso in tutti i principali posti di sorveglianza del percorso.

In ogni posto principale il Direttore di Gara deve designare un Capo posto. Il Capo posto deve comunicare al Direttore di Gara, non appena ne viene a conoscenza, mediante i mezzi di cui dispone (telefono, segnali, staffette, ecc.), tutti gli episodi ed incidenti che possono verificarsi nel settore di sua competenza, avvalendosi della collaborazione dei Commissari di Percorso ai suoi ordini nonché di quelli dei posti secondari del settore stesso.

Al termine di ogni gara ogni Capo posto deve consegnare al Direttore di Gara un rapporto scritto sugli episodi ed incidenti verificatisi nel suo settore.

209.4 COMMISSARI DI PERCORSO E SEGNALATORI

I Commissari di Percorso sono incaricati di sorvegliare i tratti di strada o di pista loro affidati, occupando i posti assegnati dal Direttore di gara e procedendo secondo le prescrizioni dell'All.H al

Codice Internazionale.

In particolare i Segnalatori hanno l'incarico di usare le bandiere di segnalazione (All. H al Codice Internazionale). Essi possono essere, nello stesso tempo, anche Commissari di Percorso.

Durante la manifestazione, salvo ordine contrario del Direttore di Gara, i Commissari di Percorso devono comunicare alla direzione di gara, per quanto possibile, l'ordine di passaggio dei conduttori davanti alla propria postazione.

ART. 210 UFFICIALI DI GARA REGIONALI E NAZIONALI

210.1 DIRETTORE DI GARA

Il Direttore di Gara è designato dall'organizzatore e può contemporaneamente esercitare le mansioni di Segretario di Manifestazione e di Delegato agli Allestimenti del Percorso.

Al Direttore di Gara spetta di dirigere la manifestazione secondo le disposizioni e nei limiti previsti dal RPG (applicando anche i provvedimenti in esso regolamento previsti) e dal programma ufficiale; deve svolgere le sue mansioni in osservanza delle disposizioni dei Commissari Sportivi per quanto di loro competenza ed avvalersi della collaborazione degli Ufficiali di Gara e del personale addetto ai vari servizi.

In particolare deve:

- a) tenersi in stretto contatto con il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi o con il Giudice Unico per tutta la durata della manifestazione per garantirne un regolare svolgimento;
- b) attenersi puntualmente agli orari ed alle modalità di svolgimento previsti dal RPG e dal programma;
- c) essere presente alle verifiche sportive, che si svolgono sotto la sua supervisione, apponendo il suo visto sulle schede di verifica secondo quanto previsto dall'Appendice 5 al RSN; in sua assenza od impedimento, assenza o impedimento tale ultima operazione può essere effettuata anche dal Segretario di Manifestazione;
- d) garantire l'ordine sul campo di gara in collegamento con le autorità incaricate dell'ordine pubblico e con i servizi di sicurezza d'emergenza;
- e) accertare che tutti gli Ufficiali di Gara (eccetto i Commissari Sportivi) siano in possesso delle rispettive istruzioni e si trovino ai loro posti, segnalando ai Commissari Sportivi le eventuali assenze;
- f) sorvegliare i concorrenti e le loro vetture ed impedire a concorrenti, conduttori o vetture non qualificati, esclusi, sospesi o squalificati di prendere parte alle gare alle quali non sono ammessi;
- g) accertare che le vetture portino i numeri di gara previsti per esse o per i concorrenti dal programma;
- h) accertare che ogni vettura sia pilotata dal conduttore designato o dall'eventuale sostituto e raggruppare le vetture secondo le suddivisioni previste dal RPG;
- i) disporre le vetture sulla linea di partenza secondo l'ordine stabilito in base al RPG e vistate dai Commissari Sportivi, nonché curare la tempestiva affissione degli ordini di partenza;
- l) dare la partenza nei modi previsti dall'Appendice n. 4 al RSN e dagli RDS;
- m) sottoporre ai Commissari Sportivi qualsiasi proposta relativa a cambiamenti di programma, errori, infrazioni o reclami di concorrenti;
- n) sospendere o interrompere, in caso di maltempo, incidenti o altri casi di pericolo, una manifestazione o parte di essa (es. una Prova Speciale Rally);
- o) applicare le sanzioni specificamente previste dal RPG (es. esclusione per superamento del tempo massimo, decisioni degli Ufficiali di Gara con specifici compiti, ammende per violazione delle disposizioni in materia di ricognizioni nei Rally, ecc.);
- p) ricevere i reclami, accertandone la regolarità e trasmetterli immediatamente ai Commissari Sportivi;
- q) riunire i verbali dei cronometristi, dei Commissari Tecnici, dei Commissari di percorso e degli altri Ufficiali di Gara e ogni altro elemento utile alla compilazione delle classifiche;

- r) sottoscrivere l'elenco dei verificati ai fini della copertura assicurativa e le classifiche, curando l'affissione di queste ultime nei termini e nei modi previsti dal RPG;
- s) preparare, o far preparare dal Segretario di Manifestazione, l'incartamento di chiusura e trasmetterlo all'ACI nei termini e nei modi prescritti.

210.2 COMMISSARI TECNICI

I) DESIGNAZIONI

Nelle gare internazionali ed in quelle nazionali, uno di essi deve essere delegato dall'ACI, alla quale risponde del suo operato.

II) FUNZIONI

I Commissari Tecnici sono incaricati di verificare la rispondenza delle vetture ai regolamenti tecnici ed alle schede di omologazione, se previste; essi espletano il loro incarico secondo le disposizioni federali.

III) POTERI

I Commissari Tecnici devono:

- a) procedere alle verifiche pre e post-gara previste dal RPG ed a quelle eventualmente richieste dall'ACI e dal Collegio dei Commissari Sportivi. Il Direttore di Gara ed il Commissario Tecnico Nazionale delegato possono richiedere per iscritto al Collegio dei Commissari Sportivi o al Giudice Unico di disporre verifiche tecniche post-gara; il Collegio che non dovesse accogliere tale richiesta deve verbalizzare la decisione motivandola;
- b) redigere e firmare i verbali delle verifiche consegnandone copia al Collegio dei Commissari Sportivi o al Giudice Unico;
- c) comunicare i risultati delle verifiche solo al Collegio dei Commissari Sportivi o Giudice Unico.

I Commissari Tecnici non possono in alcun modo effettuare post-gara verifiche tecniche che non siano state loro richieste dall'ACI o dal Collegio dei Commissari Sportivi ovvero previste dal RPG o dal Campionato. Ferma restando l'esclusiva responsabilità dei concorrenti e conduttori per il rispetto delle norme riguardanti i caschi e l'abbigliamento protettivo, i Commissari Tecnici devono verificare che i conduttori dispongano dell'abbigliamento protettivo e dei caschi omologati.

210.3 COMMISSARI SPORTIVI

I) COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI O GIUDICE UNICO

Per risolvere le controversie e le problematiche sportive e tecniche emerse sul campo di gara è istituito il Collegio dei Commissari Sportivi.

Per particolari tipologie di manifestazioni previste dal presente RSN in luogo del Collegio può essere designato un solo commissario Sportivo con funzioni di Giudice Unico, per il quale valgono le medesime norme del Collegio dei Commissari Sportivi, per quanto compatibili con la composizione monocratica. Negli RDS vengono indicate le tipologie di gara in cui è possibile designare il Giudice Unico.

Tutti i Commissari Sportivi Presidenti di Collegio e il Giudice Unico hanno l'obbligo di inviare la relazione riservata entro 26 ore dall'assolvimento dell'incarico alla Segreteria del GUG, sull'apposito modulo informatizzato, allegando tutte le decisioni e verbali inerenti alla gara.

In tutte le gare non titolate FIA, ma valide per i Campionati e Trofei nazionali, i Collegi devono essere composti da tre membri compreso il Commissario Sportivo delegato, di cui almeno un Commissario Sportivo Regionale. Per tutte le altre gare la maggioranza dei componenti deve essere regionale.

II) NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI COMMISSARI SPORTIVI

Il Collegio dei commissari Sportivi o il Giudice Unico sono nominati dal Presidente dell'ACI su indicazione del GUG e restano in carica per la sola manifestazione per la quale sono nominati.

Nelle manifestazioni internazionali e nazionali uno almeno dei Commissari sportivi deve essere del

ruolo Nazionale.

Nelle manifestazioni aventi validità per i Campionati Internazionali riconosciuti dalla FIA, il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi ed un secondo componente sono nominati direttamente dalla FIA; il terzo componente è nominato dal presidente dell'ACI tra i Commissari Sportivi del ruolo Nazionale, su indicazione del GUG.

Nel caso in cui i Commissari Sportivi del ruolo Nazionale nominati dal Presidente dell'ACI fossero due, il presidente del Collegio, se non è espressamente indicato, deve essere nominato tra questi dal Collegio dei Commissari Sportivi in occasione del suo insediamento.

I componenti il Collegio non devono avere alcuna responsabilità ed alcuna funzione esecutiva nell'organizzazione di una manifestazione sportiva, né avere alcun rapporto gerarchico con l'organizzatore.

I Commissari Sportivi non possono essere nominati in una manifestazione, e comunque hanno l'obbligo di astenersi, se hanno una relazione di parentela in linea retta o collaterale di secondo grado con concorrenti/conduttori iscritti alla competizione; se hanno rapporti di dipendenza o collaborazione a qualsiasi titolo con ditte operanti nel settore o comunque partecipanti alla competizione.

Per una manifestazione sportiva che comprenda più di una gara, possono essere nominati Commissari sportivi diversi per ogni gara.

III) POTERI

Il Collegio dei Commissari Sportivi ha l'autorità assoluta per far rispettare il Codice Internazionale, il presente RSN, gli altri regolamenti nazionali e internazionali e il RPG.

In particolare spetta al Collegio:

- a) controllare che la gara sia in possesso del permesso di organizzazione rilasciato dalla Federazione;
- b) far osservare le norme sportive, vigilare sulla regolarità di svolgimento della manifestazione ed assumere le decisioni sul campo di gara;
- c) designare se necessario, uno o più supplenti in caso di assenza di uno o più Commissari Sportivi, ai fini della composizione del Collegio;
- d) pronunciarsi sull'interpretazione ufficiale da dare ad eventuali punti dubbi o controversi del RPG;
- e) apportare modifiche al regolamento particolare ed al programma nei casi e nei limiti di cui all'Art. 57 (casi di forza maggiore o motivi di sicurezza);
- f) interrompere definitivamente o rinviare una manifestazione o sue parti per motivi di sicurezza o per cause di forza maggiore;
- g) stabilire i rispettivi compiti e la opportuna dislocazione per assolverli durante lo svolgimento della competizione;
- h) controllare che le verifiche preliminari si svolgano regolarmente nel rispetto del programma e del RPG;
- i) escludere dalla manifestazione o sue parti conduttori o vetture che, anche su segnalazione del Direttore di Gara o dei Commissari Tecnici, siano da considerarsi motivo di pericolo;
- l) autorizzare il cambio dei conduttori;
- m) escludere dalla manifestazione o sue parti concorrenti o conduttori che a loro giudizio o su segnalazione del Direttore di Gara considerino non qualificati per prendervi parte perché colpevoli di condotta scorretta, manovra fraudolenta o altre infrazioni; in caso di rifiuto di seguire le disposizioni di un Ufficiale di Gara responsabile, i Commissari Sportivi possono disporre l'allontanamento dei concorrenti e dei conduttori dal percorso e dalle aree di servizio;
- n) modificare la composizione ed il numero delle serie o delle batterie (Art. 98);
- o) autorizzare una nuova partenza in caso di ex-aequo (Art. 149);
- p) controllare la regolarità dei documenti originali relativi all'ammissione alle manifestazioni

all'esito delle verifiche, agli schieramenti di partenza e alle classifiche portati alla loro attenzione dal Direttore di gara, e la loro rispondenza al RPG compreso l'invio dell'elenco dei verificati alla Segreteria di Commissione competente ed alla Compagnia di Assicurazione;

q) controllare la regolarità delle eventuali verifiche post-gara e, limitatamente alle gare valide per i Campionati e gli altri titoli nazionali, prescrivere quelle d'ufficio, se del caso;

r) annullare i tempi ufficiali di qualificazione e apportare modifiche alle classifiche;

s) sospendere o rinviare la premiazione;

t) decidere sui reclami;

u) decidere sulle sanzioni da applicare (Art. 228) e sulle richieste di ulteriori sanzioni (deferimenti) da presentare all'Ufficio del Procuratore Federale.

Nelle manifestazioni valide per i Campionati dove è stato designato il Direttore di Prova, il Collegio dei Commissari Sportivi può adottare, su richiesta motivata di quest'ultimo, le sanzioni indicate nell'Art. 212.2.

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico possono utilizzare tutti i sistemi video o elettronici a supporto delle sue decisioni.

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico non hanno il potere di disporre la ripetizione di una gara.

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico pronuncia in prima istanza, secondo il procedimento appreso descritto, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare ed in particolare su quelle relative a:

- comportamenti dei licenziati in occasione o nel corso della gara;
- ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto tra i licenziati in occasione della gara

CAPITOLO XVIII

Commissari Sportivi – Decisioni

ART. 212 PROCEDIMENTI

I procedimenti innanzi al Collegio dei Commissari Sportivi o al Giudice Unico sono instaurati d'ufficio o su istanza dell'interessato come appreso specificato.

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico svolgono le proprie funzioni sotto l'autorità di un Presidente espressamente indicato nel Regolamento Particolare di Gara (RPG). Il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico sono responsabili della programmazione, dell'ordine del giorno, dello svolgimento e del verbale delle riunioni.

Nello svolgimento delle loro funzioni, i Commissari Sportivi sono tenuti all'obbligo di correttezza, riservatezza ed è fatto loro divieto di divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza in relazione al loro incarico.

212.1 PROCEDIMENTI INSTAURATI D'UFFICIO

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico possono instaurare un procedimento disciplinare d'ufficio in caso di comportamento scorretto o irregolare del concorrente o del conduttore e di qualsiasi altro licenziato presente sul campo di gara.

212.2 PROCEDIMENTI INSTAURATI SU RECLAMO

Nelle manifestazioni valide per i Campionati dove è stato designato il Direttore di Prova, il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico possono adottare, su richiesta motivata di quest'ultimo, le sanzioni indicate nel presente RSN.

ART. 213 - DIRITTO DI RECLAMO

Il concorrente è l'unico legittimato a proporre reclamo nel caso in cui sia stato leso in un suo interesse o diritto.

In mancanza di reclamo, il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico, ove lo ritengano opportuno, possono procedere d'ufficio.

Per decidere su un reclamo, i Commissari Sportivi devono procedere ad interrogatorio del reclamante e degli eventuali contro interessati e compiere tutti gli atti istruttori necessari, redigendo verbali.

Ai verbali devono essere allegate le eventuali documentazioni fotografiche e gli eventuali filmati di cui hanno preso visione, qualora sia presentato preavviso di appello contro la loro decisione.

Un concorrente che intende presentare un reclamo, avente per oggetto più di una vettura con più di un concorrente deve presentare tanti reclami quanti sono i concorrenti reclamati.

ART. 214 - RECLAMI

A) OGGETTO DI RECLAMO

Il reclamo deve riferirsi a fatti specifici verificatisi od a provvedimenti adottati nel corso di una competizione.

Eventuali inosservanze di norme regolamentari da parte degli Organizzatori o degli Ufficiali di Gara possono peraltro essere oggetto di reclamo da parte dei concorrenti solo se le stesse abbiano avuto specifico riflesso sull'andamento della competizione.

Il reclamo tecnico contro una vettura deve vertere su specifici particolari della stessa; esso, ancorché verta su più particolari, deve essere considerato come "unico reclamo" con la richiesta di una sola tassa.

Per quanto riguarda, invece, le spese di smontaggio e rimontaggio, il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico hanno la facoltà di stabilire una cauzione per ogni "particolare" da verificare.

Gli Organi di giustizia sportiva dell'ACI, su segnalazione del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico, in base alle risultanze dell'incartamento di chiusura, procedono disciplinarmente nei confronti dei concorrenti colpevoli di reclami considerati dilatori o temerari.

B).TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEI RECLAMI INNANZI AI COMMISSARI SPORTIVI

I reclami vanno presentati, a pena di inammissibilità, nel rispetto dei seguenti termini:

a) entro 2 ore dalla chiusura delle verifiche ante gara nelle gare internazionali ed entro 30 minuti nelle gare nazionali, contro:

- la validità di una iscrizione;
- la qualifica di concorrente o di conduttore;
- la classificazione di una vettura;
- la lunghezza di un percorso.

b) entro 1 ora prima della partenza nelle gare internazionali ed entro 30 minuti nelle gare nazionali a decorrere dal momento di esposizione dell'ordine di partenza, contro:

- l'ammissione alle gare o alle batterie;
- la composizione della serie o manche;
- gli handicap e gli schieramenti o ordini di partenza;

c) immediatamente dopo aver ricevuto la contestazione, contro:

- le infrazioni contestate dal Direttore di gara, da un Commissario Tecnico, da un verificatore addetto al controllo del peso delle vetture;

d) 30 minuti primi a decorrere dal momento di affissione della classifica, contro:

- un errore o una irregolarità commessa nel corso di una competizione;
- la non conformità delle vetture rispetto ai regolamenti;

- la classifica stabilita al termine della competizione.

I termini di reclamo possono variare ma i concorrenti devono essere informati anticipatamente sia del luogo che dell'ora delle affissioni con indicazione nel RPG, nel Programma o con circolari informative.

Nel caso in cui il Direttore di Gara si trovasse nell'impossibilità materiale di esporre la classifica ufficiale nei modi previsti, deve far affiggere, nel luogo in cui era stabilita l'affissione, un comunicato in cui sia indicato in maniera puntuale quali sono le modalità di affissione.

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico, nel caso sia trascorso il termine per proporre reclamo, possono rimettere in termini il concorrente decaduto per le ipotesi di caso fortuito, forza maggiore, ritardo incolpevole. Detta decisione deve essere affissa nell'albo di gara e da quel momento decorrere il nuovo termine per proporre il reclamo.

Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi alla giustizia federale se non per atto di deferimento del Procuratore federale.

C). PROCEDIMENTO IN CASO DI RECLAMO

Nel caso in cui il reclamo sia presentato dal concorrente, deve, a pena di irricevibilità, essere versato il deposito nella misura fissata dalla Federazione sia per proporre il reclamo che per le spese delle eventuali verifiche tecniche.

Il reclamo del concorrente deve essere proposto per iscritto e firmato e deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti elementi:

- gli elementi identificativi del ricorrente e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- l'esposizione dei fatti;
- l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- la prova dell'avvenuto pagamento del contributo spese fissato dalla Giunta Sportiva per l'accesso ai servizi di giustizia.
- l'indicazione del domicilio del reclamante presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione o notifica, anche nell'eventuale fase di appello presso il TNA.

Quando il concorrente è una persona giuridica è legittimato a proporre reclamo e preavviso di appello anche il conduttore che lo rappresenta durante tutta la manifestazione.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il Collegio dei Commissari Sportivi (sempre in forma collegiale) o il Giudice Unico, agiranno nell'ambito e nel rispetto dei principi di massima celerità e piena concentrazione in un'unica sessione, utilizzando, per quanto compatibile con i principi sopraindicati, il procedimento innanzi agli Organi di Giustizia federali.

E' facoltà del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico, per il caso di verifiche tecniche che comportino smontaggio e rimontaggio di pezzi di altri concorrenti, stabilire a carico del reclamante un deposito a copertura di dette spese che verrà liquidata, a favore del concorrente sottoposto a verifica, nel il caso di rigetto del reclamo.

I reclami che si riferiscono ad una competizione devono essere presentati al Direttore di Gara, o al Direttore di Gara aggiunto, oppure in loro assenza, anche momentanea, al Presidente del Collegio o al Giudice Unico.

Nello svolgimento delle loro funzioni, il Collegio dei Commissari Sportivi ed il Giudice Unico non devono rispondere ad altri se non al Presidente della Federazione.

Art. 215 - DECISIONI

Il Collegio dei Commissari Sportivi decide, sui reclami del concorrente o sull'esito di provvedimento d'ufficio, collegialmente a maggioranza di voti dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia stato nominato un Giudice Unico.

Nei casi in cui il Collegio, per l'impedimento assoluto di uno dei commissari, sia chiamato a giudicare in numero pari, prevale il voto del Presidente (o di chi è delegato a tale funzione in caso di impedimento del presidente stesso) il cui giudizio è comunque vincolante in caso di disaccordo sull'interpretazione ed applicazione dei regolamenti. Nessuna decisione può essere presa da un solo Commissario.

Le decisioni che rientrano nelle facoltà del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico devono essere prese sul posto, per iscritto e contenere:

- l'indicazione delle parti reclamante e reclamata con i relativi numeri e categoria di licenza sportiva;
- il riassunto dei fatti e motivi di reclamo;
- l'indicazione delle norme che si assumono violate;
- una compiuta motivazione delle ragioni per cui si è arrivati alla decisione di accoglimento o rigetto del reclamo.

In caso di decisione di natura tecnica, alle decisioni devono essere allegati i verbali dei Commissari Tecnici.

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico possono utilizzare, a supporto delle decisioni, tutti i sistemi video o elettronici presenti sul posto.

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico devono curare che le sue decisioni siano portate tempestivamente a conoscenza degli interessati, con il mezzo più idoneo.

In caso di assenza dell'interessato, o di rifiuto di ricevere o ascoltare la decisione del Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico, ha sempre valore di notifica la comunicazione effettuata mediante pubblicazione della decisione nell'albo ufficiale di gara.

Le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico sono immediatamente esecutive se non sono appellate oppure se riguardano, anche in caso di appello, questioni relative alla sicurezza o alla ammissibilità delle vetture o all'irregolarità delle iscrizioni.

In caso di appello, per questioni diverse da quelle indicate nel comma precedente, l'efficacia delle decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico è sospesa ed i concorrenti o i conduttori interessati non possono pretendere di essere premiati o di figurare nella classifica finale della competizione (in caso di esclusione), salvo il successivo eventuale accoglimento dell'appello e il ristabilimento dei loro diritti.

Nel caso in cui l'appello non fosse coltivato il Giudice Federale potrà ridefinire la posizione in classifica fino all'esclusione dalla classifica o dalla gara e può applicare la sanzione prevista per la lite temeraria così come definita nel Regolamento di Giustizia.

La presentazione di un appello (sino alla definizione anche del relativo procedimento di impugnazione della decisione dei Commissari Sportivi) sospende, pertanto, la classifica e la distribuzione dei premi limitatamente ai soggetti coinvolti nel fatto controverso e pertanto, se il procedimento influisce solo su alcune posizioni della classifica, la parte non interessata può essere dichiarata definitiva ed i relativi premi distribuiti.

In sede di omologazione dei risultati della competizione ed in mancanza di appello, l'ACI, per accertati errori materiali, può riformare le classifiche riaprendo i termini per eventuali ricorsi in appello.

Le decisioni possono essere oggetto di riforma da parte dell'ACI per i casi di manifesta irragionevolezza o contrarietà a norme sportive o per interesse generale della Federazione.

ART. 216 - DEPOSITI CAUZIONALI

Se il reclamo non è accolto o se viene ritirato dopo essere stato presentato, il deposito cauzionale versato per la sua presentazione deve essere incamerato. Se è accolto parzialmente, il deposito deve essere restituito in parte. Se è accolto, il deposito deve essere restituito per intero.

Il deposito cauzionale versato per la presentazione del reclamo, se incamerato, è di pertinenza dell'ACI.

Se il reclamo viene accolto ma viene impugnato dal reclamato, il deposito cauzionale viene congelato fino a che la decisione sul reclamo non diventi definitiva.

Le spese di verifica sono a carico del reclamante se il reclamo non viene accolto e a carico del reclamato in caso contrario.

CAPITOLO XIX

Infrazioni e sanzioni

CAPO I

Infrazioni

ART. 217 – ILLECITO DISCIPLINARE

Costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Attività Sportiva ACI, nel RNS e sue appendici, nei RDS nonché l'inosservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento giuridico sportivo con particolare riferimento ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti dei licenziati.

ART. 218 – ILLECITO SPORTIVO

Rispondono di illecito sportivo tutti i licenziati che compiano o consentano che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un vantaggio di classifica, anche se questo non si è realizzato.

Il licenziato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con affiliati o persone che abbiano posto in essere o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore federale.

ART. 219 – FRODE SPORTIVA

Commette frode sportiva chiunque arrechi pregiudizio fraudolentemente o con manovra sleale alla regolarità delle manifestazioni e dei relativi risultati nonché agli interessi ed al prestigio dello sport automobilistico.

La commissione di comportamenti che alternano in maniera significativa i risultati di gara costituiscono frode sportiva.

Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché quelle previste dalla Legge n. 601/89 e successive modifiche.

ART. 220 – DIVIETO DI SCOMMESSE

È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della Federazione.

ART. 221 – USO DI METODI E SOSTANZE VIETATE

È vietato l'uso, per un qualsiasi motivo, di sostanze, di materiali e di metodi che sono considerati "doping".

L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle sostanze considerate "doping", le procedure e le modalità per l'effettuazione di controlli sanitari nonché le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di infrazioni al divieto, sono previste dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, in conformità alle direttive WADA, e vengono integralmente recepite dalla Federazione.

CAPO II

Disposizioni comuni alle infrazioni

ART. 222 – PUNIBILITÀ

Sono punibili, per i fatti commessi in costanza di tesseramento anche se non avvenuti sul campo di gara, coloro che, anche se non più licenziati, si siano resi responsabili della violazione delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

La qualifica di licenziato permane anche in caso di mancato rinnovo annuale della licenza e si perde esclusivamente dietro rinuncia espressa o mancato rinnovo per 5 anni consecutivi.

La sanzione comminata rimane sospesa per essere scontata all'atto di un eventuale nuovo rilascio di licenza.

ART. 223 – RESPONSABILITÀ DEI CONCORRENTI, CONDUTTORI

Il concorrente ed il conduttore rispondono sempre dell'infrazione o frode commesse e sono oggettivamente responsabili, fino a prova contraria, dell'operato dei loro dipendenti, collaboratori ed in caso di società o ente chi la rappresenta è solidalmente responsabile con la stessa.

Il concorrente ed il conduttore rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'infrazione o frode commesse da terzi e dai propri sostenitori anche se i fatti avvengono nel periodo precedente, durante o successivo alla manifestazione, nell'area dell'impianto e nelle zone limitrofe.

ART. 224 – TENTATIVO

Il licenziato che compie atti idonei e diretti, in modo non equivoco, a commettere l'infrazione o che ne è comunque responsabile, è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione prevista per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

ART. 225 – CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI, CONCORSO

Circostanze attenuanti:

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

- a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del responsabile;
- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

L'Organo Giudicante e l'Ufficio del Procuratore Federale, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, possono prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

Circostanze aggravanti:

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando, dai fatti accertati, emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni alla Federazione o ad altro licenziato;
- d) aver agito per motivi futili o abietti;
- e) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- f) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- g) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
- i) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- j) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione compresi i social network, comportante dichiarazioni lesive della Federazione e della figura e dell'autorità degli Organi federali o di qualsiasi altro licenziato.

Il concorso di più circostanze, aggravanti ed attenuanti comporta i seguenti casi:

- a) se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto;
- b) quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo;
- c) se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto;
- d) quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.

L'Organo giudicante e l'Ufficio del Procuratore Federale che ritengano contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, devono operare tra le stesse una valutazione di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante e dall'Ufficio del Procuratore Federale a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano sono valutate dall'Organo giudicante e dall'Ufficio del Procuratore Federale a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 226 – RECIDIVA

Chi, dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, anche non della stessa natura, può essere sottoposto ad un aumento della sanzione da comminare per la nuova infrazione fino ad un terzo, ove calcolabile.

Ove non calcolabile con le modalità di cui sopra, le sanzioni possono essere così aumentate:

- a) l'ammonizione semplice può essere elevata ad ammonizione con diffida;
- b) l'ammonizione con diffida può essere elevata ad ammenda;

c) la sospensione delle licenze può essere elevata con l'aggiunta di un'ammenda.

Le sanzioni possono essere ulteriormente aumentate approssimativamente della metà:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione;

d) se il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della sanzione.

La contestazione della recidiva è obbligatoria ma è inapplicabile nei confronti dei soggetti nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

CAPO III

Sanzioni

ART. 227 – TIPI DI SANZIONE

Le sanzioni che possono essere irrogate in caso di accertamento d'infrazione sono:

227.1 FRODE SPORTIVA

Chiunque commette frode sportiva è punito con la sospensione da 2 mesi a 4 anni e/o con l'esclusione dalla gara o dalla classifica qualora non fosse già stata pronunciata dai Commissari Sportivi e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00.

Se il fatto è di particolare gravità, la sanzione può essere quella della radiazione.

227.2 - CORRUZIONE E SCOMMESSE

Chiunque commette fatti di corruzione attiva o tentativo di corruzione passiva oppure attività di scommesse è punito con la sospensione da 2 mesi a 4 anni e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00.

Se il fatto è di particolare gravità la sanzione può essere quella della radiazione.

227.3 INOSSERVANZA GENERICA DEI REGOLAMENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

a) Chiunque dolosamente non osserva le norme del presente RSN e sue Appendici, del Codice Internazionale e relativi allegati, del Regolamento di Giustizia, dei RDS e delle altre disposizioni emanate dalla Federazione, è punito con la sospensione da 2 mesi a 12 mesi e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00;

b) chiunque per colpa (errore non scusabile, negligenza, imperizia) viola le norme di cui sopra è punito con la sospensione da 2 mesi a 6 mesi, e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00;

c) chiunque assume sostanze costituenti doping è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle Norme Sportive Antidoping.

227.4 COMPORTAMENTO SCORRETTO

a) Chiunque tiene comportamento offensivo o minaccioso o comunque scorretto nei confronti della Federazione e dei suoi Organi, di altro licenziato o di persone diverse dall'autorità sportiva tenute ad osservare le norme federali ed il CODE, è punito con la sospensione da 1 mese a 2 anni e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00.

Se il fatto è di particolare gravità la sanzione può essere quella della radiazione.

227.5 PARTECIPAZIONE SENZA TITOLO AD UNA COMPETIZIONE

a) Chiunque fraudolentemente partecipi o tenti di partecipare quale concorrente o conduttore ad una competizione non avendone titolo, è punito con la sospensione da 1 anno a 4 anni;

b) chiunque tenti fraudolentemente di iscrivere, far iscrivere o far partire una vettura non regolamentare è punito con la sospensione da 2 mesi a 4 anni e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00;

Se il fatto è di particolare gravità, per entrambe le ipotesi di cui in precedenza, la sanzione può essere quella della radiazione.

227.6 OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO

- a) Gli ufficiali di gara che dolosamente omettono di applicare le norme federali sono puniti con la sospensione da 6 mesi alla radiazione;
- b) se l'omissione dell'ufficiale di gara è dovuta a colpa (errore non scusabile, negligenza, imperizia) la sanzione è la sospensione fino a 6 mesi, e/o l'ammonizione;
- c) l'organizzatore, il direttore di gara ed il segretario di manifestazione che non osservano i termini regolamentari previsti per la formazione e l'invio dell'incartamento di chiusura, sono puniti:
 - l'organizzatore con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00;
 - il direttore di gara ed il segretario di manifestazione con l'ammonizione con diffida.

In caso di recidiva, con la sospensione da ogni attività sportiva da 2 mesi ad 1 anno.

- d) l'organizzatore che viola intenzionalmente le norme inerenti le manifestazioni sportive è punito con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00 e con l'ammonizione;

227.7 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONDUTTORI

- a) Il conduttore che intenzionalmente viola le norme particolari che lo riguardano è punito con la sospensione fino a 2 anni e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 5.200,00;
- b) se il conduttore viola intenzionalmente in uno stesso contesto, più norme degli articoli di cui al comma precedente è punito con la sospensione fino a 3 anni e/o con l'ammenda da € 500,00 ad € 26.000,00;
- c) se la violazione dipende da colpa (errore non scusabile, negligenza, imperizia) il conduttore è punito con la sospensione fino a 1 anno e/o con l'ammenda da € 100,00 ad € 2.600,00.

227.8 VIOLAZIONE DA PARTE DI CONDUTTORI DELLE NORME DI SVOLGIMENTO DI UNA COMPETIZIONE

- a) Il concorrente/conduttore che viola le norme di svolgimento di una competizione è punito, se il fatto non costituisce frode sportiva, con la sospensione fino a 1 anno e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00;
- b) il concorrente/conduttore che si sottrae alle verifiche tecniche comunque disposte dai Commissari Sportivi e/o non adempie all'obbligo di presentare la vettura al parco chiuso o lo abbandona anzi tempo è punito con la sospensione fino a 1 anno e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00;
- c) il concorrente/conduttore che rifiuta espressamente di sottoporre la vettura a verifica, è punito con la sospensione fino ad 2 anni e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00;
- d) il concorrente/conduttore che viola più norme di cui al 1° e 2° comma del presente articolo è punito con la sospensione fino ad 3 anni e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00.

227.9 AMMONIZIONE E DIFFIDA

- a) L'ammonizione è una nota di biasimo per comportamento non regolamentare, scorretto o irrispettoso;
- b) l'ammonizione con diffida è la sanzione dell'ammonizione con l'avvertimento di non ricadere in fatti illeciti della stessa specie;
- c) il diffidato che, entro un anno decorrente dal giorno della comunicazione della diffida, commetta un altro fatto illecito della stessa specie è soggetto alla sanzione della sospensione delle licenze in misura non inferiore a 2 mesi.

227.10 ESCLUSIONE DALLA CLASSIFICA

- a) L'esclusione di un concorrente, di un conduttore o di una vettura dalla competizione o dalla classifica è decisa dal Collegio dei Commissari Sportivi o dal Giudice Unico e può essere inflitta prima, durante o al termine della competizione, a seconda che le infrazioni o le irregolarità siano state rilevate prima, durante o al termine della competizione stessa. L'escluso deve sgomberare immediatamente con la propria vettura il percorso e le sue adiacenze.
- b) L'esclusione può anche essere decisa, successivamente alla competizione, dalla Federazione in sede di omologazione dei risultati, qualora dall'incartamento di chiusura risulti la irregolarità della posizione del concorrente, del conduttore o della vettura.
- c) L'esclusione comporta mutamenti nella posizione in classifica degli altri concorrenti solo se essa

è disposta per fatti accertati. Comporta in ogni caso la perdita della tassa d'iscrizione.

I premi in denaro eventualmente percepiti dall'escluso devono essere immediatamente inviati alla Federazione. I premi d'onore o in natura devono essere trattenuti dagli Organizzatori per la formazione di maggiori premi in altre gare future.

d) A titolo di misura preventiva può essere escluso dalla competizione quel concorrente che non intenzionalmente, ma per imperizia o imprudenza, tenga una condotta pericolosa.

e) Non ha carattere disciplinare l'esclusione da una competizione o dalla relativa classifica per mancato adempimento di formalità previste dal RPG, nonché l'esclusione dalla competizione per condotta pericolosa non intenzionale.

f) L'esclusione dalla classifica è la sanzione da applicarsi per l'accertata non conformità tecnica della vettura, nel rispetto dei principi d'indirizzo stabili dalla Giunta Sportiva su proposta del GUG.

227.11.SOSPENSIONE DELLE LICENZE

a) La sospensione delle licenze è la sanzione inflitta per una infrazione grave dagli Organi di Giustizia della Federazione. La sospensione si estende automaticamente a tutte le licenze di cui il soggetto condannato è titolare. La sospensione è applicata per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 4 anni;

b) la sospensione cautelare delle licenze in attesa della conclusione del giudizio può essere disposta, in caso di grave violazione di norme o regolamenti, dal Presidente del Giudice Sportivo Nazionale su richiesta del Procuratore Federale o d'ufficio, con provvedimento in ogni tempo revocabile, della durata massima di 45 giorni.

c) prima della scadenza di detto tempo, il licenziato può proporre reclamo alla Corte sportiva d'appello contro detto provvedimento che decide, in tali casi, il merito della controversia in unico grado;

d) la sospensione delle licenze provoca, per il periodo comminato, la temporanea uscita dalle attività della Federazione con la conseguente perdita del diritto a svolgere qualsiasi attività e partecipare a qualsiasi competizione organizzata sia in Italia che all'estero già fatte e da svolgersi durante tutto il tempo della sanzione, con perdita delle eventuali iscrizioni (e relative somme versate). Durante il periodo di sospensione delle licenze è vietato entrare sui campi di gara ed all'interno del parco chiuso;

e) la sanzione della sospensione delle licenze può essere oggetto di sospensione condizionale ad opera dell'Organo giudicante;

f) la Federazione tiene un elenco aggiornato delle licenze sospese consultabile sul sito istituzionale.

227.12.AMMENDE

a) L'ammenda è una sanzione pecuniaria inflitta a qualsiasi soggetto titolare di licenza sportiva per l'inosservanza o la violazione di norme e regolamenti o di ordini degli Ufficiali di Gara; essa è inflitta dal Collegio dei Commissari Sportivi/Giudice unico e dagli Organi di Giustizia giudicanti;

b) gli importi minimi e massimi delle ammende applicabili sono stabiliti dalla Giunta Sportiva ACI.

c) L'importo delle ammende inflitte nel corso di una gara di Campionato della FIA è di pertinenza della FIA.

d) La sanzione disciplinare dell'ammenda è applicata entro il limite minimo di € 260,00 e quello massimo di € 26.000,00.

e) I concorrenti sono responsabili solidalmente del pagamento delle ammende inflitte ai loro conduttori, assistenti, passeggeri.

f) Gli organizzatori sono responsabili solidalmente del pagamento delle ammende inflitte agli Ufficiali di Gara da essi designati.

Le ammende notificate per lettera raccomandata e/o telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma, devono essere pagate entro le 48 ore che seguono la notifica. Trascorso tale termine, le licenze sono automaticamente sospese fino al pagamento dell'ammenda, salvo un ulteriore periodo di sospensione che può essere inflitto in relazione al ritardo del pagamento.

227.13.RADIAZIONE

- a) La radiazione comporta in via definitiva gli effetti della sospensione delle licenze e la definitiva perdita dello status di licenziato;
- b) la radiazione è decisa dalla Giunta Sportiva, su proposta del Giudice Sportivo Nazionale o della Corte Sportiva d'Appello, che può chiedere al CONI l'estensione della sanzione anche ad altre Federazioni;
- c) la radiazione, con le ragioni che l'hanno determinata, deve essere comunicata alla FIA ed al CONI affinché ne dia notizia a tutte le Federazioni sportive.

ART. 228 – SANZIONI DI COMPETENZA DEI COMMISSARI SPORTIVI

Il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico possono infliggere sanzioni fino alla esclusione dalla classifica o dalla gara.

Oltre le sanzioni che rientrano nella loro competenza, ovvero in caso di impossibilità ad adottarle, il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico, in relazione alla gravità degli addebiti, possono proporre all'Ufficio del Procuratore Federale l'attivazione di un procedimento disciplinare presso il Giudice Sportivo Nazionale per l'adozione delle sanzioni che non rientrano nelle loro facoltà.

Le sanzioni di competenza dei Commissari Sportivi, sono le seguenti:

A) AMMONIZIONE ed AMMONIZIONE con DIFFIDA (vedi Art. 227.9)

B) AMMENDA (vedi Art. 227.12)

L'ammenda comminata in sede di gara deve essere versata entro l'ora che segue la notifica. Trascorso tale termine, le licenze del concorrente e/o del conduttore sono automaticamente sospese.

La sospensione cessa non appena l'ammenda viene pagata.

L'importo delle ammende di pertinenza della Federazione riscosse dagli Organizzatori in sede di gara deve essere trasmesso alla Federazione entro 10 giorni. In caso di mancato rispetto di questo termine, all'Organizzatore è inflitta un'ammenda il cui importo è deciso dalla Giunta Sportiva ACI.

Le ammende notificate per lettera raccomandata e/o telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma, devono essere pagate entro le 48 ore che seguono la notifica. Trascorso tale termine, le licenze sono automaticamente sospese fino al pagamento dell'ammenda, salvo un ulteriore periodo di sospensione che può essere inflitto in relazione al ritardo del pagamento.

C) PENALITÀ IN TEMPO e GIRI, STOP AND GO, DRIVE THROUGH, RETROCESSIONE IN GRIGLIA

Tali sanzioni sono inflitte per condotte in violazione delle norme sportive di comportamento in gara e sono costituite da:

Penalità in tempo e giri

La penalità in tempo deve essere espressa in minuti e/o secondi, la penalità in giri deve essere espressa in giri.

Le penalità sopra riportate potranno essere utilizzate entrambe.

Non è richiesta la convocazione dell'incolpato al fine dell'applicazione delle penalità in tempo e giri.

Stop and Go

Nelle gare di Velocità in Circuito, il Collegio dei Commissari Sportivi, nel caso in cui un conduttore tenga un comportamento in gara che violi le norme sportive, deve applicare la penalità dello "stop and go", con l'osservanza delle seguenti procedure:

- la penalità dello "stop and go" deve essere segnalata al conduttore penalizzato mediante esposizione del pannello "stop and go", accompagnato dal rispettivo numero di gara. Il pannello deve essere esposto per due giri;
- dal momento della prima esposizione del pannello, il conduttore entro i tre giri successivi, deve rientrare nella corsia box, percorrendola ad andatura moderata sino al termine della stessa, dove incontrerà l'Ufficiale di Gara incaricato allo "stop and go";

- l'Ufficiale di Gara incaricato allo "stop and go" deve segnalare alla vettura dove arrestarsi e quando avrà constatato l'arresto completo della vettura stessa, dovrà verificare che la vettura resti ferma per la durata prevista dal Regolamento del Campionato/Trofeo/Serie vigente.
- una volta terminata la sosta prevista deve autorizzare l'immediata ripartenza.
- l'uscita dalla corsia box deve essere regolata mediante semaforo.
- ai conduttori che non rispettano le disposizioni relative allo "stop and go", deve essere esposta la bandiera nera e comminata la sanzione dell'ammenda di € 516,00.

La penalità dello "stop and go" non deve essere applicata negli ultimi cinque giri. In sostituzione, al tempo di gara del conduttore interessato devono essere aggiunti 25".

Le decisioni dell'Ufficiale di Gara incaricato allo "stop and go" in materia di esecuzione della penalità sono immediatamente esecutive e non sono suscettibili di autonoma impugnazione.

Il Collegio dei Commissari Sportivi ha la facoltà di applicare a fine gara, oltre alla penalità dello "stop and go", anche una penalità in tempo e/o giri.

Drive Through

Nelle gare di Velocità in Circuito, il Collegio dei Commissari Sportivi potrà applicare la penalità del Drive Through (DT) con l'osservanza delle seguenti procedure:

- nel caso in cui un conduttore incorra in una falsa partenza;
- nel caso in cui un conduttore tenga un comportamento in gara che violi le norme sportive.

La penalità del Drive Through viene segnalata al conduttore penalizzato mediante esposizione del pannello Drive Through accompagnato dal rispettivo numero di gara; tale segnalazione dovrà essere esposta per due giri. Dal momento della esposizione del pannello, il conduttore entro il terzo giro deve rientrare nella corsia box percorrendola nel rispetto del limite di velocità, sino a rientrare in pista al termine della stessa. L'uscita dalla corsia box sarà regolata mediante semaforo.

La penalità del Drive Through non deve essere applicata negli ultimi 5 giri o, in caso di gare di durata, negli ultimi 8 minuti escluso l'eventuale giro finale.

In sostituzione, al tempo di gara del conduttore interessato, devono essere aggiunti 25 secondi.

Ai conduttori che non rispettano le disposizioni relative al Drive Through deve essere esposta la bandiera nera e comminata la sanzione dell'ammenda di € 516,00.

Le decisioni dell'Ufficiale di Gara incaricato al "drive through" in materia di esecuzione della penalità sono immediatamente esecutive e non sono suscettibili di autonoma impugnazione.

Il Collegio dei Commissari Sportivi ha la facoltà di applicare a fine gara, oltre alla penalità dello "drive through", anche una penalità in tempo e/o giri.

Retrocessione In Griglia

Il Collegio dei Commissari Sportivi potrà infliggere la sanzione di retrocessione sulla griglia di partenza da scontare alla prima successiva partecipazione.

Anche ai sensi del Codice FIA, le sanzioni dello 'Stop and go' o 'Drive through' e le penalità in tempo espressamente definite nei RDS sono inappellabili.

D) ESCLUSIONE DALLA COMPETIZIONE O DALLA CLASSIFICA (vedi Art. 227.10)

I Commissari Sportivi possono richiedere all'Ufficio del Procuratore Federale il deferimento del concorrente e/o del conduttore al Giudice Sportivo soltanto se a loro carico hanno adottato il provvedimento dell'esclusione.

E' fatta salva la facoltà della Procura di adottare un provvedimento di deferimento anche nel caso in cui i Commissari Sportivi, pur non avendo fatto espresso rinvio nella loro decisione alla necessità di adottare provvedimenti ulteriori, hanno poi trasmesso la predetta decisione alla Procura. Il provvedimento dell'esclusione non è richiesto nel caso che il concorrente si sia ritirato nel corso della gara, nonché per i deferimenti conseguenti ai fatti accaduti dopo che le classifiche sono divenute definitive. In questo caso la sospensione eventualmente inflitta dagli Organi di giustizia

comporta l'esclusione dalla classifica della competizione.

CAPO IV

Applicazione delle sanzioni

ART. 229 – DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE
Nella determinazione della sanzione il Collegio dei Commissari Sportivi, il Giudice Unico, l'Organo giudicante e l'Ufficio del Procuratore Federale devono tener conto della gravità delle infrazioni commesse, del comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo la consumazione dell'infrazione, dei suoi precedenti disciplinari.

Ai fini dell'applicazione della sospensione delle licenze andrà considerato sempre il principio di effettività e, dunque, si dovrà tener conto anche del periodo, rispetto al calendario sportivo, in cui la sanzione verrà scontata.

Nella determinazione della specie e dell'entità della sanzione, il Collegio dei Commissari Sportivi, il Giudice Unico, l'Organo giudicante e l'Ufficio del Procuratore Federale devono indicare:

- a) le norme violate;
- b) il contesto delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni, la qualifica e/o il ruolo, e/o la carica rivestite dal responsabile;
- c) gli effetti della condotta e le motivazioni;

In caso di irrogazione della sanzione di sospensione a soggetto nei cui confronti sia già in esecuzione analoga sanzione, la successiva verrà posta in esecuzione immediatamente dopo l'esecuzione della prima.

Le sanzioni vanno scontate nel momento successivo alla pubblicazione della decisione.

ART. 230 – SOSPENSIONE CONDIZIONALE DEGLI EFFETTI DELLA DECISIONE

L'incolpato che non abbia precedenti disciplinari, o per violazione regolamentari superiori alla ammonizione semplice, può chiedere al Giudice, entro il momento di chiusura dell'udienza di discussione, l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale degli effetti della decisione.

Il Giudice - a suo insindacabile giudizio - può applicare la sospensione degli effetti della decisione.

L'applicazione del beneficio della sospensione consente al licenziato di congelare la sanzione applicata per il periodo di un anno.

Se durante detto periodo il licenziato non incorrerà in altre sanzioni superiori all'ammonizione semplice quella comminata si estinguerà mentre, se dovesse essere ulteriormente sanzionato, verrà a scontare entrambe le sanzioni.

La sospensione non può applicarsi al provvedimento della radiazione né alle sanzioni pecuniarie.

CAPO V

ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

ART. 231 – PRESCRIZIONE

Le infrazioni si prescrivono entro i termini indicati dal Regolamento di Giustizia Sportiva adottato dalla Federazione.

Il termine di prescrizione decorre, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per quella continuata, dal giorno di cessazione della continuazione.

Il corso della prescrizione è interrotto dal provvedimento dell'Organo giudicante, sia di merito che

cautelare, dall'invito del Procuratore federale a rendere interrogatorio; dalla richiesta di interrogatorio; dall'atto di deferimento.

La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.

Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei capoversi 1 e 2 possono essere prolungati oltre un quarto.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'incolpato.

I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ART. 232 – AMNISTIA

L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale della Giunta Sportiva, su proposta del Presidente, che estingue l'infrazione disciplinare e, se vi è stata irrogazione della sanzione, ne fa cessare l'esecuzione. Se interviene dopo la decisione di applicazione delle sanzioni, le estingue, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti delle medesime.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e, salvo diversa espressa determinazione della Giunta Sportiva, l'amnistia non si applica ai recidivi.

ART. 233 – INDULTO

L'indulto è un provvedimento di clemenza generale della Giunta Sportiva, che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e la sua efficacia è limitata alle sanzioni inflitte a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni e salva diversa espressa determinazione della Giunta Sportiva, l'indulto non si applica ai recidivi.

ART. 234 – GRAZIA

La grazia è un provvedimento di clemenza di competenza del Presidente federale che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata, o la commuta in altra più lieve. Non può essere concessa se non risulta scontata almeno la metà della sanzione. Nel caso di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Il provvedimento può essere adottato solo esauriti tutti i gradi di giudizio su domanda scritta dell'interessato indirizzata al Presidente federale.

ART. 235 – NON APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nel caso di sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

CAPITOLO XX

Arbitrato Sportivo

CAPO I

Nomina e competenza

ART. 236 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA FEDERALE

I licenziati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280.

I licenziati si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie, avente ad oggetto diritti patrimoniali disponibili, originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali e nella competenza del Giudice Amministrativo.

Non sono soggette ad arbitrato le controversie di natura tecnica e disciplinare decise in via definitiva dagli Organi di giustizia sportiva della Federazione relative alla omologazione dei risultati sportivi o che abbiano dato luogo a provvedimenti di penalizzazione o esclusione da classifiche ovvero a sanzioni di natura pecuniaria o comportanti la sospensione delle licenze sportive, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie.

ART. 237 - COLLEGIO ARBITRALE E SEDE DELL'ARBITRATO

Il Collegio Arbitrale è composto da due persone designate una per ciascuna dalle parti e da una terza, che ha funzione di Presidente, tutte da individuarsi attingendo dall'apposito elenco di professionisti tenuto presso la Federazione.

La sede dell'arbitrato è in Roma, presso gli uffici della Federazione.

ART. 238 - REQUISITI PER LA NOMINA DEGLI ARBITRI E SEDE DELL'ARBITRATO

L'elenco dei soggetti che possono essere nominati arbitri è formato dal Presidente dell'ACI tra i magistrati ordinari a riposo, i magistrati amministrativi e gli avvocati del libero Foro abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, i notai anche a riposo, i tecnici di comprovata esperienza in materia di automobilismo sportivo.

L'elenco è aggiornato ogni 5 anni ed è pubblicato sul sito della Federazione nella sezione dedicata alla giustizia sportiva.

ART. 239 - OBBLIGHI DEGLI ARBITRI – RICUSAZIONE E REVOCA

Gli arbitri debbono essere e rimanere imparziali e indipendenti dalle parti e dai loro difensori ed hanno l'obbligo di segnalare immediatamente le circostanze che, a loro giudizio, potrebbero compromettere tale obbligo di indipendenza e imparzialità. Ove non ricorrano le condizioni sopra indicate, gli arbitri possono essere ricusati in blocco o singolarmente dalle parti.

La dichiarazione di ricusazione può essere sottoposta in qualsiasi momento alla Segreteria della Federazione e deve precisare i fatti e le circostanze poste a base della ricusazione, con l'indicazione dei relativi mezzi di prova.

La dichiarazione viene trasmessa entro 5 giorni al Presidente della Corte Federale di Appello, il quale, assunte quando occorre sommarie informazioni, fissa l'udienza di trattazione innanzi alla Corte Federale di Appello ed invita le altre parti e l'arbitro ricusato a presentare osservazioni scritte. Entro 5 giorni dalla conclusione dell'udienza o dall'esperimento della eventuale istruttoria, la Corte Federale di Appello emette una decisione motivata sulla ricusazione e provvede, in caso di accoglimento, a nominare un altro arbitro in sostituzione di quello ricusato, scelto fra i professionisti indicati nell'elenco di cui al presente regolamento.

Nel caso in cui la ricusazione venga respinta, la parte che ha presentato la relativa dichiarazione è condannata ad una sanzione pecuniaria, da incamerarsi da parte della Federazione, pari all'importo delle spese di funzionamento del collegio di cui all'art. 244 del presente Regolamento.

Indipendentemente dalla ricusazione, il Presidente della Corte Federale di Appello può sempre procedere alla revoca di un arbitro qualora questi rifiuti di esercitare le sue funzioni o abbia assunto comportamenti incompatibili con la funzione esercitata. In ogni caso la revoca deve essere

sommariamente motivata.

In tutti i casi di sostituzione di arbitri in corso di procedimento, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme del presente regolamento ed il procedimento arbitrale prosegue con il nuovo arbitro dal punto in cui esso è stato interrotto.

CAPO II

Procedimento

ART. 240 - DOMANDA D' ARBITRATO

Qualunque licenziato che desideri ricorrere alla procedura arbitrale deve presentare alla Segreteria della Federazione una domanda di arbitrato contenente, a pena di irricevibilità:

- il nome, cognome e/o denominazione, indirizzo del ricorrente e delle controparti, eventuale elezione di domicilio;
- l'indicazione del numero di licenza e l'eventuale qualifica sportiva del richiedente;
- l'esposizione dei fatti e delle domande con l'eventuale indicazione, anche sommaria, del relativo valore economico;
- l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che ritenga utile allegare;
- l'indicazione del proprio arbitro e la relativa dichiarazione preliminare di accettazione nonché l'invito rivolto all'altra parte a nominare un proprio arbitro;
- l'eventuale procura conferita al proprio difensore;
- la prova del versamento della tassa di Segreteria come fissata dalla Federazione;
- la sottoscrizione del licenziato.

La domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria della Federazione in un esemplare originale, corredato da tre copie per il Collegio Arbitrale nonché da una ulteriore copia per ciascuna parte convenuta.

La Segreteria provvederà a trasmettere la domanda alla parte convenuta con i mezzi ritenuti idonei, purché se ne possa provare il ricevimento.

ART. 241 - CONTRODEDUZIONI DEL CONVENUTO

La parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, può presentare alla Segreteria della Federazione le proprie controdeduzioni scritte contenenti, a pena di irricevibilità, i seguenti dati:

- il proprio nome, cognome, o la denominazione, e l'indirizzo con l'eventuale elezione di domicilio;
- l'indicazione del numero di licenza e la eventuale qualifica sportiva;
- i dati del ricorrente nei cui confronti si intende resistere;
- l'eventuale procura conferita al proprio difensore;
- l'indicazione dei motivi di difesa e, a pena di decadenza, ogni eventuale domanda riconvenzionale con l'indicazione, anche sommaria, del relativo valore economico;
- l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e dell'eventuale domanda riconvenzionale e ogni documento che ritenga utile allegare;
- la designazione del proprio arbitro con la relativa dichiarazione di accettazione preliminare;
- in caso di domande riconvenzionali, la prova del versamento della tassa di segreteria, se fissata dalla Giunta Sportiva della Federazione, dovuta in relazione all'aumento del valore della controversia;
- la sottoscrizione del licenziato.

Le controdeduzioni devono essere depositate presso la Segreteria della Federazione in un esemplare

originale, corredata da tre copie per i componenti del collegio arbitrale, nonché da una ulteriore copia per ciascuna parte convenuta.

La Segreteria provvederà a trasmetterle alla parte attrice con i mezzi ritenuti idonei, purché vi sia prova dell'avvenuto ricevimento.

Qualora la parte convenuta non nomini il proprio arbitro nel termine sopra fissato, alla nomina provvede il Presidente della Corte Federale di Appello, su istanza della parte che ha interesse, scegliendolo tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui presente regolamento.

ART. 242 - NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE

Nel termine di 30 giorni dall'ultima designazione, gli arbitri nominati dalle parti provvedono alla designazione del terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, scegliendolo tra i professionisti indicati nell'elenco di cui al presente regolamento, dandone una formale comunicazione a firme congiunte alla segreteria della Federazione.

Qualora gli arbitri nominati dalle parti non si accordino sulla nomina del Presidente del Collegio provvede, ad istanza della parte più diligente, il Presidente della Corte Federale di Appello entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito dell'istanza presso la Segreteria della Federazione.

Il Presidente del Collegio arbitrale è scelto dal Presidente della Corte Federale di Appello tra i professionisti indicati nell'elenco di cui al presente regolamento.

La Segreteria della Federazione comunicherà, entro 15 giorni dalla nomina, il nome del Presidente del Collegio arbitrale alle parti ed agli altri due arbitri.

ART. 243 - NORME DA APPLICARSI E REGOLE DEL PROCEDIMENTO

Gli arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto salvo che le parti espressamente e congiuntamente, entro la prima seduta, chiedano loro di decidere secondo equità.

La lingua dell'arbitrato è l'italiano ed ove le parti producano atti in altre lingue ne dovranno depositare, a pena di irricevibilità, traduzione giurata in italiano.

Gli arbitri giudicano inappellabilmente e senza formalità di procedura ed il lodo ha natura contrattuale.

Gli arbitri regolano lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, fermo restando l'obbligo di rispettare il principio del contraddittorio e quello dell'uguaglianza delle parti.

Il Collegio si costituisce in conferenza personale degli arbitri entro 30 giorni dalla nomina del Presidente. Nel corso di tale riunione, gli arbitri devono fissare i termini alle parti per il deposito di eventuali memorie e documenti e per le repliche nonché per il versamento degli onorari, determinati in base all'Art. 244 del presente regolamento, e di un eventuale fondo occorrente per le spese documentate delle trasferte degli arbitri residenti fuori Roma, nonché per le verifiche istruttorie di carattere tecnico che si rendessero necessarie ai fini della decisione.

Il Presidente del Collegio, se autorizzato dagli altri arbitri, potrà fissare e modificare con propria ordinanza il calendario per la trattazione del procedimento.

In qualsiasi momento della procedura gli arbitri possono disporre la comparizione personale delle parti e tentare la conciliazione della controversia.

Qualora il tentativo abbia buon esito viene redatto immediatamente un apposito verbale che, sottoscritto dalle parti e dai loro eventuali difensori, deve essere immediatamente depositato presso la Segreteria della Federazione.

Prima della decisione gli arbitri devono sempre fissare un'udienza di discussione orale, alla quale le parti possono farsi assistere e rappresentare da un procuratore.

La decisione arbitrale è assunta in conferenza personale dagli arbitri.

Salvo proroga espressa delle parti, gli arbitri pronunciano la decisione entro 90 giorni dalla data della riunione di cui sopra.

Il lodo, sottoscritto dagli arbitri a margine di ogni foglio ed in calce all'ultima pagina, è depositato, a cura del Presidente, entro 5 giorni dalla decisione, presso la Segreteria della Federazione, la quale

provvede a comunicarlo alle parti con qualsiasi mezzo idoneo a provarne il ricevimento.

Gli arbitri decidono a maggioranza di voti, motivando la decisione.

Il lodo può essere sottoscritto anche solo dalla maggioranza dei componenti del Collegio, purché venga precisato che esso è deliberato in conferenza personale di tutti gli arbitri e che il terzo componente non ha voluto o potuto sottoscriverlo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, ovvero concordato dalle parti, si applicheranno le norme di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

CAPO III

Onorari e conservazione degli atti

ART. 244 - ONORARI DEGLI ARBITRI

Gli arbitri stabiliscono l'ammontare dei loro onorari e le spese in base alle tariffe approvate dalla Giunta Sportiva dell'ACI e dalla stessa periodicamente aggiornate.

Le spese e gli onorari liquidati dal Collegio con la decisione sono posti di regola a carico della parte soccombente, salva compensazione anche parziale, ove ne ricorrano giusti motivi.

Per vertenze di valore fino a Euro 50.000,00 gli onorari spettano nella misura da Euro 2.130,00 fino a Euro 5.660,00 (più accessori di legge e rimborsi spese).

Per vertenze di valore fino a Euro 50.001,00 fino a Euro 260.000,00 gli onorari spettano nella misura da Euro 4.380,00 fino a Euro 11.760,00 (più accessori di legge e rimborsi spese).

Per vertenze di valore oltre Euro 260.000,00 gli onorari spettano nella misura da Euro 8.240,00 fino a Euro 22.750,00 (più accessori di legge e rimborsi spese).

Gli onorari sono ripartiti in ragione del 40% al Presidente, 30% ciascuno altri due componenti del collegio.

I relativi importi saranno versati, nel termine stabilito dal Collegio, ai rispettivi destinatari, i quali provvederanno a rilasciarne quietanza o fattura, secondo i rispettivi regimi fiscali.

ART. 245 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

Gli atti e documenti prodotti dalle parti vengono conservati dalla Segreteria della Federazione, la quale svolgerà tutte le ulteriori specifiche funzioni di segreteria di arbitrato, per il periodo di 3anni dalla data di deposito del lodo.

CAPO IV

Mancata osservanza della decisione

ART. 246 – SANZIONI

L'eventuale mancato rispetto della decisione del Collegio arbitrale in tutti i suoi elementi è considerata infrazione molto grave a carico dei licenziati inadempienti e pertanto tale condotta è sanzionata ai sensi del presente regolamento.

